

TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE ED EDILIZIE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 luglio 1995.

CAPO I LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SEZIONE I IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 1 *Finalità e contenuto del Piano Regolatore Generale*

Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso urbanistico ed edilizio del territorio della Repubblica; esso viene sottoposto a revisione periodica, di norma ogni dieci anni. Le aree tutelate di cui alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) saranno disciplinate da apposita legislazione.

La presentazione in prima lettura al Consiglio Grande e Generale di un nuovo Piano Regolatore o di una variante dello stesso adottati dal Congresso di Stato, sospende automaticamente la validità delle previsioni e delle prescrizioni precedenti in contrasto con i contenuti e le modalità del nuovo Piano Regolatore Generale o della variante, fino all'approvazione definitiva in seconda lettura degli stessi strumenti.

Il Piano Regolatore Generale deve determinare le destinazioni d'uso del territorio e disciplinare gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale della collettività, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali, paesaggistici, monumentali e storici, nonché di quelli produttivi.

Il Piano Regolatore Generale prevede il fabbisogno di residenza, di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, indicando la quantità di immobili necessari per la realizzazione della restante quota di nuovi insediamenti.

Esso provvede altresì a perimetrare il territorio urbanizzato comprendente tutte le aree edificate con continuità ivi comprese quelle libere intercluse.

Provvede alla valutazione di impatto ambientale sul territorio delle opere da esso previste.

Provvede infine a individuare le aree destinate ad attrezzature pubbliche e collettive, nonché a suddividere il territorio in zone omogenee dettando per ciascuna zona norme sulla utilizzazione dei suoli.

Il Piano Regolatore Generale individua le zone in cui ogni intervento è subordinato alla approvazione di un Piano Particolareggiato.

Art. 2

Opere di urbanizzazione

Sono opere di urbanizzazione primaria:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione energia elettrica e gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- h) impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica).

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) strutture sanitarie a livello territoriale (Ospedale di Stato);
- d) centrali tecnologiche (telecomunicazioni, fognature ed altri);
- e) centri sportivi a livello territoriale;
- f) aree verdi.

Sono opere ed attrezzature territoriali di interesse collettivo:

- a) mercati;
- b) sedi periferiche dell'Amministrazione;
- c) edifici per il culto;
- d) impianti sportivi e ricreativi a livello locale.

SEZIONE II

LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 3

Procedimento di formazione del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti

Il progetto di Piano Regolatore Generale è di norma composto come segue:

- a) planimetria generale di inquadramento in scala 1:25.000;
- b) planimetria generale di zonizzazione in scala 1:5.000;
- c) eventuali planimetrie e/o allegati descrittivi e prescrittivi.

La cartografia viene redatta a cura dell'Ufficio Urbanistica con l'ausilio del Sistema Informativo Territoriale.

Tale progetto, presentato dal Congresso di Stato che si avvale dell'Ufficio Urbanistica, viene sottoposto in prima lettura al Consiglio Grande e Generale dopo di che è depositato alla libera visione del pubblico presso la sede dell'Ufficio Urbanistica per la durata di quaranta giorni consecutivi.

Entro i sessanta giorni successivi chiunque può presentare osservazioni volte a migliorare il progetto urbanistico, circa gli eventuali errori e/o omissioni riportate in cartografia, che sono esaminate dalla Commissione Urbanistica, la quale esprime su di esse motivati pareri e li trasmette, unitamente alle osservazioni, al Consiglio Grande e Generale. Il procedimento si conclude con l'approvazione del Piano Regolatore Generale da parte del Consiglio Grande e Generale.

Art. 4

Le varianti di Piano Regolatore Generale

Le varianti di Piano Regolatore Generale sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione degli strumenti originari.

Art. 5

Commissione Urbanistica: composizione e funzionamento

La Commissione Urbanistica è composta da membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Grande e Generale ed è formata:

- a) dal Deputato al Territorio e Ambiente che la presiede;
- b) da sette membri scelti in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari presenti nel Consiglio Grande e Generale, dai Capitani di Castello per le pratiche di interesse pubblico inerenti la propria competenza territoriale così come previsto dalla Legge 24 febbraio 1994 n.22.

Ciascun Gruppo di membri di cui alla lettera b), del precedente comma, ha facoltà di farsi assistere alle riunioni da propri esperti.

Non possono fare parte della Commissione Urbanistica coloro che esercitano la professione di Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile sia come liberi professionisti che come dipendenti di privati e più in generale coloro che esercitano l'attività in settori di competenza della Commissione Urbanistica.

Oltre ai membri di cui al primo comma, la Commissione tramite il proprio Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, può invitare alle proprie riunioni, ma senza diritto di voto:

- il Direttore dell'Ufficio Agrario;
- il Dirigente dell'Ufficio Progettazione;
- il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto;
- il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica;
- il Direttore dell'Archivio Pubblico;
- il Direttore della Biblioteca e Beni Librari;
- il Direttore dei Musei di Stato;
- il Presidente della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte;
- il Dirigente dell'Ufficio Programmazione;
- il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale.

La Commissione resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e in ogni caso fino alla successiva elezione della nuova Commissione.

La Commissione Urbanistica esprime pareri sulle osservazioni al Piano Regolatore Generale; approva i piani particolareggiati, gli schemi di convenzione, le tariffe del contributo di concessione e delibera su ogni altra materia attribuitale con legge.

La Commissione Urbanistica dà pareri ove richiesti al Consiglio Grande e Generale, alle Commissioni Consiliari e all'Ufficio Urbanistica sull'applicazione della normativa edilizia ed urbanistica.

La Commissione Urbanistica è convocata dal Presidente, con avviso da inviarsi per lettera raccomandata al domicilio di ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere, oltre al giorno, l'ora, il luogo della riunione, anche l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare e la descrizione sommaria, ma chiara, precisa ed esplicativa del contenuto delle stesse.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto di voto.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'Ufficio Urbanistica.

All'Ufficio Urbanistica compete l'istruzione delle pratiche urbanistiche da sottoporre all'esame della Commissione Urbanistica.

La Commissione Urbanistica provvede ad adottare il regolamento per l'esame delle pratiche di sua competenza. Provvede inoltre ad approvare il regolamento per l'istruzione delle richieste di concessione e/o autorizzazione e dei relativi pareri proposto dall'Ufficio Urbanistica. Entrambi i regolamenti dovranno essere approvati dalla stessa Commissione Urbanistica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

SEZIONE III

L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 6

Forme di intervento

Al Piano Regolatore Generale è data attuazione mediante i piani attuativi oppure mediante singoli interventi pubblici e privati.

Le tavole del Piano Regolatore Generale indicano le aree nelle quali l'intervento costruttivo è condizionato alla preventiva formazione di un piano attuativo.

Art. 7

Effetti del Piano Regolatore Generale

Gli interventi edilizi successivi all'approvazione del Piano Regolatore Generale dovranno ad esso conformarsi.

SEZIONE IV

PIANI PARTICOLAREGGIATI

Art. 8

Piani Particolareggiati

I Piani Particolareggiati debbono indicare:

- a) gli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse generale;
- b) le unità di intervento per la realizzazione di nuovi insediamenti e i lotti comprendenti edifici e costruzioni da trasformare con relative speciali prescrizioni;
- c) le reti stradali veicolari, ciclabili e pedonali, con relativi snodi, esterne o interne nelle unità di intervento;
- d) gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione, ovvero a restauro con le relative modalità;
- e) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare per l'attuazione degli insediamenti;
- f) le altezze ed i volumi degli edifici;
- g) le distanze fra i fabbricati a precisazione e integrazione delle disposizioni di cui alle norme di Piano Regolatore Generale;
- h) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- i) gli schemi di convenzione regolanti i rapporti fra la amministrazione e i privati, i tempi e i modi di attuazione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione dei relativi oneri;
- l) un estratto del Piano Regolatore Generale limitato alla parte interessata dall'intervento con indicazione dell'area e stralcio delle norme di attuazione.

Art. 9

Finalità dei Piani Particolareggiati

Il Piano Particolareggiato può essere strumento per la realizzazione, in conformità alle previsioni di Piano Regolatore Generale, di:

- a) tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nonché di qualsiasi altra opera ritenuta di interesse generale;
- b) programmi volti al recupero del patrimonio edilizio;
- c) programmi di nuovi insediamenti residenziali;
- d) programmi di nuovi insediamenti produttivi;
- e) progetti speciali individuati dallo strumento urbanistico.

Art. 10

Attuazione del Piano Particolareggiato

Le opere di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono di norma realizzate direttamente dallo Stato. Nelle zone in cui il Piano Regolatore Generale prevede l'attuazione mediante piani particolareggiati, nessuna concessione edificatoria può essere rilasciata nelle zone stesse prima della approvazione del Piano Particolareggiato.

La realizzazione dei programmi di cui alle lettere b), c), d), e) dell'articolo precedente può avvenire o direttamente da parte dello Stato ovvero da parte di privati.

Sugli immobili inclusi in Piano Particolareggiato non sottoposti ad esproprio è consentito da parte degli aventi titolo l'intervento preventivo o diretto secondo le prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Particolareggiato stesso.

L'intervento preventivo di cui al comma precedente consiste nella predisposizione di un piano urbanistico di dettaglio esteso all'intera area di intervento individuata dal Piano Particolareggiato e corredato di una convenzione che disciplini l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Tale piano viene approvato dalla Commissione Urbanistica.

Art. 11

Procedura di formazione e approvazione dei Piani Particolareggiati e delle relative varianti

Piani Particolareggiati di norma si compongono dei seguenti elementi:

- a) relazione illustrativa;
- b) norme di attuazione;
- c) stato di consistenza in scala 1:2.000;
- d) perimetrazione degli isolati in scala 1:1.000;
- e) zonizzazione in scala 1:1.000;
- f) planivolumetrico in scala 1:1.000;
- g) valutazioni geo-morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche del sito;
- h) schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti interessati. Tale schema di convenzione potrà, fra l'altro, contenere: l'obbligo da parte del soggetto convenzionato a cedere, gratuitamente o meno, allo Stato o a soggetti indicati dall'Amministrazione Pubblica, quote di immobili; vincoli di non alienabilità temporali sulle aree convenzionate; obbligo di esecuzione di opere di urbanizzazione da cedere, gratuitamente o meno, allo Stato.

I Piani Particolareggiati e le relative varianti saranno approvati con il procedimento che segue:

- a) approvazione in prima lettura da parte della Commissione Urbanistica;
- b) nei quindici giorni successivi alla data di approvazione in prima lettura esposizione al pubblico presso l'Ufficio Urbanistica e il Castello di pertinenza. L'Ufficio Urbanistica è tenuto all'invio della documentazione di avvenuta approvazione in prima lettura ai Gruppi Consiliari e agli uffici tecnici competenti;
- c) dal sedicesimo al quarantacinquesimo giorno dalla approvazione in prima lettura è ammessa la presentazione presso l'Ufficio Urbanistica di eventuali ricorsi;

d) esame dei ricorsi, eventuali emendamenti e approvazione definitiva in seconda lettura da parte della Commissione Urbanistica, previa adozione del Congresso di Stato.

Le varianti dei Piani Particolareggiati potranno essere approvate qualora le stesse siano dimostrate tecnicamente necessarie.

Le procedure di formazione ed approvazione dei Piani Particolareggiati per le zone classificate dal Piano Regolatore Generale "zone omogenee di carattere storico ambientale" dovrà essere corredata dal parere vincolante della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte.

CAPO II

IL REGIME DELLA PROPRIETÀ E L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ'

SEZIONE I

IL REGIME DEI SUOLI

Art. 12

Trasformazione urbanistica ed edilizia

La proprietà degli immobili non comprende il diritto ad effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia è soggetta a preventiva concessione o ad autorizzazione trasferibile ed irrevocabile, rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.

Art. 13

Contributo di concessione

L'attività di trasformazione urbanistica od edilizia comporta la corresponsione di un contributo determinato in relazione all'entità dell'intervento, salvo i casi previsti dagli articoli che seguono.

L'ammontare del contributo, le modalità di pagamento, rimborsi e le eventuali sanzioni per il mancato pagamento, sono fissati dalla Commissione Urbanistica con propria delibera.

E' facoltà della Pubblica Amministrazione di convenire con il concessionario, a scomputo totale o parziale del contributo, l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, o l'applicazione da parte del concessionario di prezzi di vendita o canoni di locazione predeterminati da convenzioni tipo predisposte dalla Commissione Urbanistica.

Art. 14

Esenzione del contributo di concessione

Il contributo di cui al precedente articolo non è dovuto:

- a) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

- b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- c) per le opere da realizzare nelle zone agricole, quando siano strettamente funzionali alla conduzione del fondo o alle esigenze abitative del coltivatore e del suo nucleo familiare.

SEZIONE II

LA DICHIARAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 15

Pubblica utilità

L'espropriazione di beni immobili e di diritti relativi a beni immobili è ammessa esclusivamente per fini di pubblica utilità nei soli casi previsti dalla legge ed è disciplinata dalle norme che seguono.

Agli stessi principi soggiace l'occupazione temporanea avente carattere d'urgenza di cui alla Sezione VI, che non può essere disposta per un periodo superiore ai due anni.

Art. 16

Espropriazione ed occupazione temporanea e soggetti legittimati all'espropriazione ed alla occupazione temporanea

Al fine della espropriazione ed occupazione temporanea, la determinazione delle zone da destinarsi alla realizzazione di sedi per l'esecuzione e la collocazione di opere od attrezzature pubbliche, compete al Consiglio Grande e Generale in sede di Piano Regolatore Generale e sue varianti. Legittimati a promuovere l'espropriazione e l'occupazione temporanea degli immobili e dei diritti relativi ad immobili sono lo Stato e gli Enti pubblici. Costituisce titolo per le procedure di espropriazione o occupazione temporanea la previsione dell'opera di pubblica utilità o delle attrezzature da realizzare, indicate in sede di Piano Regolatore Generale e previste dai Piani Particolareggiati.

Art. 17

Dichiarazione di pubblica utilità

La pubblica utilità dell'opera o dell'attrezzatura discende dal Piano Particolareggiato ovvero dal progetto approvato ed è dichiarata espressamente dal Consiglio Grande e Generale su proposta della Commissione Urbanistica.

SEZIONE III

PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE

Art. 18

Procedura per la dichiarazione di pubblica utilità

Qualora i soggetti legittimati di cui all'articolo 16 intendano promuovere il procedimento di espropriazione od occupazione temporanea debbono presentare domanda di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'attrezzatura da realizzare, accompagnata da una relazione esplicativa, da una planimetria che individui i beni immobili o i diritti da espropriare od occupare e

dall'elenco di coloro che risultano iscritti quali proprietari nel pubblico vigente Catasto, nonché per l'occupazione il tempo per cui questa si deve protrarre. La domanda così corredata deve essere indirizzata alla Commissione Urbanistica e depositata presso l'Ufficio Urbanistica del Dipartimento del Territorio.

L'Ufficio Urbanistica previa autorizzazione della Commissione Urbanistica comunica per raccomandata con avviso di ricevimento a coloro che risultano catastalmente proprietari dei beni da espropriare od occupare, il deposito dei documenti di cui al comma precedente e ne dà notizia mediante avviso da affiggere ad Valvas Palatii e nelle Case dei Castelli in cui esistono i beni da espropriare od occupare.

I proprietari dei beni e chiunque abbia interesse hanno trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma che precede per presentare le proprie osservazioni scritte in merito alla espropriazione o all'occupazione.

Decorso il termine di cui sopra, copia di tutte le osservazioni scritte deve essere trasmessa entro trenta giorni dall'Ufficio Urbanistica alla Commissione Urbanistica la quale, nei successivi sessanta giorni, delibera sulla legittimità delle osservazioni o sull'ammissibilità della procedura.

La Commissione Urbanistica, qualora dichiara l'ammissibilità, inoltra la pratica al Consiglio Grande e Generale per la dichiarazione di pubblica utilità, di cui al successivo articolo.

In seguito alla dichiarazione di pubblica utilità, il Presidente della Commissione Urbanistica è tenuto a trasmettere l'intera documentazione alla Commissione di cui al seguente comma per la determinazione dell'indennità di espropriazione od occupazione.

La Commissione per la determinazione dell'indennità è costituita dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto che la presiede, dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, dal Dirigente dell'Ufficio Registro ed Ipoteche e dal Dirigente dell'Ufficio Agrario e Forestale.

La Commissione di cui al comma che precede, entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, sentite le parti interessate o i loro delegati, determina l'indennità di espropriazione o di occupazione secondo i criteri di cui alla Sezione IV della presente legge.

La dichiarazione di pubblica utilità e la successiva determinazione dell'indennità devono immediatamente essere notificate dal Presidente della Commissione Urbanistica ai proprietari dei beni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19

Condizioni e modalità

In sede di dichiarazione di pubblica utilità il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Urbanistica, stabilisce condizioni o modalità.

Il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Urbanistica, stabilisce inoltre i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dalla cui inosservanza deriverà la decadenza della procedura espropriativa.

I termini di cui al comma che precede potranno essere prorogati dal Consiglio Grande e Generale per casi di forza maggiore ma sempre con determinata prefissione di tempo ed in ogni caso per un periodo non eccedente il terzo di quello inizialmente concesso.

Alla Commissione Urbanistica compete l'emissione della delibera di occupazione temporanea d'urgenza stabilendo il tempo massimo per cui può essere protratta, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 15, nonché i termini di decadenza del provvedimento.

Art. 20

Accertamento dello stato di consistenza

Dichiarata la pubblica utilità i funzionari dell'Ufficio Tecnico del Catasto possono automaticamente accedere ai fondi interessati onde accertarne lo stato di consistenza che deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con coloro che risultino catastalmente

proprietari o con loro delegati ovvero davanti a due testimoni che non siano dipendenti né dell'espropriante od occupante né del proprietario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo ed eventualmente periti di parte.

Del giorno, luogo ed ora fissati per l'accertamento dello stato di consistenza deve essere data comunicazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di accertamento, a coloro che risultano proprietari del bene da espropriare od occupare in base al pubblico vigente Catasto mediante notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 21 *Indennità*

I proprietari dei beni da espropriare, qualora accettino l'indennità entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al nono comma dell'articolo 18, hanno diritto ad un premio pari al 15% dell'indennità.

Nel caso che il bene immobile da espropriare sia un terreno che in base agli strumenti urbanistici vigenti abbia destinazione agricola e sia coltivato dal proprietario coltivatore diretto, all'accettazione dell'indennità entro il termine di cui sopra consegue invece un premio pari al 30% dell'indennità.

L'accettazione deve essere formulata per iscritto al Presidente della Commissione Urbanistica e sottoscritta da tutti i comproprietari nel caso di proprietà indivisa.

L'espropriante od occupante provvede al pagamento dell'indennità accettata e del relativo premio entro sessanta giorni dall'accettazione. Decorso tale termine sono dovuti al proprietario del bene o diritto espropriato od occupato gli interessi in misura pari a quella del tasso corrente di sconto. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma l'indennità si intende rifiutata.

Entro i successivi sessanta giorni l'indennità deve comunque essere depositata presso l'Istituto di Credito Sammarinese ad immediata ed incondizionata disposizione dei proprietari dei beni da espropriare od occupare. L'atto di accettazione di cui al superiore comma o il deposito di cui al comma che precede costituiscono automaticamente titolo per l'occupazione dei beni e per l'inizio di eventuali opere.

Art. 22 *Indennità a terzi*

All'operatore agricolo coltivatore diretto che con contratto di affitto, stipulato nei termini e nei modi di cui all'articolo 3 del Decreto 13 febbraio 1990 n.24, coltivi il terreno da espropriarsi alla data in cui è avvenuto il deposito della relazione di cui al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, spetta un indennizzo a carico della Pubblica Amministrazione corrispondente al triplo del canone di affitto previsto per l'intera durata del contratto in proporzione alla superficie del terreno oggetto di esproprio.

Art. 23 *Non accettazione della indennità*

Trascorso inutilmente il termine previsto al primo comma dell'articolo 21 la Commissione Urbanistica forma immediatamente l'elenco dei proprietari che non hanno accettato l'indennità trasmettendolo unitamente agli altri documenti al Commissario della Legge.

Entro trenta giorni dal ricevimento il Commissario della Legge con procedura ordinaria nomina uno o più periti con incarico ai medesimi di determinare, ai sensi dei criteri di stima stabiliti dalla presente legge, l'indennità spettante ai proprietari dei beni da espropriarsi o da occuparsi.

Lo stesso decreto fissa il termine entro il quale i periti dovranno presentare la loro relazione scritta contenente un'analitica motivazione dei criteri seguiti.

Il decreto di nomina dei periti è immediatamente esecutivo malgrado eventuali gravami ed opposizioni.

Art. 24

Notifica delle operazioni peritali

Il promotore della procedura di espropriazione ed il proprietario dei beni da espropriare o occupare hanno diritto di presenziare alle operazioni peritali e di farsi assistere da un proprio consulente.

A tal fine i periti debbono notificare alle parti, direttamente o in persona dei loro delegati, il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni almeno venti giorni prima a mezzo Tribunale Commissariale.

Delle osservazioni e delle riserve dei consulenti di parte deve essere fatta menzione nella relazione.

Art. 25

Spese giudiziarie

Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico del proprietario del terreno da espropriare od occupare quando il valore risultante dalla perizia di stima riesca inferiore all'indennità offerta e depositata o corrisposta. Nel caso in cui il valore risultante dalla perizia sia maggiore all'indennità ma inferiore alla somma dell'indennità e del relativo premio che il proprietario avrebbe potuto conseguire ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 21, le spese giudiziarie e di perizia sono divise fra promotore della procedura di esproprio o di occupazione e proprietari dei beni da espropriare od occupare nella proporzione stabilita dal Commissario della Legge.

Nel caso in cui il valore risultante dalla stima peritale superi la somma dell'indennità o del relativo premio, le spese sono a carico del promotore dell'espropriazione o occupazione. In ogni caso va restituita la somma versata in eccedenza.

Art. 26

Decreto commissariale

I periti, entro il termine stabilito o debitamente prorogato, sono tenuti a depositare presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale la relazione di cui al terzo comma dell'articolo 23 al fine dell'emanazione di apposito decreto commissariale che verrà trasmesso al Congresso di Stato.

SEZIONE IV

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

Art. 27

Indennità di espropriazione

L'indennità di espropriazione è commisurata al valore del bene oggetto di espropriazione determinato secondo i principi ed i criteri di seguito enunciati.

Art. 28

Parametri per la determinazione delle indennità

La Commissione di cui al settimo comma dell'articolo 18, nel determinare l'indennità di espropriazione deve attenersi ai parametri stabiliti nella tabella prevista dall'articolo 30 della Legge 29 ottobre 1981 n.85, modificato con l'articolo 4 della Legge 29 luglio 1983 n.75.

Su proposta della Commissione per la Congruità dei Valori di cui all'articolo 30 della citata legge, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico del Catasto e dell'Ufficio Agrario, verranno determinati entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto reggenziale i valori minimi e massimi concernenti i beni immobili oggetto di trasferimento e di espropriazione.

Art. 29

Criteri per la determinazione delle indennità

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione si deve tenere conto della destinazione dell'area prevista dagli strumenti urbanistici, della sua ubicazione e, nel caso in cui vi insistano costruzioni, del loro stato di conservazione non considerando tuttavia l'incremento di valori derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o di impianti pubblici o di interesse pubblico.

Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato all'area rimanente allo stesso proprietario, tale vantaggio sarà stimato e detratto dall'indennità fermo restando quanto disposto al secondo comma dell'articolo 32.

Art. 30

Espropriazione di aree edificate o urbanizzate

Per la espropriazione di aree edificate o urbanizzate l'indennità è determinata dalla somma del valore dell'area e del valore delle costruzioni o delle opere di urbanizzazione qualora siano state eseguite dal proprietario tenendo conto dei parametri stabiliti nella tabella di cui all'articolo 28.

Se la costruzione è stata eseguita senza concessione o autorizzazione o in base ad una concessione o autorizzazione annullata senza che sia intervenuta sanatoria, l'indennità è determinata in base al valore della sola area stabilito ai sensi degli articoli precedenti.

Se la costruzione risulta parzialmente difforme dalla concessione e non è intervenuta sanatoria, non si tiene conto del valore delle opere eseguite in difformità della concessione medesima.

Art. 31

Indennità definitiva

Nella determinazione della indennità definitiva i periti devono tenere conto della situazione del bene oggetto di espropriazione al momento dell'avviso di deposito di cui al secondo comma dell'articolo 18, con esclusione di ogni modifica successivamente apportata. Il fondo enfiteutico si considera come libero.

Restano escluse dalla valutazione dell'indennità le migliorie preesistenti di qualsiasi natura come costruzioni, piantagioni, installazioni ed acquisti, quando risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che furono eseguite al solo scopo di conseguire una maggiore indennità, salvo comunque il diritto del proprietario di recuperare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere asportato senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità.

Art. 32

Opere non indennizzabili

Sono esclusi dalla determinazione dell'indennità gli incrementi di valore che derivano, direttamente o indirettamente, dalla progettazione o dall'esecuzione, anche parziale, delle opere di

pubblica utilità. In caso di espropriazione parziale, se la parte residua dell'immobile, per le sue ridotte dimensioni o per altro motivo, è divenuta inidonea all'utilizzazione precedente, all'espropriato è riconosciuta:

- a) o la facoltà di richiedere all'espropriante che essa venga compresa nell'espropriazione;
- b) o il diritto alla corresponsione di una indennità per il deprezzamento conseguente della parte residua.

Qualora l'esproprio riguardi terreni coltivati, e sempre che vi sia espressa richiesta dell'espropriato, è facoltà del Congresso di Stato, sentita la Commissione Urbanistica, assegnare in permuta all'espropriato, a scomputo parziale o totale dell'indennizzo, terreni dello stesso valore stabilito in base ai criteri di cui all'art.28; ciò fatte salve le prerogative del Consiglio Grande e Generale in materia di alienazione di beni immobili dello Stato.

Art. 33

Indennità per danno permanente

E' dovuta un'indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

Art. 34

Indennità di occupazione d'urgenza

L'indennità di occupazione d'urgenza è determinata in una somma pari per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità ricalcolata annualmente che sarebbe dovuta per l'espropriazione del bene da occupare, calcolata ai sensi di quanto stabilito nei precedenti articoli ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Qualora l'occupante abbia recato al bene occupato un danno non ricompreso nell'indennità, è sempre salvo il diritto del proprietario di ottenere un supplemento di indennità.

L'indennità va corrisposta annualmente a richiesta.

SEZIONE V

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE O DI OCCUPAZIONE

Art. 35

Deposito dell'indennità

1°- Il Congresso di Stato, ricevuto il decreto commissariale di cui all'articolo 26, ordina all'espropriante di depositare presso l'Istituto di Credito Sammarinese l'eventuale indennità supplementare risultante dal decreto stesso, in conformità con quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 21.

Eseguito il deposito o emesso l'ordine di cui al primo comma, il Congresso di Stato emette decreto di espropriazione o di occupazione temporanea.

Art. 36

Trasferimento dei beni espropriati

La proprietà ed il possesso dei beni assoggettati ad espropriazione sono trasferiti all'espropriante od occupante dalla data di notifica del decreto del Congresso di Stato che pronuncia l'espropriazione od occupazione ai sensi dell'articolo precedente con le modalità di cui al primo comma dell'articolo che segue.

Art. 37

Notifica del decreto di indennità

Il decreto del Congresso di Stato di cui al secondo comma dell'articolo 35 è notificato a mezzo del Tribunale Commissariale ai proprietari dei beni espropriati od occupati.

Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notifica di cui al superiore comma, può proporre avanti l'autorità giudiziaria azione ordinaria contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione della spesa.

L'azione non è soggetta al deposito di cui alla Legge 18 settembre 1968 n. 37 sia in primo grado che in appello.

Trascorso questo termine senza che sia stato proposto reclamo contro la stima dinanzi al Tribunale l'indennità è definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

Art. 38

Indennità non contestata

In caso di tempestiva opposizione l'autorità giudiziaria può autorizzare ove non sussistano pretese di terzi la corresponsione della indennità non contestata.

Art. 39

Usufrutto e ipoteca

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e tutte le altre azioni esperibili sugli immobili soggetti ad espropriazione od occupazione non possono interrompere il corso dell'espropriazione od occupazione e nemmeno impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sull'immobile ma solamente sulla relativa indennità.

Art. 40

Esecutività del decreto di espropriazione

Il decreto di espropriazione del Congresso di Stato, divenuto esecutivo, è registrato e trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio del Registro e delle Ipoteche e darà luogo all'esecuzione dell'opportuna voltura nell'Ufficio Tecnico del Catasto.

Tutti gli atti ed ogni documentazione relativa alle procedure contemplate dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, di trascrizione e voltura catastale.

Art. 41

Pubblicazione del decreto

Un estratto del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 35 è pubblicato ad Valvas Palatii e nelle Case dei Castelli in cui sono situati i beni espropriati od occupati.

Entro trenta giorni da tale pubblicazione e nei modi indicati nel secondo comma dell'articolo 37 coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità possono farle valere ed i creditori che ne hanno diritto possono proporre reclamo contro la stima, surrogandosi al debitore il cui bene è stato espropriato od occupato.

Se entro tale termine nessuna opposizione sia stata notificata oppure se si sia stabilito l'accordo sul modo di distribuire l'indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal giudice competente a termine delle leggi civili.

SEZIONE VI

OCCUPAZIONI TEMPORANEE D'URGENZA

Art. 42

Occupazione d'urgenza

In caso di frane, di rotture di argini, di crollo di ponti e in tutti gli altri casi di forza maggiore e di urgenza assoluta la Reggenza, con apposita ordinanza, può autorizzare l'immediata occupazione delle opere necessarie al fine di porre rimedio allo stato di emergenza.

In tal caso i funzionari dell'Ufficio Tecnico del Catasto - Dipartimento del Territorio debbono provvedere nel più breve tempo all'accertamento dello stato di consistenza dei beni occupati redigendone apposito verbale con le modalità prescritte dall'articolo 20.

L'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 20 deve essere dato almeno ventiquattro ore prima di quello fissato per l'accertamento.

L'ordinanza reggenziale che autorizza l'occupazione perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

Art. 43

Indennità provvisoria

L'indennità provvisoria per le occupazioni temporanee d'urgenza è determinata entro tre mesi dalla Commissione di cui al settimo comma dell'articolo 18, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 34.

Per quant'altro attiene alla determinazione e alla corresponsione dell'indennità si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per l'occupazione temporanea ordinaria.

SEZIONE VII

ATTIVITÀ DI DIRITTO PRIVATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 44

Modalità di acquisizione

Lo Stato, al fine di acquisire beni immobili o diritti relativi ad immobili necessari a realizzare opere ed attrezzature culturali, sportive e ricreative di interesse locale, e comunque opere e attrezzature di interesse collettivo di limitato impatto socio-ambientale, deve preliminarmente convenire con il proprietario dei beni e diritti anzidetti modalità di acquisizione od utilizzazione degli stessi, proponendo un corrispettivo in danaro oppure una permuta parziale o totale di altro bene o diritto.

La Commissione prevista al settimo comma dell'articolo 18, dovrà determinare, secondo i principi ed i criteri contenuti nella Sezione IV, il valore del bene o diritto da acquisire e, nel caso di permuta, il valore del bene immobile o diritto relativo ad immobile proposto dallo Stato.

Al fine di favorire una positiva conclusione della trattativa è facoltà del Congresso di Stato determinare una maggiorazione, nella misura non superiore al 20%, del valore dell'immobile o diritto da acquisire, stabilito ai sensi del comma precedente.

L'accordo intervenuto fra lo Stato ed il proprietario sarà formalizzato in apposita convenzione, ferme restando le conseguenti procedure previste dall'ordinamento e fatte salve le prerogative del Consiglio Grande e Generale in caso di alienazione di beni immobili dello Stato.

Nel caso non si addivenga all'accordo di cui sopra, qualora in sede di Consiglio Grande e Generale venga pronunciata la pubblica utilità dell'opera o dell'attrezzatura da realizzare, si applicano le norme relative all'espropriazione di beni immobili o diritti relativi ad immobili contenute nella presente legge.

Art. 45

Convenzionamento

L'attività di convenzionamento prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e non rientrante nei casi di cui all'articolo precedente è di competenza del Congresso di Stato.

Viene esercitata da una commissione nominata dal Congresso di Stato, presieduta dal Deputato al Territorio e supportata tecnicamente dai dirigenti o loro delegati dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Tecnico del Catasto.

Il convenzionamento dovrà prevedere l'acquisizione da parte dell'Ecc.ma Camera di una superficie non inferiore al 40% e non superiore al 60% dell'area soggetta a convenzione.

La percentuale di cui al comma che precede viene stabilita in rapporto alle opere di urbanizzazione necessarie per l'attuazione del Piano Particolareggiato, all'indice di fabbricabilità dell'area nonché, in relazione all'impegno assunto dal proprietario di realizzare totalmente o parzialmente le stesse.

Nel caso in cui gli indici di fabbricabilità previsti nel Piano Particolareggiato non consentano la cessione all'Ecc.ma Camera della percentuale di superficie di cui al terzo comma del presente articolo per le ridotte dimensioni dell'area oggetto di convenzionamento, il proprietario è tenuto a versare allo Stato la somma corrispondente al 40% del valore dell'immobile, calcolato in base ai criteri stabiliti negli articoli 28 e 29 della presente legge. Qualora trattasi di area edificabile su cui il proprietario intende realizzare un immobile adibito a prima casa, la trattativa avrà come oggetto gli oneri di urbanizzazione che dovrà assumersi lo stesso proprietario dell'area a convenzionamento.

E' facoltà altresì del Congresso di Stato, in cambio dell'autorizzazione all'intervento edilizio sull'area oggetto di convenzionamento, convenire con il proprietario, che si obbliga a costruire, l'acquisto gratuito di una quota della struttura da realizzare corrispondente al 40% del valore dell'area valutato in base alle sue potenzialità edificatorie oppure la costruzione, in base a progetti preventivamente concordati, di opere pubbliche di pari valore.

Non si applicano i limiti di percentuale previsti nei commi precedenti per immobili inseriti in zone a ristrutturazione; in tal caso il convenzionamento verte sulle maggiorazioni di valore connesse con le modifiche e le migliorie previste nei progetti approvati.

In caso di esito negativo della trattativa il Congresso di Stato è tenuto a trasmettere alla Commissione Urbanistica la documentazione relativa all'attività di convenzionamento per l'avvio eventuale della procedura di dichiarazione di pubblica utilità nelle forme e nei modi previsti dalla presente Legge.

SEZIONE VIII

SERVITÙ PREDIALI PUBBLICHE

Art. 46

Servitù

In conformità ai principi vigenti nell'ordinamento per il conseguimento di fini di pubblica utilità ogni proprietario è tenuto a dare passaggio attraverso i propri fondi agli acquedotti, gasdotti, elettrodotti, rete fognaria pubblica nonché al passaggio di cavi, fili ed impianti telegrafici e telefonici.

Parimenti deve essere consentito al personale preposto l'accesso ai fondi medesimi per le necessarie opere di controllo e manutenzione.

Degli accessi necessari per l'esercizio delle servitù di cui ai commi che precedono, salvo i casi di necessità ed urgenza, deve essere dato preventivo avviso al proprietario o al conduttore del fondo.

Con appositi regolamenti amministrativi verranno determinate le caratteristiche tecniche di ogni singola servitù.

Art. 47 *Autorizzazione*

L'atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio della servitù è rilasciato dall'Ufficio Urbanistica contestualmente alla concessione o all'autorizzazione di cui al Capo V Sezione II.

Copia dell'atto di concessione o autorizzazione deve essere debitamente portato a conoscenza del proprietario o conduttore del fondo.

Art. 48 *Indennizzo da servitù*

Qualora dall'impostazione della servitù di diritto pubblico il proprietario del bene venga a subire una sostanziale diminuzione del valore o una sostanziale limitazione dell'utilizzo del bene stesso, a lui spetta un equo indennizzo.

Nella determinazione di tale indennizzo si dovrà tenere conto dell'effettivo pregiudizio subito detratto l'eventuale vantaggio che il bene ritrae dalla imposizione.

La determinazione dell'equo indennizzo è effettuata dalla Commissione per la determinazione delle indennità di cui al settimo comma dell'articolo 18.

Contro tale determinazione gli interessati possono ricorrere avanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della servitù.

In ogni caso il proprietario del fondo ha diritto al ripristino dello stato dei luoghi preesistente ai necessari lavori, qualora il ripristino sia compatibile con l'esercizio della servitù.

Art. 49 *Pubblico registro degli impianti tecnologici*

E' istituito presso il Sistema Informativo Territoriale - Dipartimento del Territorio il Pubblico Registro degli Impianti Tecnologici (P.R.I.T.) adibiti ad acquedotto, gasdotto, elettrodotto, rete fognaria pubblica ed all'esercizio del servizio telefonico e telegrafico.

Nel Pubblico Registro degli Impianti Tecnologici dovrà essere riportata la localizzazione di ogni impianto di cui al comma precedente.

Art. 50 *Formazione del P.R.I.T.*

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto reggenziale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verranno stabilite le caratteristiche strutturali del P.R.I.T. e le modalità tecniche di iscrizione in esso degli impianti nonché le modalità di aggiornamento conseguenti alle successive variazioni.

Entro due anni dall'emanazione del regolamento di cui sopra dovrà essere completata l'iscrizione con l'inserimento degli impianti tecnologici già esistenti.

SEZIONE IX

I LIMITI DI BUON VICINATO

Art. 51

Effetti fra i privati delle norme della presente legge

La violazione delle norme della presente legge, dei piani regolatori, dei regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza ed igiene, comporta il diritto di soggetti privati lesi dalle dette violazioni al risarcimento dei danni.

Art. 52

Riduzione in pristino

Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo il vicino proprietario ha diritto alla riduzione in pristino nel caso di violazione delle distanze tra fabbricati e dai confini.

Art. 53

Azione avanti il Giudice Amministrativo

Oltre alle azioni di cui ai precedenti articoli ogni soggetto interessato può impugnare avanti il Giudice Amministrativo gli atti ed i provvedimenti emessi in violazione delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 51 entro i termini ordinari.

Il termine per l'impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell'atto. Non costituisce piena conoscenza la pubblicazione della concessione e dell'autorizzazione nell'apposito albo presso la Casa del Castello.

La piena conoscenza si presume concretata col decorso del termine di giorni sessanta dall'affissione di un cartello che dovrà essere esposto entro dieci giorni dal ritiro della concessione o autorizzazione e dovrà permanere per tutta la durata dei lavori. Tale cartello dovrà essere posto nel cantiere, in luogo visibile da spazi pubblici e dovrà chiaramente identificare gli estremi del titolo autorizzativo, della natura dell'opera, del nome del proprietario, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell'assuntore dei lavori e degli altri tecnici collaboranti sotto varie forme all'opera stessa.

CAPO III

LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE. LA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)

SEZIONE I

FINALITÀ

Art. 54

Finalità

Il presente capo ha i seguenti fini:

- a) il controllo delle potenziali fonti di impatto ambientale connesse con lo scarico di sostanze liquide, solide e aeriformi nelle acque superficiali e sotterranee, nell'aria, nel suolo e nel sottosuolo;
- b) la regolamentazione dei suddetti scarichi di qualsiasi origine, sia pubblica che privata;
- c) la fissazione dei limiti di accettabilità per il rilascio delle sostanze inquinanti nell'ambiente.

Art. 55

Commissione per la Tutela Ambientale

E' istituita la Commissione per la Tutela Ambientale composta dal Deputato al Territorio e Ambiente, che la presiede, dal Deputato all'Industria e Artigianato, dal Deputato alla Sanità e Sicurezza Sociale e dal Deputato ai Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e da quattro esperti nei settori di competenza della presente legge.

Gli esperti di cui al comma che precede vengono nominati dal Consiglio Grande e Generale per un periodo triennale con possibilità di un'unica rielezione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei componenti predetti di cui almeno tre esperti.

Il Presidente può chiamare a far parte della Commissione, con voto consultivo, altri membri del Congresso di Stato, il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, altri funzionari dello Stato e rappresentanti delle categorie interessate. Può chiedere agli stessi relazioni e pareri.

Nell'esame dei ricorsi contro ordinanze del Servizio di Igiene Ambientale il Dirigente e i funzionari del Servizio possono essere sentiti personalmente ma non possono partecipare o assistere alla discussione e alle deliberazioni.

Alla Commissione competono:

- a) le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento generale delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;
- b) la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'ambiente nei riguardi dell'immissione di sostanze inquinanti e dall'approvvigionamento delle acque, dell'occupazione del suolo, del conseguimento di obiettivi di qualità dell'aria, nei riguardi altresì delle fonti di rumore e dell'inquinamento acustico e magnetico;
- c) la formulazione di proposte al Congresso di Stato in tema di attuazione ed aggiornamento della normativa;

- d) l'elaborazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una proposta di decreto reggenziale volta ad evitare perturbazioni sonore e inquinamento da campi magnetici capaci di arrecare fastidio e molestia e danni alle persone e all'ambiente circostante.

Il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi sono affidate al Collegio Tecnico formato dai quattro esperti di cui al precedente primo comma, che nominerà al proprio interno annualmente un coordinatore.

Art. 56

Attuazione ed aggiornamento della normativa

In conformità alle finalità del presente Capo l'emanazione di norme di attuazione è demandata a decreti reggenziali che debbono garantire l'aggiornamento tempestivo e costante della normativa ai progressi scientifici e tecnologici.

I decreti reggenziali di cui al comma precedente sono emanati, previo conforme parere del Congresso di Stato, su proposta della Commissione di cui all'articolo 55.

I decreti reggenziali debbono contenere le norme di attuazione delle finalità fissate dalla presente legge nonché le specifiche tecniche dei limiti di accettabilità allo scopo di adeguare le norme in materia a quanto stabilito nelle convenzioni e negli atti internazionali, tenendo altresì conto della evoluzione tecnologica.

SEZIONE II

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 57

Limiti di accettabilità

In tutto il territorio la disciplina degli scarichi è basata sul rispetto dei limiti di accettabilità previsti nelle colonne A e B della tabella allegata alla presente legge ed applicati con le modalità ed i termini indicati nei successivi articoli.

Art. 58

Tipologia degli scarichi

In funzione della provenienza gli scarichi si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) scarichi da insediamenti civili: si intendono esclusivamente quelli derivanti da edifici residenziali nei quali, inoltre, non sia svolta attività di produzione di beni e/o di lavorazione di materiali;
- b) scarichi da insediamenti produttivi: si intendono tutti gli altri scarichi non rientranti nel punto a);
- c) scarichi assimilabili ai civili: si intendono gli scarichi di insediamenti produttivi derivanti esclusivamente dai servizi igienici dell'insediamento, quando siano segregati e convogliati allo scarico separatamente dagli altri reflui idrici.

Art. 59

Tipologia dei corpi ricettori

I corpi ricettori degli scarichi idrici si suddividono in:

- a) corsi d'acqua superficiali;
- b) pubbliche fognature;
- c) suolo e sottosuolo.

Art. 60

Criteri di accettabilità

Gli scarichi in corsi d'acqua superficiali devono rispettare i limiti previsti nella colonna A della tabella allegata alla presente legge.

Gli scarichi da insediamenti produttivi in pubbliche fognature devono rispettare i limiti previsti nella colonna B della tabella allegata.

Gli scarichi da insediamenti civili e gli scarichi assimilabili ai civili, quando recapitano in pubbliche fognature, sono sempre ammessi.

E' vietato lo scarico nel suolo o nel sottosuolo di reflui idrici provenienti da insediamenti produttivi.

Gli scarichi da insediamenti civili e gli scarichi assimilabili ai civili nel suolo o nel sottosuolo sono ammessi quando rispettano le seguenti condizioni:

- vengano pretrattati con idonei sistemi;
- siano esplicitamente autorizzati dal Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55 ;
- siano in aree non servite da pubblica fognatura.

E' comunque vietato lo scarico nel suolo o nel sottosuolo di reflui nel raggio di 500 metri dai punti di approvvigionamento delle acque ad uso potabile e dalle falde acquifere sotterranee di maggior capacità.

I limiti di accettabilità non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito diluire con acque di raffreddamento o di lavaggio scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n.10 delle colonne A e B prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti prescritti.

Art. 61 *Autorizzazioni*

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati. La domanda di autorizzazione, da presentare al Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55, deve comunque contenere le seguenti informazioni:

a) per gli insediamenti produttivi:

- tipologia della lavorazione;
- potenzialità produttiva;
- consumo idrico annuale;
- portata e frequenza dello scarico;
- caratteristiche delle acque scaricate;
- descrizione di eventuali trattamenti eseguiti sullo scarico;
- posizione dello scarico e del pozzetto di prelievo dei campioni;
- destinazione dello scarico.

b) Per gli insediamenti civili e per gli insediamenti con scarichi esclusivamente assimilabili ai civili:

- consumi di servizi e tipologia;
- numero di utenti dei servizi e/o residenti;
- destinazione dello scarico.

L'autorizzazione allo scarico da insediamenti civili o assimilabili ai civili di cui ai punti a) e c) dell'articolo 58, può essere sostituita da dichiarazione del progettista e controfirmata dal proprietario che certifichi il conferimento dello scarico nella rete fognante pubblica. Tale dichiarazione deve in ogni caso contenere i dati richiesti dal punto b) del precedente comma.

In fase di rilascio del provvedimento autorizzativo è facoltà del Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55, condizionare l'autorizzazione all'approntamento, a cura e spese dell'istante, di mezzi tecnici, quali misuratori di portata, volume e simili, utili per il controllo dello scarico.

Nel caso in cui lo scarico venga riversato in fognatura servita da impianto di trattamento è facoltà del Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55, d'intesa con l'ente gestore dell'impianto di trattamento, autorizzare limiti di accettabilità in deroga a quelli indicati nella colonna B della tabella allegata, comunque tali da non compromettere il corretto funzionamento dell'impianto finale.

L'effluente di quest'ultimo è, comunque, sottoposto al rispetto dei limiti indicati nella tabella allegata.

Nel caso in cui sussistano condizioni particolari del corpo ricettore è facoltà del Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55, prescrivere, in fase di autorizzazione, limiti inferiori a quelli indicati nella tabella, dandone adeguata motivazione nel provvedimento autorizzativo.

Art. 62 *Tempi di attuazione*

Gli adempimenti di cui agli articoli 60 e 61 della presente legge debbono essere rispettati nei seguenti termini:

a) nel caso di scarichi di nuovi insediamenti produttivi o nel caso di nuovi scarichi di insediamenti produttivi esistenti:

- la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 61 deve essere presentata prima dell'attivazione dello scarico;
- l'attivazione dello scarico, le cui caratteristiche debbono rispettare quanto previsto dall'articolo 60 e quanto indicato nell'autorizzazione, è subordinata all'ottenimento di quest'ultima.

- b) Nel caso di scarichi da nuovi insediamenti civili:
- la domanda di autorizzazione è da richiedere prima dell'utilizzo dell'insediamento ai sensi dell'articolo 61.
- c) Nel caso di scarichi da insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
- entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le caratteristiche dello scarico devono adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 60;
 - entro il termine di sessanta giorni deve essere presentata domanda di autorizzazione nel caso in cui non esista una precedente autorizzazione dello scarico o quando quest'ultima preveda caratteristiche difformi da quelle indicate nell'articolo 60, il Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55, ha facoltà, in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi esistenti, di concedere deroghe al termine di cui sopra qualora sussistano motivazioni tecniche documentate che impediscono il rispetto del suddetto termine.
- d) Nel caso di scarichi da insediamenti civili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di autorizzazione va presentata entro i successivi sei mesi qualora:
- lo scarico recapiti in corso d'acqua superficiale e non rispetti le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 60;
 - lo scarico recapiti nel suolo o nel sottosuolo.

Nel provvedimento autorizzativo conseguente saranno indicate le modalità ed i tempi di adeguamento previsti al primo comma.

SEZIONE III

REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI

Art. 63

Rifiuti solidi e liquidi

Con il termine di rifiuti si intendono quelle sostanze derivanti da attività umane che sono destinate all'abbandono o vengono abbandonate.

Ai fini dell'applicazione della normativa sui rifiuti sono da considerare tutte le sostanze solide e quelle liquide che non rientrano nell'ambito di competenza della Sezione II della presente legge e cioè i materiali liquidi o a prevalente componente liquida che, per proprie caratteristiche chimiche, non possono essere avviati allo scarico in conformità con le prescrizioni di legge.

Art. 64

Classificazione dei rifiuti

Ai fini della presente normativa i rifiuti vengono classificati in:

- a) rifiuti urbani: i rifiuti derivanti dagli insediamenti residenziali e civili in genere; i rifiuti giacenti sulle aree e sulle strade pubbliche e su quelle private soggette ad uso pubblico;
- b) rifiuti speciali: i rifiuti derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non rientrano nel caso indicato al successivo punto d);
- c) rifiuti tossici e nocivi: i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto b) che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato alla presente legge;
- d) rifiuti speciali assimilabili agli urbani:
 - i rifiuti, comunque non tossici e nocivi derivanti dalle attività di cui al punto b) che per quantità e qualità, sono compatibili con le modalità di smaltimento dei rifiuti urbani.

L'espressione di compatibilità di cui al precedente punto d) è demandata, nei casi dubbi, alla Commissione di cui all'articolo 55, su conforme parere degli enti gestori della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

La Commissione di cui all'articolo 55, è tenuta, ai fini dell'individuazione delle sostanze la cui presenza nei rifiuti li renda classificabili come tossici e nocivi e delle relative concentrazioni limite, di provvedere alla pubblicazione di appositi elenchi.

Art. 65 *Principi generali*

L'attività di smaltimento dei rifiuti, riguardante le fasi di raccolta, trasporto, deposito temporaneo, trattamento, deposito definitivo in discarica, deve essere svolta nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) è vietato lo scarico e l'abbandono incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private;
- b) ogni fase dello smaltimento dei rifiuti deve essere condotta in modo da non causare inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria, sia direttamente che in conseguenza di fenomeni naturali, precipitazioni, vento, e simili;
- c) è vietata la commistione tra i rifiuti classificabili ai sensi dei punti a), b), c) e d) dell'articolo 64;
- d) devono essere privilegiati i sistemi di trattamento e smaltimento che, in base a criteri tecnico-economici, consentono il riciclaggio, il riutilizzo o il recupero di materiali o energia dai rifiuti e i sistemi di raccolta differenziata;
- e) devono essere favoriti i sistemi in grado di limitare la produzione di rifiuti in genere e di quelli destinati a smaltimento in discarica.

Art. 66 *Smaltimento dei rifiuti urbani*

L'attività di smaltimento dei rifiuti urbani compete all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici che la esercita direttamente o mediante concessione ad enti o imprese specializzate.

Le modalità tecniche ed amministrative adottate dalla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici devono essere comunicate alla Commissione di cui all'articolo 55 entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione di cui all'articolo 55, esaminata la comunicazione, ha facoltà di prescrivere l'adozione di ulteriori accorgimenti tecnici, fissando un termine adeguato per provvedervi, qualora le modalità comunicate comportino rischi per la salute o per l'ambiente.

Art. 67 *Smaltimento dei rifiuti speciali*

L'attività di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi compete al produttore del rifiuto che la esercita direttamente o attraverso conferimento ad enti o imprese specializzate.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo dei rifiuti sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto di quanto previsto al punto b) dell'articolo 65.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascun produttore di rifiuti speciali deve dichiarare, per iscritto, alla Commissione di cui all'articolo 55 i dati organizzativi, quantitativi e qualitativi relativi alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti.

Nella dichiarazione devono comunque essere presenti le seguenti informazioni:

- attività dell'azienda e luogo di produzione;
- tipologia dei rifiuti prodotti;
- quantitativi annui di rifiuti prodotti;
- modalità tecniche adottate per il deposito in azienda;
- quantitativi massimi previsti in deposito temporaneo in azienda;
- modalità di smaltimento, imprese utilizzate, destinazione finale dei rifiuti.

Il Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55, ha facoltà di prescrivere, fissando adeguato termine, l'adozione di ulteriori accorgimenti tecnici o modalità di manipolazione dei rifiuti.

Eventuali variazioni rispetto alle informazioni indicate nella prima dichiarazione devono, a cura del produttore del rifiuto, essere comunicate alla Commissione di cui all'articolo 55 immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui si attuano.

Art. 68

Autorizzazioni

Chiunque esercita l'attività di trasporto, deposito provvisorio in luoghi diversi dal luogo di produzione dei rifiuti, trattamento, stoccaggio definitivo in discarica, deve essere autorizzato.

Alla domanda di autorizzazione, da inviare al Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55, deve essere allegata una relazione tecnica riguardante le modalità adottate nella manipolazione dei rifiuti, la tipologia ed i quantitativi di questi ultimi, i presidi previsti ai fini di impedire i rischi di inquinamento dell'ambiente.

Nel caso delle discariche e dei depositi provvisori devono inoltre fornirsi tutte le informazioni relative alla caratterizzazione del sito, alla durata di esercizio, ai piani di emergenza e di dismissioni a termine esercizio.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a) entro novanta giorni per le attività già in essere all'entrata in vigore della presente legge;
- b) per le nuove attività la domanda di autorizzazione deve essere presentata preventivamente all'esercizio dell'attività, quest'ultimo è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione.

Art. 69

Norme tecniche

La Commissione di cui all'articolo 55 è tenuta ad emanare norme tecniche atte ad uniformare l'attività di smaltimento dei rifiuti ed a fornire i requisiti minimi necessari per il contenimento dell'impatto ambientale connesso con lo svolgimento della suddetta attività.

SEZIONE IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI AERIFORMI

Art. 70

Definizioni

Ai fini della presente normativa si intende per:

- a) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che può causare inquinamento atmosferico;
- b) impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso utilizzato per la produzione di beni o di servizi, che genera emissioni aeriformi;
- c) emissione convogliata: la corrente aeriforme, prelevata da un ambiente che è o può essere, rilasciata in atmosfera tramite una canalizzazione;
- d) limite di emissione: il valore massimo di concentrazione accettabile allo sbocco della canalizzazione di evacuazione dell'emissione convogliata;
- e) emissione diffusa: una emissione non convogliata nè tecnicamente convogliabile;
- f) aria falsa: flusso d'aria mescolato alla corrente aeriforme inquinata al solo fine di ridurre la concentrazione di inquinanti all'emissione.

Art. 71

Limiti alle emissioni

La disciplina delle emissioni convogliate è basata sul rispetto dei limiti in emissione indicati nell'allegato alla presente legge, con le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli.

I limiti di cui all'Allegato "B3" non si applicano nel caso di impianti termici utilizzati esclusivamente per il riscaldamento degli ambienti, provvisti di specifica certificazione di collaudo.

Art. 72

Convogliamento delle emissioni

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere convogliate. E' vietata l'introduzione di aria falsa nel sistema di convogliamento delle emissioni.

Il terminale della canalizzazione di convogliamento delle emissioni, allo sbocco in atmosfera, deve essere posizionato in modo da consentire un'adeguata dispersione degli inquinanti nell'atmosfera prima della loro ricaduta al suolo o sugli edifici circostanti. La direzione di sbocco della canalizzazione deve essere verticale, salvo quando diversamente autorizzato.

Art. 73

Integrazioni ed aggiornamento dei limiti

Alla Commissione di cui all'articolo 55 della presente legge, su proposta del Servizio di Igiene Ambientale, è demandata la facoltà di provvedere alla pubblicazione di elenchi di sostanze chimiche con l'indicazione dell'afferenza ad una delle cinque categorie di cui all'allegato.

Alla Commissione è demandata inoltre la facoltà di emanazione di limiti specifici per singole attività industriali o per singoli composti chimici, anche in deroga a quelli di cui all'allegato, quando sussistano adeguate motivazioni che giustificano la deroga.

Art. 74

Adeguamento degli impianti esistenti

Gli impianti esistenti alla pubblicazione del presente Testo Unico, le cui emissioni superano i limiti di cui all'allegato o quelli successivamente stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 55, devono essere adeguati ai limiti entro i seguenti termini:

- a) le emissioni che superano i limiti per le sostanze di cui alle categorie n.1 e n.2 devono essere adeguate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge;
- b) le emissioni che superano di tre o più volte i limiti per le sostanze di cui alle categorie n.3, n.4 e n.5 devono essere adeguate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge;
- c) le emissioni che superano i valori limite per le sostanze di cui alle categorie n.3, n.4 e n.5 devono essere adeguate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75

Autorizzazione di nuovi impianti

L'esercizio di un nuovo impianto che produce emissioni o l'attivazione di una nuova emissione in un impianto esistente sono vincolati all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni.

Allo scopo, il titolare dell'impianto deve presentare domanda di autorizzazione al Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55 corredata di una relazione tecnica nella quale siano, comunque, riportate le seguenti informazioni:

- tipologia della lavorazione, fonte di emissione;
- sistema di convogliamento
- quantità e qualità dell'emissione;
- tecnologia di trattamento adottata;
- frequenza e durata dell'emissione.

Nel provvedimento autorizzativo la Commissione di cui all'articolo 55, su proposta del Servizio di Igiene Ambientale, fissa i limiti di emissione che possono essere superiori a quelli indicati nell'allegato o a quelli emanati ai sensi dell'articolo 73 per impianti funzionanti meno di 2200 ore/anno, sulla base di criteri di proporzionalità.

Art. 76

Autorizzazione di impianti esistenti

I titolari degli impianti esistenti alla data di pubblicazione della presente legge devono presentare domanda di autorizzazione al Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55 entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata di una relazione tecnica riportante tutte le informazioni necessarie a definire compiutamente le emissioni ed i punti di emissione e, comunque, quanto previsto in merito dall'articolo 75.

Qualora le emissioni rientrino nei casi previsti dall'articolo 74, fermi restando i termini in esso indicati, la relazione tecnica deve contenere anche le informazioni sui tempi e sulle modalità adottate per l'adeguamento.

Il Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55, esaminata la domanda, può prescrivere l'adozione di ulteriori accorgimenti tecnici, fissando un congruo termine per l'adeguamento.

Il Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55 provvede, entro il termine di trecentosessanta giorni dalla presentazione della domanda, alla esplicita autorizzazione soltanto nel caso in cui questa preveda l'adozione di accorgimenti tecnici diversi da quelli descritti nella documentazione presentata dal titolare dell'impianto.

Trascorso il termine di trecentosessanta giorni dalla presentazione della domanda ed in mancanza di comunicazioni da parte del Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55 l'emissione si intende autorizzata.

SEZIONE V

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI TERMICI E DAI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 77

Campo di applicazione

La presente sezione determina la normativa a cui è sottoposto l'esercizio degli impianti termici utilizzati esclusivamente per il riscaldamento degli ambienti, alimentati con combustibili fossili solidi o liquidi a ciclo continuo od intermittente, nonché l'esercizio dei mezzi motorizzati che diano luogo ad emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas ed odori di qualsiasi tipo, atti ad alterare le normali condizioni di qualità dell'aria e a costituire disagio o pregiudizio, diretto od indiretto, alla salute dei cittadini e danni ai beni pubblici o privati.

Art. 78

Competenze della Commissione per la Tutela Ambientale e del Collegio Tecnico

Alla Commissione per la Tutela Ambientale competono:

- l'esame ed il conseguente parere in merito a qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico;
- la promozione di studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico.

Al Collegio Tecnico competono:

- il censimento degli impianti termici sottoposti alle norme della presente sezione;
- la fissazione dei limiti e dei parametri di ammissibilità delle emissioni in atmosfera derivanti dalle sorgenti di cui all'articolo 77.

Art. 79

Installazione degli impianti termici

Ogni impianto termico di potenzialità superiore a 35 Kw nonché i locali e le relative installazioni devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento secondo le disposizioni stabilite nelle norme di esecuzione della presente legge.

Ai fini della applicazione del precedente comma, nel caso di più focolari installati nella stessa centrale termica, per potenzialità dell'impianto si intende la somma delle potenzialità di ciascun focolare.

Art. 80

Approvazione degli impianti termici

Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 79, ma avente potenzialità superiore ai 120 Kw, o per la trasformazione od ampliamento di un impianto preesistente, che a seguito degli interventi rientri nella potenzialità sopraindicata, il proprietario o possessore dovrà presentare al Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55 domanda di autorizzazione corredata di un progetto particolareggiato dell'impianto secondo le modalità previste dalla normativa di esecuzione della presente legge. Il Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55 approva il progetto solo dopo aver constatato la corrispondenza dell'impianto alla normativa vigente.

Art. 81

Collaudo degli impianti

Entro quindici giorni dalla ultimazione dei lavori di installazione, ampliamento o trasformazione di un impianto termico avente potenzialità superiore ai 120 Kw, l'utente dovrà farne denuncia al Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55, indicando la potenzialità in Kw e gli estremi di approvazione del prescritto progetto.

Il Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55 incaricherà il Servizio di Igiene Ambientale di provvedere alla verifica della corrispondenza dell'impianto al progetto approvato ed alla normativa vigente.

Art. 82

Combustibili consentiti

Per i combustibili ammessi per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 79 valgono le condizioni indicate nell'Allegato "B4" alla presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di prodotti combustibili dovranno certificare, con apposito documento o sulla stessa fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del prodotto venduto in modo che possa essere classificato ai sensi del presente articolo e dell'Allegato "B4".

Art. 83

Condizioni degli impianti termici

Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea in modo da assicurare una combustione più prossima possibile alla combustione completa ed in modo da evitare i danni, i disagi ed i pregiudizi di cui all'articolo 77 della presente legge.

I fumi ed in genere le emissioni che gli impianti termici scaricano in atmosfera saranno controllati dal Servizio Igiene Ambientale sulla base delle disposizioni e dei limiti delle materie inquinanti che verranno stabiliti dalla normativa di applicazione della presente legge.

Art. 84

Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici

Il personale tecnico, addetto alla conduzione di un impianto termico avente una potenzialità superiore a 240 Kw, deve essere munito di patentino di abilitazione rilasciato dal Centro di Formazione Professionale al termine di un corso per la conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Con decreto reggenziale, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno fissate le norme relative alla formazione dei corsi, le modalità di ammissione, la durata degli stessi, i programmi e le norme concernenti gli esami.

Con cadenza decennale il Centro di Formazione Professionale provvede a revisionare i patentini di abilitazione alla conduzione degli impianti termici.

Il patentino diventa obbligatorio entro un anno dalla emanazione del decreto di cui al secondo comma. Presso il Servizio Igiene Ambientale è a tal fine costituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Art. 85

Vigilanza sull'installazione ed il funzionamento degli impianti termici

La vigilanza sugli impianti termici, sulla installazione, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuato dal Servizio Igiene Ambientale che è tenuto a procedere a sopralluoghi ed a prelievo di campioni di combustibile.

I campioni di combustibile prelevati devono essere sottoposti ad esami ed analisi presso i laboratori del Servizio Igiene Ambientale ovvero presso laboratori all'uopo autorizzati dallo stesso Servizio Igiene Ambientale.

Quando risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge o dalle norme di esecuzione il Servizio Igiene Ambientale entro quindici giorni comunica il fatto al responsabile dell'impianto termico mediante lettera raccomandata, allegando il risultato delle analisi.

Nei quindici giorni successivi alla notifica dei risultati delle analisi l'utente può presentare domanda di ripetizione delle procedure di prelievo e analisi dei campioni. A ciò provvede il Servizio Igiene Ambientale nei modi indicati al comma precedente.

L'onere della ripetizione della procedura di analisi è a totale carico dell'utente.

Art. 86

Veicoli a motore

1°- I veicoli a motore non debbono produrre emissioni inquinanti oltre i limiti fissati dalla normativa di applicazione della presente legge.

Per i veicoli a motore a combustione interna, ciclo otto o Diesel, deve essere limitata l'emissione di prodotti tossici comunque nocivi o molesti. A tal fine, su proposta della Commissione di cui all'articolo 55, potrà essere resa obbligatoria con decreto reggenziale l'applicazione ai veicoli con motore a combustione interna di quei dispositivi che saranno ritenuti efficaci ad una sensibile riduzione della tossicità dei gas di scarico, secondo le direttive CEE.

Con decreto reggenziale saranno date disposizioni sulla revisione dei veicoli diretta ad accertare l'eliminazione delle cause di emissioni superiori ai limiti.

Art. 87

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Chiunque intenda ottenere le autorizzazioni di cui al presente Capo dovrà presentare richiesta in carta legale indirizzata al Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55.

Tale richiesta sarà inoltrata al protocollo del Servizio Igiene Ambientale che rilascerà ricevuta della avvenuta presentazione.

La richiesta dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dalla presente legge.

Al Servizio Igiene Ambientale è affidata l'istruttoria della pratica.

Ove venga riscontrata la carenza di documentazione di atti prescritti essi dovranno tempestivamente essere richiesti all'interessato assegnando un tempo per la loro consegna non inferiore a dieci giorni. La richiesta di integrazione può essere effettuata una sola volta.

Per effetto della richiesta di integrazione della pratica il termine di cui al Capo successivo è prolungato di un numero di giorni pari a quello assegnato al richiedente per la integrazione della pratica.

E' fatto assoluto divieto di aggravare il procedimento con la richiesta di pareri o documentazione non prescritti dalle norme del presente Capo .

Ove, decorso il termine prescritto o eventualmente prorogato con motivata o giustificata istanza del richiedente, i documenti non vengano presentati, il parere sarà formulato sulla base dei documenti esistenti.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Servizio Igiene Ambientale dovrà formulare il parere motivato e trasmetterlo, unitamente a tutta la documentazione acquisita, al Collegio Tecnico di cui al settimo comma dell'articolo 55 che entro i successivi quarantacinque giorni dovrà notificare all'interessato le decisioni assunte.

Nel caso di provvedimento negativo deve essere data ampia motivazione delle ragioni del diniego onde consentire, se possibile, la modificazione delle caratteristiche dello scarico o in ogni caso il ricorso giurisdizionale.

Nell'esercizio della loro funzione i membri del Collegio Tecnico di cui all'articolo 55 assumono le stesse responsabilità e doveri stabiliti per i pubblici dipendenti.

SEZIONE VI

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 88

Vigilanza e controlli

Al Servizio Igiene Ambientale compete la vigilanza sull'applicazione di questa e delle altre leggi e norme di legge sulla tutela dell'ambiente naturale ed in particolare il controllo sull'osservanza dei limiti di accettabilità imposti e delle procedure stabilite.

Il Servizio procede di propria iniziativa ovvero su richiesta o su segnalazione d'ogni altro organismo pubblico o delle organizzazioni di categoria o di privati, avvalendosi, se necessario, della Polizia Civile e della Gendarmeria, tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Commissione di cui all'articolo 55.

Esso in tal modo è tenuto a promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni, emanare disposizioni immediatamente esecutive. Può richiedere all'autorità giudiziaria di adottare provvedimenti cautelari per interrompere od assicurare la prova di attività dannose e pericolose per l'ambiente naturale, compreso il sequestro di impianti, merci e documenti.

Il Servizio Igiene Ambientale impone prescrizioni ed emana disposizioni mediante ordinanza motivata. Contro tali ordinanze è ammesso ricorso al Collegio Tecnico previsto al settimo comma dall'articolo 55.

Il ricorso, che deve essere presentato entro quindici giorni, non sospende l'esecuzione dell'ordinanza salvo contrario provvedimento dell'organismo adito, per particolari e straordinari motivi.

Il Collegio Tecnico, sentite le parti e svolti gli accertamenti del caso, può confermare o annullare l'ordinanza ovvero modificarla anche più volte.

Il Collegio Tecnico decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 89

Reati previsti dal Codice Penale. Rinvio

Il deterioramento colposo dell'ambiente naturale è punito dall'articolo 249 del Codice Penale.

Le false dichiarazioni rese da privati alla Commissione, al Collegio Tecnico di cui all'articolo 55 e al Servizio Igiene Ambientale in atti previsti dalla presente legge realizzano il misfatto punito dall'articolo 297 del Codice Penale.

Art. 90

Sanzioni

Chiunque non ottempera alle disposizioni, impartite dal Servizio Igiene Ambientale mediante ordinanza emessa con il potere di controllo attribuitogli dalla presente legge, è punito con l'arresto di secondo grado previsto dall'articolo 83 del Codice Penale. In luogo della pena detentiva può applicarsi quella della multa a lire di cui all'articolo 83 del Codice Penale ovvero quella della multa a giorni di secondo o terzo grado prevista dall'articolo 85 dello stesso Codice, se l'illecito risulta particolarmente lieve e l'ordinanza del Servizio Igiene Ambientale è stata esattamente eseguita prima della formale contestazione del reato da parte dell'autorità giudiziaria.

Quando non costituisce più grave reato, ogni inosservanza di questa legge e dei conseguenti decreti reggenziali è punita con l'arresto o con la multa a giorni di primo grado di cui rispettivamente agli articoli 83 e 85 del Codice Penale.

Art. 91

Circostanze particolari di aggravamento

Le pene previste dall'articolo precedente sono aumentate di un grado se dal fatto deriva l'immissione nell'ambiente naturale di sostanze vietate ed in particolare:

A - Per gli scarichi idrici, in ordine di maggior gravità :

- a) scarico da insediamenti produttivi con supero dei limiti relativi ai parametri compresi dal n. 10 al n.27 della tabella Allegato "B" (colonne A e B) allegata alla presente legge;
 - b) scarico da insediamenti produttivi con supero dei limiti di cui alla colonna A della tabella;
 - c) scarico da insediamenti produttivi con supero dei limiti di cui alla colonna B della tabella.
- B - Per i rifiuti solidi e liquidi: abbandono, scarico o deposito incontrollato di:

- a) rifiuti tossico nocivi;
- b) rifiuti speciali;
- c) rifiuti urbani.

Il giudice può applicare la pena del grado superiore se il fatto consiste nell'esercizio di un nuovo impianto in assenza o in difformità dell'autorizzazione prescritta o nel mancato adeguamento, nei termini stabiliti, di un impianto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'uso del potere discrezionale previsto nei commi precedenti il giudice applica la pena secondo i criteri stabiliti dal Codice Penale e tiene conto in particolare della gravità del reato desunta dalla qualità e quantità delle sostanze inquinanti trattate ed eventualmente immesse nell'ambiente naturale ovvero dalla rilevante entità o particolare tenuità del danno o pericolo di danno all'ambiente stesso.

Art. 92

Recidiva

In caso di recidiva alle pene previste dagli articoli precedenti si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione da tre a novanta giorni della attività d'impresa nell'esercizio della quale il reato sia stato commesso. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso per due volte il medesimo reato contro l'ambiente naturale.

Art. 93

Norme procedurali

Ricevuta la denuncia e svolti tutti gli opportuni accertamenti il Commissario della Legge ordina la cessazione delle attività svolte in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente naturale. Con decreto immediatamente esecutivo adotta i provvedimenti cautelari del caso, compreso il sequestro di impianti, merci e documenti. Il sequestro può essere disposto anche a scopo probatorio.

Il decreto indica in maniera specifica gli elementi di prova sui quali si basa e l'oggetto della tutela può essere revocato dallo stesso Commissario della Legge ovvero modificato anche più volte secondo le necessità contingenti.

Quando sono pregiudiziali all'accertamento del reato indagini tecniche o scientifiche, la prescrizione del reato rimane sospesa per tutto il periodo necessario a definire tali indagini ma il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi.

A garanzia dell'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie per inosservanza della presente legge il giudice può ordinare d'ufficio l'iscrizione anticipata o il sequestro previsti dall'articolo 145 del Codice Penale.

Art. 94

Persone giuridiche

Quando si procede a carico dei rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di persona giuridica per reato contro l'ambiente naturale, la persona giuridica assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'adempimento dell'obbligazione di cui

all'ultimo comma dell'articolo 246 e all'ultimo comma dell'articolo 249 del Codice Penale nonché delle altre obbligazioni conseguenti alla condanna. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti, e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica.

SEZIONE VII

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 95

Finalità della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

La Valutazione di Impatto Ambientale costituisce uno speciale mezzo di controllo del rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e dei piani che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia.

Art. 96

Interventi soggetti alla V.I.A.

Sono soggetti alla V.I.A.:

- 1) gli strumenti di pianificazione attuativa;
- 2) i viadotti, i ponti e svincoli viari;
- 3) gli impianti di depurazione, discariche e depositi di materiale inerte e simili;
- 4) le cave ed in genere ogni attività estrattiva che comporti una modifica visibile del territorio;
- 5) i depositi e gli impianti di stoccaggio dei rottami;
- 6) le piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette;
- 7) gli impianti meccanici di risalita e le teleferiche;
- 8) le ferrovie ;
- 9) gli aeroporti, le autostrade, le superstrade e le principali arterie di collegamento;
- 10) i complessi commerciali di vendita, direzionali e residenziali, produttivi, non compresi in zone a Piano Particolareggiato, che comportino una superficie utile superiore a 3.000 mq.;
- 11) le briglie, le dighe, le tombinature e le modifiche dei corsi d'acqua;
- 12) movimentazioni di terreno con sterri e riporti di altezza superiore a 10 ml.;
- 13) tutti gli interventi edilizi in zona agricola previsti dalle normative vigenti in materia di agricoltura nonché dall'articolo 21 della Legge 13 novembre 1991 n.140 e dall'articolo 43 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e la ristrutturazione di quelli esistenti e comunque ogni altro intervento in detta zona che superi i 35 mq. di superficie utile.

Art. 97

Contenuto del controllo della V.I.A.

L'impatto ambientale, fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni derivanti da altre fonti, viene valutato in rapporto ai suoi effetti sull'ambiente naturale, sul paesaggio, sul traffico, sul suolo, sull'aria, sull'acqua, sul clima, sul patrimonio culturale.

Art. 98

Il procedimento della V.I.A.

Nei casi in cui la V.I.A. è prescritta debbono essere allegate al progetto di realizzazione dell'intervento uno o più relazioni di tecnici specializzati nei settori di pertinenza che attestino lo studio degli effetti dell'intervento sotto i profili di cui al precedente articolo 97.

La Commissione Urbanistica valuta l'intervento:

- a) avvalendosi, se del caso, di tecnici specializzati nei settori di pertinenza;
- b) richiedendo pareri agli uffici competenti;
- c) richiedendo al proponente ulteriori elementi informativi e valutativi;
- d) promuovendo, nei casi di particolare rilevanza, udienza pubblica;
- e) provvedendo, nel termine conclusivo di giorni sessanta dalla presentazione del progetto, alla notifica della conseguente deliberazione al proponente ed alla affissione della medesima presso l'Ufficio Urbanistica.

Tale deliberazione è vincolante in sede di esame del progetto a fini urbanistici ed edilizi.

La deliberazione di V.I.A. relativa ai Piani Particolareggiati viene adottata dalla Commissione Urbanistica contemporaneamente alla approvazione in seconda lettura del piano stesso.

CAPO IV LA DISCIPLINA DELL'EDILIZIA

SEZIONE I NORME IGIENICHE

Art. 99 *Classificazione dei locali*

Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita e la permanenza delle persone:

- A1: a) soggiorni, zone pranzo, cucine, camere da letto in edifici di abitazione individuale o collettiva;
- b) aule scolastiche, camere di albergo e pensioni.

Sono locali di lavoro quelli dove si svolge l'attività delle persone:

- A2: a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, bar, ristoranti, locali mensa, uffici, studi aperti al pubblico, gabinetti medici e sale di lettura;
- b) laboratori scientifico-tecnici;
- c) officine meccaniche, laboratori industriali e artigianali, cucine collettive;
- d) parte di garage non destinati al solo posteggio delle macchine, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- e) magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia;
- f) allevamento di animali.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata:

- S1: a) servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva, negli alberghi, nelle pensioni, servizi igienici negli edifici di cura e ospedalieri e nei complessi scolastici e di lavoro;
- b) scale che collegano più di due piani;
- c) lavanderie e stenditoi;
- S2: a) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i mq 12 di superficie o ml 8 di lunghezza;
- b) magazzini e depositi in genere;
- c) garage di solo posteggio;
- d) salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza;
- e) cantine;

- S3: a) disimpegni inferiori a 10 mq;
 b) ripostigli e magazzini inferiori a 8 mq;
 c) vani scala colleganti solo due piani;
 d) salette macchine con funzionamento automatico.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dalla Commissione Urbanistica su proposta dell'Ufficio Urbanistica.

Art. 100

Illuminazione e ventilazione dei locali

Di norma le aperture per l'illuminazione e la ventilazione degli ambienti devono avere dimensioni proporzionali alla superficie degli ambienti stessi e non inferiore ai rapporti di cui al terzo comma del presente articolo.

Ai fini del dimensionamento delle aperture si dovrà tenere conto delle superfici illuminanti (Si), pari all'area netta delle parti vetrate, e della superficie ventilante (Sv), pari all'area netta delle superfici apribili.

Le parti vetrate che si trovino ad altezza inferiore a m.0,60 non devono essere conteggiate ai fini delle misure della superficie illuminante (Si). Le superfici illuminanti e ventilanti minime in rapporto alla superficie in pianta del locale, sono:

	SI	SV
Per i locali di Categoria A.1a)	1/10	1/20
Per i locali di Categoria A.1b)	1/10	1/20
Per i locali di Categoria A.2a)	1/10	1/20
Per i locali di Categoria A.2b)	1/10	1/20
Per i locali di Categoria A.2c)	1/10	1/20
Per i locali di Categoria A.2d)	1/20	1/25
Per i locali di Categoria A.2e)	1/10	1/20

Qualora la massima profondità dei locali, misurata perpendicolarmente al piano della parete occupata da finestre, sia superiore al doppio dell'altezza interna netta la superficie illuminante dovrà essere proporzionalmente aumentata.

Le scale che collegano più di due piani devono essere munite di lucernario con apertura di ventilazione la cui superficie sia pari a mq 0,40 per ogni piano servito, compreso il piano terreno.

I locali di categoria S1 possono essere privi di illuminazione naturale e di aperture di ventilazione sull'esterno purchè dotati di adeguato impianto di aspirazione come indicato nell'Allegato "A". Tale allegato potrà essere aggiornato tramite decreto reggenziale.

Per tutti i locali, ad esclusione di quelli destinati a funzioni abitative permanenti A.1a - A.1b, la integrazione o sostituzione della ventilazione ed illuminazione naturale con idonei impianti tecnologici verrà regolamentata tramite apposito decreto reggenziale da emanarsi entro l'entrata in vigore della presente legge.

Lo schema degli impianti deve essere allegato alla richiesta di concessione ed essere elaborato in conformità all'Allegato "A".

Il rilascio del certificato di conformità ed abitabilità di cui all'articolo.174 è subordinato al collaudo favorevole dell'impianto eseguito da tecnico abilitato.

Art. 101

Requisiti relativi al dimensionamento dei locali

L'altezza media dei locali destinati alla residenza o ad altri usi che prevedono la presenza continuativa di persone non deve essere minore di m.2,70.

La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finito non deve comunque essere inferiore a m.2,20.

L'altezza media può essere ridotta a m.2,40 nelle mansarde, nei servizi igienici degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati a disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale.

Può essere autorizzata una altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengono altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani e quando comunque non si modifichino gli usi preesistenti.

La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere inferiore a m.2,20; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.

Nei casi di soppalchi affacciati direttamente sul locale sottostante, costituenti pertanto con quest'ultimo un unico vano, la relativa superficie si considera abitabile qualora il rapporto tra il volume dell'ambiente e la superficie è almeno pari a m.3,00, fermo restando quanto previsto al precedente comma.

I locali destinati ad attività produttive e commerciali dovranno avere altezza minima pari a m.3,00.

SEZIONE II

NORME DI ORNATO

Art.102

Estetica delle costruzioni e obbligo di manutenzione degli edifici esistenti

L'aspetto esterno delle costruzioni di qualsiasi natura deve rispondere a requisiti di ordine e di decoro, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee e dei volumi quanto ai materiali impiegati. Nelle nuove costruzioni l'impianto antenna TV deve essere centralizzato.

I proprietari dei fabbricati sono obbligati a mantenere in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza i prospetti e i fronti interni riguardo agli intonaci, alle tinteggiature dei muri, agli infissi ed alle vernici.

Sono obbligati altresì a togliere, nel più breve tempo, qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente vi sia fatto anche da altri. L'Ufficio Urbanistica è tenuto a disporre le riparazioni necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti dei fabbricati in contrasto con le disposizioni precedenti, a spese del proprietario quando questi, regolarmente diffidato, non vi provveda nei termini prefissatigli.

Art. 103

Tinteggiature e rivestimenti dei fabbricati

E' vietata l'applicazione ai prospetti dei fabbricati di tinte che offendano l'estetica ed il decoro civico, avuto riguardo alla natura dell'edificio da tinteggiare ed alle caratteristiche della località nella quale esso sorge.

Se richiesto dall'Ufficio Urbanistica, prima dell'esecuzione delle tinteggiature o dell'apposizione dei materiali di rivestimento, - sia delle nuove che delle vecchie costruzioni -, gli interessati dovranno eseguire campioni sul posto i quali, debitamente approvati, dovranno rimanere in essere sul fabbricato fino all'ultimazione delle opere relative alle facciate.

Interventi di tinteggiatura possono essere prescritti dall'Ufficio Urbanistica in presenza di palese indecoroso stato di conservazione delle medesime e nei casi in cui lo stato delle tinte e di

degrado degli intonaci sia tale da compromettere la conservazione dei prospetti, degli ornati e delle strutture. Per gli edifici di nuova costruzione la tinteggiatura dovrà essere prevista nella richiesta di concessione.

Le richieste per gli interventi relativi ai manufatti o immobili con valori di monumento individuati come previsto dall'articolo 199 dovranno essere corredati degli estremi catastali, del rilievo delle facciate in scala 1:100, da fotografie a colori formato 13x18 montate su cartoncino che presentino l'insieme dell'edificio inserito nell'ambiente circostante in tutte le sue parti esterne, su strada o cortile, ed i particolari decorativi nonché della campionatura delle tinte da effettuare su pannelli 21x31.

Per gli interventi di cui al comma precedente l'Ufficio Urbanistica può disporre sopralluoghi ovvero richiedere supplementi di documentazione consistenti in rilievi di dettaglio, calchi, saggi, campionatura sul posto, scelta di materiali e di metodi particolari di intervento.

Art. 104

Verde esistente in zone edificabili

Al fine di salvaguardare il patrimonio arboreo in aree edificabili si applicano le prescrizioni del presente articolo. Nel caso in cui, per realizzare costruzioni, occorra abbattere alberi ad alto fusto sottoposti a tutela ai sensi delle normative vigenti che abbiano il tronco, misurato alla altezza di un metro dal terreno, di diametro non inferiore a cm.15, l'abbattimento dovrà essere autorizzato nel contesto della concessione od autorizzazione relativa all'intervento edilizio ed il richiedente dovrà sottoscrivere atto di obbligazione a ripiantare altro albero con tronco, misurato come sopra, di diametro non inferiore a cm.10. Nel caso in cui il diametro del nuovo tronco sia pari od inferiore alla metà di quello dell'albero preesistente i nuovi alberi dovranno essere impiantati in numero doppio rispetto a quello degli alberi da abbattere, su indicazione dell'Ufficio Agrario e Forestale.

SEZIONE III

ARREDO URBANO

Art. 105

Tabelle stradali e numeri civici

All'Azienda Autonoma di Stato di Produzione compete la numerazione degli edifici e la collocazione delle tabelle stradali e dei numeri civici sui muri esterni e recinzioni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili. In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere ricostruiti o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare all'Azienda Autonoma di Stato di Produzione i numeri civici degli ingressi che saranno soppressi.

Art. 106

Indicazioni di pubblico interesse ed apparecchi relativi a servizi pubblici

L'Amministrazione ha facoltà di collocare e fare collocare, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura le indicazioni di pubblico interesse e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

SEZIONE IV

INSEGNE, SEGNALETICA ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 107*Esposizioni - divieti e limiti*

E' vietata l'esposizione di vetrine, cartelli pubblicitari, insegne e merci di qualsiasi genere sulle mura castellane, sugli edifici pubblici, sugli alberi e nei luoghi di interesse panoramico. Sui muri e sul suolo pubblico in genere l'esposizione può essere effettuata esclusivamente secondo le modalità e nei limiti prescritti dalla presente sezione.

Art. 108*Autorizzazione*

Qualsiasi forma di pubblicità ed occupazione di suolo pubblico inerenti il settore della presente sezione deve essere autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.

Art. 109*Formalità per ottenere l'autorizzazione*

Le domande, da presentare presso l'Ufficio Urbanistica, dovranno contenere i seguenti documenti:

- a) n.3 copie di progetto;
- b) relazione tecnica con indicazione della via e numero civico;
- c) fotografie in numero sufficiente alla identificazione generale della esposizione richiesta;
- d) richiesta di autorizzazione in carta da bollo del titolare di licenza dove si evidenzia l'impegno dello stesso ad osservare le norme tecniche e le vigenti leggi in materia;
- e) planimetria catastale 1:1000 evidenziata, partita catastale e codice operatore economico;
- f) domanda di autorizzazione e scheda sinottica fornita assieme alla cartella;
- g) eventuale documentazione comprovante il titolo di concessione in uso del suolo pubblico, rilasciato dal Congresso di Stato.

Sarà esaminata la superficie espositiva risultante dagli elaborati grafici.

Art. 110*Classificazione pubblicità*

Le esposizioni pubblicitarie sono così classificate:

A - Pubblicità ordinaria.

E' pubblicità ordinaria soltanto quella effettuata mediante la vetrina di negozio, incorporata nelle vetrine, porte e finestre, dei singoli esercizi. Più in generale è ordinaria l'esposizione posta all'interno del negozio e visibile dall'esterno, collocata all'interno della soglia del locale sede di esercizio.

B - Pubblicità straordinaria.

E' straordinaria la pubblicità effettuata all'esterno dell'esercizio mediante vetrine mobili, pannelli, cartelli, altri espositori collocati sulla pubblica via oppure su suolo privato oppure ancora fissati ai muri esterni dell'esercizio, collocati al di fuori della soglia del locale sede di esercizio.

C - Insegne non luminose.

E' la pubblicità effettuata mediante cartelli, insegne, scritte, immagini pubblicitarie di tipo non luminoso, collocati al di fuori della soglia del locale sede d'esercizio.

D - Insegne luminose ed illuminate.

E' la pubblicità effettuata mediante cartelli, insegne, scritte, immagini pubblicitarie di tipo luminoso e illuminate, sia incorporate nelle vetrine che collocate al di fuori della soglia del locale sede di esercizio.

E - Pubblicità straordinaria provvisoria ed occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' quella effettuata per brevi periodi di tempo ed in occasioni particolari.

Il deposito di merci all'esterno dei negozi è vietato.

La pubblicità provvisoria, striscioni, manifesti e simili, verrà denunciata presso l'Ufficio Affissioni che ne cura la gestione.

L'occupazione provvisoria di suolo pubblico, circo, giostre, manifestazioni sportive, culturali, e simili, verrà denunciata presso l'Ufficio di Polizia Civile che ne cura la gestione.

Il controllo della suddetta pubblicità e occupazione di suolo pubblico sarà effettuato a cura della Polizia Civile.

La pubblicità provvisoria è ammessa unicamente per manifestazioni e per un periodo non superiore a quindici giorni, salvo eventuali deroghe rilasciate dal Congresso di Stato per manifestazioni di interesse pubblico.

Art. 111

Esposizione straordinaria

L'esposizione straordinaria è consentita per una superficie con limite massimo di mq.6 per qualsiasi attività commerciale svolta in territorio e di mq.8 per le attività commerciali svolte nei chioschi.

Per edifici con più attività commerciali non si dovrà superare complessivamente 1/8 della facciata.

Art. 112

Espositore esterno

Per ogni attività può essere autorizzato l'uso di un solo rullo espositore esterno il quale non deve costituire in modo alcuno ingombro alla viabilità, non deve superare i 60 cm. di diametro e deve essere situato in stretta aderenza al muro del negozio o del chiosco.

Nei casi di attività situate in prospicienza di strade di larghezza inferiore ai 4 mt. potrà essere autorizzato unicamente l'uso di un rullo non sostenuto da piedistallo ma da appositi sostegni snodabili o smontabili inseriti nel muro dell'immobile sede dell'attività.

Art. 113

Chioschi

Per i chioschi di miscita possono essere autorizzate, oltre i limiti di cui all'articolo 111, esposizioni distaccate dal corpo del chiosco come frigo-gelati, distributori birra, granite e simili, per un massimo di n.3 elementi e comunque che non occupino un'area maggiore di mq.4.

Nel rispetto del limite massimo di mq.8 di cui all'articolo 111 per i chioschi adibiti all'esercizio della licenza turistica possono essere autorizzati espositori e vetrine in appendice o distaccate in numero non superiore a due accorpamenti e comunque che non occupino un'area superiore a 4 mq.

Le vetrine e mostre in genere usate per pubblicità straordinaria devono essere costruite in legno, ferro, in cristallo, possono essere semincassate nei muri o ad essi aderenti; in nessun caso devono sporgere più di 30 cm., se prospicienti strade di mt. 4 di larghezza o di larghezza superiore, e di 20 cm., se prospicienti strade di larghezza inferiore di 4 mt.; non possono superare in altezza l'architrave della porta del negozio o il tetto del chiosco ed il loro limite inferiore deve trovarsi ad una distanza minima dal suolo di 30 cm..

In sede di autorizzazione del progetto potrà essere imposto l'obbligo di lasciare fino a 10 cm. dai confini di ogni singola proprietà.

Art. 114

Insegne pubblicitarie

Le insegne pubblicitarie di cui all'articolo 110 punti 3 e 4 devono rientrare nella superficie massima prevista dall'articolo 111 della presente legge per tutte le attività escluse quelle contenute in aree produttive esistenti o di progetto definite nella planimetria in scala 1:5000 allegata alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 (Piano Regolatore Generale) e successive o eventuali varianti, per le quali il limite sarà fissato sulla base della valida soluzione architettonica purché non ostruiscano o disturbino visuali di interesse pubblico, dall'organo competente del rilascio della specifica autorizzazione. In ogni caso non potrà superare 1/10 della superficie della facciata sulla quale insiste l'insegna.

E' vietata qualsiasi forma di sporgenza in altezza oltre il limite di gronda. Per le coperture piane l'insegna non può superare l'altezza del parapetto con il limite massimo di h.100 cm..

Art. 115

Deroghe

E' consentita l'autorizzazione in eccedenza rispetto alla superficie massima di cui all'articolo 111 per le seguenti attività:

a) per alberghi, ristoranti, tavole calde e pizzerie, potranno essere autorizzate una o più insegne aventi ciascuna le seguenti caratteristiche:

- la superficie dell'insegna non dovrà superare 1/8 della superficie del prospetto del piano tipo dell'edificio sul relativo fronte. Le superfici utilizzate per il computo della superficie dell'insegna saranno quelle relative al fronte sul quale viene applicata l'insegna.

b) Per bar, osterie e tabaccherie potrà essere autorizzata una sola insegna per esercizio di superficie non superiore a mq.1,00 oppure di due insegne di superficie non superiore a mq.0,50 in caso di pluralità di ingressi.

In ogni caso potranno essere imposte superfici inferiori in sede di autorizzazioni.

Art. 116

Elaborati

Le insegne potranno essere applicate sul prospetto o perpendicolari ad esso con una sporgenza non superiore ad 80 cm..

Le insegne potranno essere luminose e costruite con i materiali più adatti per la loro conservazione. Non sarà consentito il funzionamento ad intermittenza.

La richiesta di autorizzazione dell'insegna dovrà essere accompagnata da elaborati grafici che riproducano, in scala non inferiore a 1:50, i particolari ed i caratteri della facciata dell'intera unità edilizia. Gli elaborati dovranno riprodurre anche la facciata adiacente qualora l'insegna sia al suo limite.

Dovranno anche essere presentate fotografie che illustrino l'edificio nel suo insieme e nel suo contesto urbano.

Non sono ammesse insegne su palo o comunque distaccate da fabbricati sede di esercizio in qualsiasi zona del territorio, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 117*Centri commerciali*

Per gli edifici con più attività insediate, centri commerciali, centri uffici e simili con un minimo di sei attività insediate, previa rinuncia di tutte le attività alle disposizioni di cui all'articolo 111 della presente legge, è ammessa l'installazione di insegne come segue:

- n.1 insegna per facciata di superficie massima pari a 8 mq. applicata in aderenza all'edificio;
- n.2 composizioni segnaletiche bifacciali aventi le seguenti dimensioni massime: altezza da terra 2,70 mt., larghezza espositore 1,00 mt., altezza espositore 1,40 mt.;

in alternativa:

un unico assieme segnaletico bifacciale avente le seguenti dimensioni massime: altezza da terra 2,70 mt., larghezza espositiva 2,00 mt., altezza espositore 1,40 mt..

La segnaletica prevista dal presente articolo dovrà uniformarsi ai progetti di arredo urbano di cui al successivo articolo 129.

Inoltre le posizioni dei segnalatori dovranno essere concordate con l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione - Settore Segnaletica Stradale che dovrà rilasciare parere preventivo tenendo conto della visibilità per la circolazione pedonale e carrabile.

Art. 118*Indicazioni stradali*

Qualsiasi indicazione stradale potrà essere installata unicamente dall'Azienda Autonoma di Stato di Produzione che stabilisce inoltre gli standard e caratteristiche delle stesse.

Per le zone produttive saranno installate, a cura dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione, indicazioni di carattere generale negli incroci principali.

Per le attività di servizio è permesso un'unica indicazione stradale da installarsi a cura dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione su indicazione delle proprietà in accordo con l'Azienda stessa, escluse le attività presenti in centri storici, nuclei storici e nuclei abitati.

Per attività di servizio si intendono le seguenti:

- Ristoranti;
- Trattorie;
- Alberghi;
- Tavole Calde;
- Pizzerie;
- Ingrossi Commerciali;
- Attività artigianali e produttive isolate;
- Attività di carattere pubblico;

Per i distributori di carburante è consentita una superficie max di 18 mq. di insegne su pali, max 3 pali; in aggiunta sono consentite esposizioni e insegne in ragione di mq.2,5 per ogni colonna di erogazione di carburante purché queste ultime siano in aderenza alle strutture fisse dell'impianto.

Le attività ubicate lungo la superstrada, ad eccezione dei distributori di carburanti, non hanno diritto ad alcuna indicazione stradale ma solamente a insegne in aderenza all'edificio sede della attività.

Art. 119*Suolo pubblico*

Per i chioschi di mescita e per i locali adibiti a bar può essere richiesta assegnazione annua di suolo pubblico ove collocare unicamente tavoli, sedie ed accessori strettamente inerenti al servizio. Il suolo concesso deve essere delimitato in modo ben visibile a cura del richiedente.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta come previsto dall'articolo 105.

L'autorizzazione si considera tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione all'interessato.

Art. 120
Superficie calcolabile

Nella misura della superficie di suolo pubblico da concedersi deve ritenersi compresa anche quella necessaria ai passaggi che immettono nei locali, chioschi ed esposizioni.

Art. 121
Luoghi di interesse panoramico

Non possono essere assolutamente concessi per uso turistico gli accessi ai luoghi di interesse panoramico come piazzuole e ciglio del Monte Titano. E' fatto assoluto divieto di occupazione di tali accessi mediante tavoli e qualsiasi altro ingombro che ne impedisca l'uso da parte dei pedoni.

Art. 122
Superficie massima

L'area massima di suolo pubblico che potrà essere concessa non dovrà superare i 100 mq., inoltre l'assegnazione dovrà essere limitata in modo da non costituire disturbo al traffico pedonale ed agli automezzi.

Art. 123
Vie di interesse turistico

Sono considerati di particolare interesse turistico le vie ed i luoghi seguenti:
sono da considerare di I^a categoria tutte quelle attività che si affacciano alle seguenti Vie:

Via Piana, con inizio dal bivio con Via Maestri Comacini;
P.le Lo Stradone;
Viale F. D'Urbino e Via del Voltone fino all'incrocio con Via Tana;
P.le della Stazione;
Passo delle Streghe;
Salita alla Rocca;
Salita alla Cesta;
Piazzetta Arbe;
Via Lapicidi Marini;
P.le Cava Antica;
Campo Bruno Reffi;
Via della Fratta;
Via Francesco Maccioni;
P.le Cava degli Umbri;
Piazza Antonio di Paolo Ferri;
Contrada dei Fossi;
Contrada dei Magazzeni;
Contrada della Pieve;
Contrada di Borgoloto;
Contrada Omagnano;
Contrada del Pianello;
Piazza della Libertà;
Contrada del Collegio;
Contrada Santa Croce;

Via Eugippo;
 Piazzetta del Titano;
 Piazza Garibaldi;
 Via Donna Felicissima;
 Via Paolo III;
 Contrada San Francesco;
 Piazzetta del Placito Feretrano;
 Via Basilicius;
 Contrada Omerelli;
 Contrada Bastioni;
 Contrada delle Mura;
 Viale Antonio Onofri;
 Piazzale Marino Gangi;
 Via Ugo Gombertini;
 Via Jacomo Jstriani;
 Scala del Capo della Porta;
 Piazzale Marino Calcigni;
 Via Pietro Tonnini;
 Piazzale Campo della Fiera;
 Piazza Mercatale;
 Via Pietro Franciosi;
 Galleria Cassa di Risparmio.

Art. 124

Luoghi di interesse turistico

Ulteriore definizione dei luoghi di particolare interesse turistico si opera con delibera del Congresso di Stato.

Art. 125

Tassazione

Le tasse dovute per qualsiasi forma di pubblicità ed occupazione di suolo pubblico sono stabilite dalla tabella Allegato "C" al presente Testo Unico.

La revisione delle stesse si opera con delibera del Congresso di Stato.

Art. 126

Vigilanza

La vigilanza sulla applicazione delle presenti norme è affidata all'Ufficio Urbanistica in collaborazione con la Polizia Civile.

Art. 127

Contravventori

Nei confronti dei contravventori alle norme del presente Capo vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- a) al primo accertamento: diffida scritta con obbligo dell'immediata rimozione delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari e dell'immediato sgombrò del suolo pubblico abusivamente occupato e sanzione pecuniaria amministrativa di lire 200.000=;
- b) al secondo accertamento: sanzione pecuniaria amministrativa di lire 500.000=;

- c) al terzo accertamento: sanzione pecuniaria amministrativa di lire 3.000.000=;
 d) nei successivi accertamenti sanzione pecuniaria amministrativa di lire 5.000.000=

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono applicate direttamente dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.

Art. 128

Sanzione amministrativa

- 1) L'installazione abusiva o il mancato pagamento della relativa tassa comporta, oltre a quanto previsto dall'articolo 127, una sanzione amministrativa da due a quattro volte la somma dovuta per un anno di esposizione o occupazione di suolo pubblico.

Tale sanzione è applicata dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.

Art. 129

Progetti speciali

Le norme della presente Sezione IV potranno essere integrate e/o superate dai progetti previsti dal presente articolo.

Tali progetti, che avranno lo stesso iter d'approvazione previsto per il Piano Particolareggiato di cui all'articolo 11 del presente Testo Unico, sono così individuati:

- a) progetto di arredo urbano dei centri storici e nuclei storici.

Tali progetti dovranno prevedere, oltre agli elementi di arredo urbano, le normative, le indicazioni per le tinteggiature, le prescrizioni e/o elaborati inerenti le esposizioni pubblicitarie e l'occupazione di suolo pubblico.

I tempi di realizzazione entro i quali i privati dovranno adeguarsi a tali progetti e le relative sanzioni amministrative per gli inadempimenti.

Eventuali finanziamenti e modalità di erogazione dei medesimi.

I termini entro i quali le norme della presente Sezione IV si considerano superate nelle aree oggetto di intervento.

- b) Progetti di arredo, segnaletica verticale urbana ed extra urbana, cartellonistica pubblicitaria.

Tali progetti dovranno razionalizzare e regolamentare i messaggi indicatori e informativi sia pubblici che privati con particolare riferimento alle indicazioni stradali e ai pannelli per le affissioni di servizio e pubblicitarie.

Art. 130

Elementi di arredo

Gli elementi d'arredo di segnaletica e quant'altro previsto nei progetti di cui all'articolo 129 potranno essere installati unicamente dall'Azienda Autonoma di Stato di Produzione. I privati interessati all'installazione di indicazioni pubblicitarie dovranno presentare domanda all'Azienda Autonoma di Stato di Produzione. Quest'ultima è tenuta a dare risposta entro il termine di trenta giorni, previa verifica delle disponibilità di spazio, specificando i costi relativi alla realizzazione e installazione di quanto richiesto. L'installazione sarà effettuata entro quindici giorni dal pagamento della relativa tassa pubblicitaria da effettuare presso l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione dandone comunicazione all'Ufficio Urbanistica.

La stessa tassa sarà riportata nella cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53.

SEZIONE V

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 131*Principi*

Con riferimento alla Legge 21 novembre 1990 n.141 "Legge quadro per la tutela dei diritti e l'integrazione sociale dei portatori di deficit" ed in conformità ai principi in essa contenuti la presente legge intende assicurare il diritto alla mobilità ed alla piena integrazione sociale ad ogni persona, anche rimuovendo tutti quegli ostacoli che, limitando la libertà e l'uguaglianza delle persone, ne impediscono il pieno sviluppo e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del paese.

Art. 132*Finalità ed obiettivi*

Scopo della presente sezione è in particolare di dettare norme e disporre interventi diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento delle attività effettuate nell'ambiente costruito da parte di ogni persona, indipendentemente dalle caratteristiche anatomiche o fisiologiche che possono comportare difficoltà diverse per origine, grado e durata.

Art. 133*Definizione di Barriere Architettoniche*

Ai fini della presente legge si considerano Barriere Architettoniche (B.A.):

- ogni elemento costruito che limita la mobilità delle persone;
- ogni impedimento alla piena e sicura utilizzazione di impianti, attrezzature e servizi;
- l'assenza di opportune segnalazioni sui luoghi e sulle possibili fonti di pericolo.

Art. 134*Campo di applicazione*

Le norme della presente legge interessano, secondo gradi diversi, tutti gli ambienti, strutture o impianti che prevedano il passaggio o la permanenza e, più in generale, l'utilizzo da parte di persone ed in particolare riguardano:

- le costruzioni ad uso pubblico, ivi compresi i locali adibiti ad attività di carattere commerciale;
- le costruzioni ed i locali di uso residenziale;
- le costruzioni ed i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale nonché ad attività del settore terziario;
- le aree ed i percorsi urbani ;
- le strutture, gli impianti ed i mezzi relativi al trasporto pubblico di persone ;
- le attrezzature e gli arredi connessi ai punti di cui sopra.

Non sono soggetti alle norme della presente legge i vani e gli impianti tecnici.

Art. 135*Norme tecniche di attuazione*

Fa parte integrante della presente legge l'Allegato "D" "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE".

La progettazione e la esecuzione degli interventi relativi a strutture elencate nel precedente articolo, devono essere conformi, secondo gradi diversi, alle disposizioni dettate nell'Allegato "D".

Eventuali modifiche all'allegato possono essere proposte dalla Commissione Urbanistica e adottate con decreto reggenziale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 136

Autorizzazioni e concessioni ad edificare

Unitamente alla richiesta di concessione e/o autorizzazione ad edificare il progettista dovrà certificare la conformità del progetto di cui alla Sezione V del presente Testo Unico.

Gli elaborati grafici e descrittivi presentati al fine del rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia dovranno contenere tutte le informazioni necessarie a valutare il grado di accessibilità richiesto con riferimento al successivo articolo 140.

Art. 137

Autorizzazioni o concessioni in deroga

I proprietari di opere od impianti possono presentare richieste di deroga alle disposizioni della presente legge qualora sussistano impossibilità alla applicazione della medesima in relazione alle seguenti motivazioni :

- particolare conformazione del terreno;
- rispetto di elementi o strutture esistenti di valore storico od artistico .

Stato ed Enti Pubblici non possono usufruire della deroga motivata dalla particolare conformazione del terreno di cui al punto precedente. Le richieste di deroga dovranno essere documentate e motivate. Resta inteso che per un elemento edilizio od impiantistico la deroga al rispetto di uno o più articoli della presente legge non si intende automaticamente estesa a tutti gli articoli della legge; inoltre, riguardando la deroga una parte dell'elemento costruito, le parti rimanenti dovranno essere in ogni caso rispettose della legge medesima.

Ai fini del rilascio delle deroghe di cui al comma precedente dovranno essere preventivamente rilasciati pareri dall'Ufficio Progettazione per quanto attiene alla conformazione del terreno.

Sulla base dei suddetti pareri la Commissione Urbanistica potrà rilasciare deroghe. Tali deroghe vanno comunque comunicate alle associazioni di portatori di handicap ai fini di eventuali ricorsi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 138

Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per :

- unità ambientale: uno spazio elementare e definito, adatto a permettere lo svolgimento di attività compatibili tra loro;
- unità immobiliare: una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di esse, funzionalmente connesse tra loro;
- edificio: una unità immobiliare dotata di propria autonomia funzionale ovvero un insieme di esse funzionalmente connesse tra loro ;
- parti comuni di un edificio: unità ambientali che servono o che correlano più unità immobiliari;

- spazio esterno di un edificio: l'insieme degli spazi esterni, anche se coperti, di uno o più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio e la viabilità pubblica;
- per funzioni si intendono quelle definite all'articolo 183 del presente Testo Unico.

Art. 139

Categorie di intervento

Oltre alle costruzioni di nuova realizzazione le norme della presente legge riguardano le categorie di intervento sull'edilizia esistente così come definite dall'articolo 196 del presente Testo Unico, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 137.

Per gli interventi sull'edilizia esistente che riguardano solo parzialmente un immobile la rispondenza alle norme della presente legge sarà richiesta solo per quelle parti di immobile interessate dall'intervento in oggetto.

Art. 140

Livelli di applicazione

Le norme della presente legge si applicano agli interventi di cui al precedente articolo 138 secondo i seguenti tre livelli di applicazione :

- accessibilità - implica la possibilità, anche a persone con ridotte capacità motorie e sensoriali, di poter raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e/o ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;
- visitabilità - implica la possibilità, anche a persone con ridotte capacità motorie e sensoriali, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare;
- adattabilità - implica la predisposizione attuale di un edificio tale da permetterne l'accessibilità attraverso opere che non modificano né la struttura statica né la rete comune degli impianti tecnologici.

Art. 141

Edifici plurifamiliari

Per gli edifici plurifamiliari, oltre le quattro unità di cui alle funzioni a1, a2, a3 di cui al successivo articolo 183, si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- parti comuni dell'edificio: accessibili.

In edifici plurifamiliari con meno di quattro livelli fuori terra e/o interrati è ammessa la deroga all'obbligo dell'installazione dei mezzi di sollevamento verticali per i quali si richiede, comunque, l'adattabilità.

Art. 142

Alloggi di edilizia residenziale pubblica

Per gli alloggi di edilizia residenziale realizzati ad opera dello Stato, di cui alle funzioni a1, a2, a3 di cui al successivo articolo 183, si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- parti comuni dell'edificio: accessibili;
- unità immobiliari: accessibili una ogni quattro o frazione di quattro ad eccezione dei bagni che devono risultare adattabili.

Art. 143*Edifici per attività scolastiche, sociali, culturali*

Al fine di assicurare il diritto allo studio ed alla vita sociale anche a soggetti con difficoltà motorie o sensoriali, per edifici adibiti ad attività scolastiche, sociali e culturali di cui alle funzioni c1, c8, g1, g2, g4, g5 e g9 di cui al successivo articolo 182, si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- parti comuni dell'edificio: accessibili;
- unità immobiliari: accessibili ad esclusione dei servizi igienici per i quali è sufficiente garantirne l'accessibilità di uno ogni livello.

Art. 144*Edifici per attività sanitarie ed assistenziali*

Per edifici adibiti ad attività di carattere sanitario, socio-assistenziale di cui alle funzioni g1 e g3 di cui al successivo articolo 183 si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- parti comuni dell'edificio: accessibili;
- unità immobiliari: accessibili con unica esclusione dei servizi igienici annessi alle camere di degenza per le quali è sufficiente un minimo di numero due servizi accessibili per ogni reparto.

Art. 145*Edifici ed impianti sportivi*

Per gli edifici ed impianti sportivi in genere di cui alle funzioni f1, f5, g1 e g6 di cui al successivo articolo 183 si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- parti comuni dell'edificio: accessibili;
- impianti e terreni di gioco: accessibili;
- unità immobiliari: accessibili.

Deve essere assicurata la possibilità di assistere alle competizioni sportive anche ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie attraverso la predisposizione di un numero di stalli di cui all'articolo 146 pari ad uno ogni quattrocento, con minimo di cinque stalli. Per quanto possibile tali stalli vanno ricavati all'interno di spalti o tribune nel rispetto però delle esigenze di deflusso di folla, di sicurezza e della presenza di servizi. In ogni caso tali stalli verranno ricavati al livello del terreno di gioco serviti da servizi igienici facilmente raggiungibili.

Art. 146*Sale per riunioni o spettacoli e circoli privati*

Per sale adibite a riunioni o spettacoli e circoli privati di cui alle funzioni c1, c9, g1 e g4 di cui al successivo articolo 183 si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- parti comuni dell'edificio: accessibili;
- unità immobiliari:
 - a) accessibili tutti gli spazi di relazione e servizi previsti quali ingresso, atrio, bar, guardaroba, biglietteria;
 - b) accessibili spazi quali palcoscenico, camerini con annesso w.c., spogliatoio;
 - c) predisposizione di un numero di stalli pari ad uno ogni duecento con un minimo di quattro stalli omogeneamente distribuiti all'interno del locale; tali stalli dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza minima cm. 90;
- lunghezza minima cm.110;
- spazio libero minimo anteriore o posteriore per manovra cm.50;
- d) predisposizione di un numero di posti pari a uno ogni quattrocento con un minimo di posti due, dotati di adeguate apparecchiature acustiche per soggetti con ridotte capacità uditive;
- e) spazi, percorsi e servizi interni indicati da apposita illuminazione al fine di renderli facilmente individuabili.

Art. 147

Sale per la ristorazione

Per locali adibiti alla ristorazione collettiva di cui alle funzioni c1, c4 ed e8 di cui al successivo articolo 183 si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- spazi comuni dell'edificio: accessibili;
- unità immobiliari:
 - a) accessibili tutti gli spazi di relazione e servizi previsti quali ingresso, atrio, bar, guardaroba, cassa;
 - b) accessibile almeno una zona destinata al pubblico;
 - c) accessibile un w.c. nelle vicinanze della zona di cui al punto b);
 - d) adattabili i restanti spazi.

Art. 148

Edifici per attività ricettive

Alberghi e pensioni.

Per alberghi e pensioni di cui alle funzioni b1 e b2 di cui al successivo articolo 183, si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- spazi comuni dell'edificio: accessibili ivi compresi tutti i percorsi interni e gli accessi alle singole unità ambientali;
- unità immobiliari:
 - a) accessibili tutti gli spazi di relazione e servizi previsti quali ingresso, atrio, bar, guardaroba, cassa;
 - b) accessibili almeno due camere su trenta o frazione di trenta poste preferibilmente nei piani bassi dell'edificio e comunque nelle vicinanze di luoghi statici sicuri o di una via di esodo accessibile;
 - c) accessibile un w.c. nelle vicinanze delle unità ambientali di cui al punto b), se non già dotate di w.c. accessibile;

Villaggi turistici e campeggi.

Per villaggi turistici e campeggi di cui alle funzioni b1, b3, b4, e1 ed e9 di cui al successivo articolo 183 si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- spazi comuni degli edifici: accessibili;
- unità immobiliari:
 - a) accessibili tutte le attrezzature e servizi comuni;
 - b) accessibili almeno il dieci per cento delle unità adibite al soggiorno temporaneo;
 - c) accessibili due w.c., due docce e due lavelli ogni dieci o frazione e comunque almeno due ogni blocco servizi distribuiti omogeneamente all'interno delle strutture;

Art. 149

Edifici per il culto

Per locali destinati al culto di cui alle funzioni f1, f3, g1 e g7 di cui al successivo articolo 183 si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- spazi comuni degli edifici: accessibili;
- unità immobiliari: accessibili.

Art. 150

Altri locali con attività aperte al pubblico

Per locali destinati ad attività aperte al pubblico che non rientrano nelle categorie di cui agli articoli precedenti, di cui alle funzioni c1, c2, c3, c5, c6, c10, c11, c12, g1 e g8 di cui al successivo articolo 183 si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- spazi comuni degli edifici: accessibili;
- unità immobiliari:
 - a) accessibili eventuali spazi di relazione;
 - b) adattabili i restanti spazi;
 - c) accessibile un w.c. per unità immobiliare con superficie utile netta uguale o superiore a 200 mq..

Art. 151

Luoghi di lavoro

Per le costruzioni ed i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale nonché ad attività del settore terziario, di cui alle funzioni c1, c7, d1, d2, d3, d4, d5 e d8 di cui al successivo articolo 183 si prescrive:

- spazi esterni di pertinenza: accessibili;
- spazi comuni degli edifici: accessibili;
- unità immobiliari:
 - a) accessibile almeno un livello degli uffici amministrativi;
 - b) accessibili i settori produttivi ad eccezione di quelle parti che, per particolari esigenze produttive, comportano condizioni di rischio per persone con limitate capacità motorie e sensoperceptive;
 - c) adattabile un w.c. per ogni gruppo servizi ed in ogni caso un w.c. accessibile per ogni azienda;
 - d) accessibili mensa, spogliatoi, luoghi ricreativi e servizi di pertinenza.

Art. 152

Adozione volontaria delle norme

Al richiedente la concessione edilizia per gli interventi descritti all'articolo 139, che adotta volontariamente le norme della presente legge pur non essendone tenuto, a sua richiesta è concessa la riduzione degli oneri di concessione pari al 50%.

Art. 153

Piani pluriennali di abbattimento

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Testo Unico il Dicastero al Territorio ed Ambiente, avvalendosi della collaborazione degli Uffici del Dipartimento del Territorio, predisporrà il censimento delle opere, strutture e costruzioni di proprietà dell'Ecc.ma

Camera elencate all'articolo 134, verificandone, relativamente alle disposizioni della presente legge, lo stato di fatto ed individuando gli interventi prioritari.

Sulla base del censimento il Dicastero al Territorio redigerà un piano pluriennale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti con le relative previsioni di spesa.

Per la realizzazione degli interventi sarà istituito annualmente un apposito capitolo di spesa nel Bilancio dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

In attesa della predisposizione del censimento di cui al primo comma verranno individuati gli interventi di carattere più urgente con la previsione annuale di appositi stanziamenti, compreso il corrente esercizio finanziario .

Art. 154

Prestiti agevolati finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche

E' concesso il prestito agevolato, assistito dal contributo dello Stato, per la realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento e alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici adibiti a civile abitazione.

Il prestito è concesso nella percentuale dell'80% della somma necessaria per l'esecuzione delle opere e comunque in somma non superiore a lire 50.000.000=.

Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con istituti di credito sammarinesi convenzioni finanziarie istitutive di aperture di credito per la concessione del prestito agevolato assistito da garanzia dello Stato.

E' posta a carico del Bilancio dello Stato una quota pari al 70% del tasso d'interesse sui mutui contratti ai sensi della presente legge; la differenza tra la quota a carico dello Stato ed il tasso praticato dagli istituti di credito è a carico del mutuatario.

La Legge di Bilancio fissa gli stanziamenti per ciascun esercizio a copertura degli oneri per interessi a carico dello Stato e contiene l'indicazione delle somme per le quali lo Stato presta garanzia coperta dal privilegio e dalle altre forme di garanzia.

Il prestito agevolato è concesso dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Sovvenzionata ai proprietari, usufruttuari e locatari portatori di handicap, riconosciuti mediante certificazione medica, od aventi a carico portatori di handicap, per progetti funzionalmente correlati al tipo di deficit, conformi alle disposizioni della presente legge e che ne facciano richiesta entro il 31 agosto di ogni anno.

Il prestito è rimborsabile entro il periodo massimo di venti anni mediante rate semestrali posticipate da pagarsi dal 15 al 30 giugno e dal 15 al 31 dicembre.

L'erogazione del prestito è effettuata dagli istituti di credito convenzionati nella misura del 50% all'inizio dei lavori mentre il restante 50% viene corrisposto alla presentazione del certificato di conformità edilizia o abitabilità.

Sugli immobili oggetto del beneficio di cui alla presente legge grava, a favore dello Stato, il privilegio a garanzia del prestito e degli interessi, con preferenza su ogni altro creditore, fino all'estinzione.

Gli usufruttuari ed i locatari ai quali è concesso il prestito agevolato prestano, a favore dello Stato, la garanzia ritenuta idonea dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Sovvenzionata.

E' demandata alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Sovvenzionata la redazione di un regolamento che definisca le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, i tipi di intervento per i quali sono concessi i prestiti agevolati e le relative forme di garanzia.

Art. 155

Simbolo di accessibilità

E' adottato il simbolo internazionale di accessibilità. Il simbolo, approvato dalla Assemblea Generale della Society for Rehabilitation of the Disabled, è costituito da figura e bordo di colore bianco e fondo di colore azzurro e dovrà avere la forma, le caratteristiche e le dimensioni di cui al modello allegato alla presente legge.

Tutti gli edifici, opere o strutture di cui al precedente articolo 134 nonché i mezzi di trasporto pubblico di persone devono obbligatoriamente recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accessibilità con indicazione dei servizi, delle attrezzature accessibili e dei percorsi per accedervi.

Il simbolo non potrà assolutamente essere utilizzato in senso negativo, vale a dire per segnalare percorsi non accessibili nè potrà essere utilizzato per segnalare la presenza di un disabile.

Art. 156

Deroghe per l'installazione dei mezzi di sollevamento verticali

Nell'ambito di interventi sugli edifici esistenti, possono essere realizzate le strutture di sollevamento verticale di cui all'articolo 139 e all'articolo 140 dell'allegato alla presente legge, in deroga all'articolo 136 e all'articolo 137 del presente Testo Unico, qualora il richiedente sia portatore di handicap, riconosciuto mediante opportuna certificazione medica, o abbia a carico portatore di handicap e l'intervento costituisca valida soluzione architettonica.

Qualora non sia possibile realizzare le strutture di sollevamento verticale nel rispetto delle distanze minime di comparto previste per gli edifici, queste possono essere realizzate ad una distanza minima dal confine di proprietà non inferiore alla distanza esistente tra la costruzione adiacente ed il confine medesimo.

Per la realizzazione delle strutture di sollevamento verticale in edifici condominiali non è richiesto il consenso dei comproprietari.

CAPO V

IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

SEZIONE I

LE OPERE SOGGETTE A CONTROLLO

Art. 157

Opere soggette a concessione

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio della Repubblica è soggetta a concessione secondo quanto previsto dall'articolo 12. In particolare sono soggette a concessione:

- a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità podereale o di bonifica, strade private;
- b) nuove costruzioni, permanenti o precarie;
- c) ampliamento, sopraelevazione, demolizione con ricostruzione totale o parziale di fabbricati;
- d) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione dei fabbricati anche se non comportano aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento delle destinazioni d'uso;
- e) demolizioni totali o parziali di manufatti;
- f) opere comportanti modifiche di destinazione d'uso anche parziali di unità edilizie, intendendosi per esse quelle di cui alle funzioni definite all'articolo 183;
- g) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato, opere e costruzioni sotterranee, muri di sostegno e rilevati in genere;
- h) apertura di cave;
- i) costruzioni tettoie, pensiline, verande chioschi, sia permanenti che precarie;

- l) stazioni di servizio e manufatti non strettamente indispensabili alla attività della distribuzione di carburante;
- m) installazioni di elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche con carattere di servizi generali e relativi manufatti;
- n) opere di bonifica idrogeologica dei terreni.

Il rilascio della concessione edilizia compete al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica ed è notificato dallo stesso secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 158

Opere soggette ad autorizzazione edilizia

Sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 12:

- tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso così come definite all'articolo 183.

In particolare sono soggette ad autorizzazione:

- a) apertura, chiusura o modificazione delle porte interne; apertura, chiusura o modificazioni di porte esterne o finestre solo se ciò costituisce ripristino della preesistenza;
- b) consolidamento di strutture verticali e rifacimento di solai di calpestio, scale e coperture, con divieto di modificarne le quote d'imposta; il consolidamento o la sostituzione di tali parti strutturali non deve comportare alterazione allo stato dei luoghi, nè planimetricamente nè quantitativamente rispetto alle superfici utili ed ai volumi esistenti. Non costituiscono alterazioni le modifiche qualitative e cioè quelle che comportano sostituzioni con materiali diversi da quelli originali;
- c) demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, sempre che le opere richieste non comportino modifiche alla situazione planimetrica, ad eccezione degli spostamenti e creazione di servizi, bagni, cucine e simili;
- d) opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque, aumento di superficie utile e di volume, quali: impianti di ascensore, recinzioni, sistemazioni esterne, scala di sicurezza, pannelli solari, e simili;
- e) apertura e modifica di accessi delle costruzioni sui fronti stradali o su aree pubbliche che non comportino alterazioni nel corpo del fabbricato;
- f) opere per allacci di energia elettrica, gas, telefono, e simili;
- g) rivestimento e coloriture di prospetti esterni che prevedano modifica a preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;
- h) cancellate, inferriate, recinzioni e simili.

Il rilascio dell'autorizzazione edilizia compete al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.

Art. 159

Opere non soggette a concessione od autorizzazione

Non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione tutte le opere di manutenzione ordinaria consistenti in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ossia quelle che riguardano in particolare:

- a) demolizione o ricostruzione totale o parziale dei materiali di pavimentazione, ad esclusione della struttura del solaio;
- b) demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura;
- c) rifacimento e sostituzione di infissi interni ed esterni fatta eccezione per gli edifici che ricadono nelle zone A (Centro Storico) di Piano Regolatore Generale;

- d) impianto per i servizi accessori interni come idraulico, fognante, allontanamento acque meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione, sempre che non comportino creazione di nuovi volumi tecnici;
- e) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, sempre che eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori.

Sono altresì non soggette a concessione o autorizzazione:

- a) opere ed installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione al codice della strada;
- b) installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive e simili, sempre che non comportino opere murarie, scavi e rinterri;
- c) opere relative al giardinaggio e alla sistemazione degli spazi esterni, sempre che non comportino opere murarie o rimodellamento del terreno.

Art. 160

Lavori eseguibili d'urgenza

Quando un manufatto in genere, o parte di esso, minacci pericolo il proprietario, i conduttori o comunque gli occupanti sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Ufficio Urbanistica e, nei casi di assoluta urgenza a provvedere senza necessità di domanda preventiva alle sole opere provvisorie indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario, o chi per esso, di presentare sollecitamente la domanda di concessione o di autorizzazione eventualmente necessaria. L'Ufficio Urbanistica, ricevuta notizia che un edificio o un manufatto presenti pericolo o che un lavoro sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità, dopo un sommario accertamento, indica al proprietario o chi per esso i provvedimenti più urgenti da prendere.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate l'Ufficio Urbanistica, salvo i provvedimenti contingibili ed urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, intima al proprietario l'ordine di provvedere, senza ritardo, alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione del manufatto che minaccia rovina. Nel caso il proprietario non provveda immediatamente l'Ufficio Urbanistica manda all'Azienda Autonoma di Stato di Produzione di provvedere all'esecuzione delle opere necessarie, addebitandone le spese al proprietario medesimo.

Art. 161

Recinzioni e muri di contenimento

I muri di contenimento dei riporti di terreno posti a confine di proprietà non possono superare l'altezza di m. 1,40 relativamente alla quota naturale del terreno.

Le recinzioni devono avere carattere decoroso ed intonate all'ambiente; i muri di recinzione non debbono superare m. 1,40 dalla quota stradale, salvo la facoltà di sovrapporre cancellate. Altezze superiori potranno essere consentite fino ad un massimo di m. 2,50 per comprovate esigenze di sicurezza o riservatezza. Le recinzioni non debbono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione veicolare.

SEZIONE II

IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 162

Domanda di concessione o autorizzazione edilizia

La domanda di concessione od autorizzazione per eseguire lavori, redatta in carta legale e sottoscritta dal proprietario o dal concessionario dell'area o titolare del diritto di superficie o da altri autorizzati dal proprietario, e sottoscritta dal progettista, deve essere indirizzata all'Ufficio Urbanistica.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'attestazione di conformità del progetto a tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigenti sottoscritta dal progettista e proprietario o avente titolo;
- b) l'elezione di domicilio in territorio di San Marino da parte del richiedente per tutti gli atti relativi al rilascio della concessione od autorizzazione edilizia ed alla esecuzione dei lavori.

Ove il richiedente sia persona giuridica, dovrà allegare alla domanda idonea documentazione pubblica dalla quale risulti la natura, la sede ed il rappresentante legale.

Le progettazioni debbono essere sottoscritte da ingegneri o architetti ovvero geometri o periti industriali edili, iscritti ai rispettivi albi professionali nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività professionale dalle disposizioni speciali che li riguardano. Ai geologi è consentito di sottoscrivere progetti riguardanti opere di sistemazione dei terreni e di bonifica idrogeologica ad esclusione delle opere d'arte.

La documentazione a corredo della domanda di concessione deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi; gli elaborati dovranno indicare le destinazioni d'uso di cui al successivo articolo 183, ciò al fine di determinare il carico urbanistico e la compatibilità con gli usi ammessi dalla Legge di Piano Regolatore Generale. Tali elaborati dovranno inoltre indicare per ogni singolo locale la classificazione di cui al precedente articolo 99 al fine di determinare le caratteristiche di illuminazione e ventilazione degli stessi.

La documentazione da produrre in allegato alla domanda di concessione e/o autorizzazione va inoltrata all'Ufficio Urbanistica ed è definita dal regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 163

Procedimento della concessione e della autorizzazione.

L'iter di formazione della concessione in assenza di certificazione di cui al successivo articolo 164 e della autorizzazione si attua secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'istruttoria viene curata dall'Ufficio Urbanistica sotto la responsabilità del Dirigente che si avvale del parere di altri uffici pubblici, ciascuno per la specifica competenza, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 5. Tali pareri dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta, una eventuale mancata risposta costituisce omissione soggetta alle sanzioni di legge; trascorso tale termine il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica è autorizzato, anche in assenza di pareri, a dare corso alla pratica;
- b) ove la domanda venga riscontrata carente di documenti od atti prescritti, tali documenti od atti verranno richiesti con l'assegnazione di un termine di sessanta giorni. Tale richiesta integrativa potrà essere effettuata una sola volta;
- c) ove, decorso il termine prescritto o eventualmente prorogato su motivata e giustificata istanza del richiedente, i documenti non vengano presentati, la domanda sarà decisa sulla base dei documenti esistenti;
- d) per effetto della richiesta di integrazione di documenti o atti di cui al precedente punto b), il termine di cui al successivo punto g) inizierà a decorrere di nuovo dal momento della presentazione di quanto richiesto;
- e) è fatto divieto di aggravare il procedimento con la richiesta di pareri non prescritti dal regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 e dalla presente legge;

- f) in caso di sopravvenienze di contrastanti normative, le domande pendenti saranno decise secondo la normativa vigente al momento della loro presentazione;
- g) le decisioni sulle domande di concessione o di autorizzazione sono adottate dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica mediante atto amministrativo nel quale deve comparire la citazione dei pareri richiesti agli uffici di cui al punto a). Esse sono notificate ai richiedenti entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda completa di allegati o dalla presentazione dei documenti integrativi di cui al punto b) del presente comma;
- h) nel caso di provvedimento negativo deve essere data motivazione delle ragioni del diniego onde consentire, se possibile, la modificazione del progetto e in ogni caso il ricorso giurisdizionale.

L'iter di formazione della concessione con certificazione di cui al successivo articolo 164, applicabile per i solo progetti di superficie inferiore a 400 mq., si attua secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'istruttoria viene curata dall'Ufficio Urbanistica sotto la responsabilità del Dirigente che si avvale del parere di altri uffici pubblici, ciascuno per la specifica competenza, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 5. Tali pareri dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta, una eventuale mancata risposta costituisce omissione soggetta alle sanzioni di legge; trascorso tale termine il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica è autorizzato, anche in assenza di pareri, a dare corso alla pratica;
- b) ove la domanda venga riscontrata carente di documenti od atti prescritti, tali documenti od atti verranno richiesti con l'assegnazione di un termine di sessanta giorni. Tale richiesta integrativa potrà essere effettuata una sola volta;
- c) ove, decorso il termine prescritto, i documenti non vengano presentati, la domanda sarà decisa sulla base dei documenti esistenti;
- d) per effetto della richiesta di integrazione di documenti o atti di cui al precedente punto b), il termine di cui al successivo punto g) inizierà a decorrere di nuovo dal momento della presentazione di quanto richiesto;
- e) è fatto divieto di aggravare il procedimento con la richiesta di pareri non prescritti dal regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 e dalla presente legge;
- f) in caso di sopravvenienza di contrastanti normative le domande saranno decise secondo la normativa vigente al momento della loro presentazione;
- g) le decisioni sulle domande di concessione o di autorizzazione sono adottate dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica mediante atto amministrativo nel quale deve comparire la citazione dei pareri richiesti agli uffici di cui al punto a). Esse sono notificate ai richiedenti entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda completa di allegati o dalla presentazione dei documenti integrativi di cui al punto b) del presente comma;
- h) nel caso di provvedimento negativo deve essere data motivazione delle ragioni del diniego onde consentire, se possibile, la modificazione del progetto e in ogni caso il ricorso giurisdizionale;
- i) ove, decorso il termine di cui al punto g), non sia stato notificato alcun provvedimento espresso, le domande provviste di certificazione di cui al successivo articolo 164, si intendono tacitamente accolte e il richiedente risulterà ad ogni effetto titolare di concessione od autorizzazione;
- l) l'interessato o avente titolo dovrà richiedere la conseguente certificazione all'Ufficio Urbanistica prima dell'inizio lavori;
- m) per gli edifici con valore di monumento rientranti nell'elenco di cui all'articolo 199 è obbligatorio l'iter di cui al primo comma.

Il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica è direttamente responsabile, oltre che per i reati previsti dal Codice Penale anche secondo le leggi civili ed amministrative ove sussista dolo o colpa grave nei casi di illegittimo diniego, annullamento, dichiarazione di decadenza o rilascio della concessione o della autorizzazione nonchè nei casi di illegittimo ritardo negli atti di sua competenza, di illegittimi atti sanzionatori e negli altri casi previsti dalla legge. La responsabilità civile si estende alla Ecc.ma Camera in via solidale.

Art. 164

Attestazione di conformità

La domanda di concessione può essere accompagnata da una attestazione, da parte del certificatore del progetto, di conformità del medesimo a tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Il certificato di conformità del progetto, per le opere soggette a concessione e/o autorizzazione, è redatto da professionista iscritto nell'apposito albo; fino alla costituzione dell'albo il certificato è redatto dal progettista.

E' istituito, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente Testo Unico, l'albo dei certificatori. A tale albo possono accedere gli ingegneri ed architetti iscritti al relativo Albo professionale con anzianità di laurea di almeno cinque anni e con provata esperienza nel settore della progettazione. A tale albo possono altresì accedere i geometri iscritti al Collegio professionale e con almeno dieci anni di comprovata esperienza nel settore della progettazione. L'albo dei certificatori viene redatto, aggiornato e reso pubblico a cura del Tribunale Commissariale ed è presieduto dal certificatore più anziano.

Attestazioni di conformità non veritiere da parte del certificatore comportano responsabilità penali a norma del Codice Penale.

Art. 165

Rilascio della concessione e della autorizzazione

Il rilascio della concessione e della autorizzazione approvata esplicitamente dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica o dalla certificazione conseguente all'accoglimento tacito della domanda di cui al precedente articolo, è subordinato/a alla consegna all'Ufficio Urbanistica di:

- a) ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo di concessione di cui all'articolo 13 del presente Testo Unico;
- b) eventuali atti d'obbligo debitamente registrati e trascritti relativi ad impegni o vincoli assunti dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.

Il provvedimento di concessione od autorizzazione edilizia è corredato da una copia dei disegni approvati e debitamente vistati.

Le concessioni o autorizzazioni approvate sono pubblicate in apposito elenco presso l'Ufficio Urbanistica, ad Valvas Palatii e presso le Case di Castello. Chiunque può prendere visione presso l'Ufficio Urbanistica della concessione od autorizzazione edilizia e dei relativi motivi grafici di progetto e ricorrere ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 166

Annullamento del titolo autorizzativo

E' vietata la revoca della concessione e dell'autorizzazione edilizia .

La concessione e l'autorizzazione potranno essere annullate in via amministrativa dall'Ufficio Urbanistica entro cinque anni dalla data dell'atto per contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia in vigore alla data di tale atto, ove sussista un pubblico interesse di particolare rilevanza, tenuto conto dell'interesse privato concretatosi.

L'annullamento della concessione e dell'autorizzazione espressa o tacita dovrà riguardare soltanto le parti non sanabili realizzate in violazione della suddetta normativa.

Prima dell'annullamento l'Ufficio Urbanistica dovrà contestare a tutti i soggetti responsabili i vizi rilevati concedendo un termine congruo, non inferiore a novanta giorni, per sanare il progetto e le opere, con rifacimento eventuale delle procedure con l'esecuzione delle varianti necessarie per rendere legittime le opere realizzate.

Se nelle more il progetto e/o le opere diverranno sanabili per il mutamento della normativa, esse saranno sanate anche d'ufficio con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dei contributi dovuti secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria; se l'opera non sia soggetta a contributi la sanzione pecuniaria amministrativa sarà determinata nell'importo tra lire 500.000= e lire 2.000.000=.

Pronunciato l'annullamento della concessione o dell'autorizzazione per la parte illegittima e non sanabile delle opere realizzate o progettate, saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi articoli 176 e 178.

Art. 167

Inizio dei lavori

L'inizio dei lavori previsti dalla concessione o autorizzazione dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio di cui all'articolo 165.

Decorso tale termine, senza che i lavori siano iniziati, la concessione o l'autorizzazione decadono.

I lavori possono essere iniziati a condizione della preventiva corresponsione dei contributi di concessione, se dovuti, previsti dall'articolo 13.

Salvo diversa disposizione i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dal loro inizio.

Art. 168

Procedure di inizio e ultimazione dei lavori

Prima di iniziare i lavori relativi alla concessione o autorizzazione il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare all'Ufficio Urbanistica con lettera Raccomandata A.R. i seguenti dati:

1. estremi della concessione
2. data di inizio lavori
3. nominativo del progettista e direttore lavori
4. nominativo dell'assuntore dei lavori
5. il numero di protocollo di deposito dei calcoli delle strutture ai sensi del Capo VIII della presente normativa.

Il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dovranno sottoscrivere la comunicazione per confermare l'accettazione dell'incarico.

I lavori si intendono ultimati allorché sono state completate tutte le opere, ivi compresi gli intonaci, le tinteggiature esterne, escluse le opere di finiture interne.

L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata a mezzo di Raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Urbanistica.

Il progettista non residente dovrà assumere domicilio in territorio mentre uno dei direttori lavori dovrà essere iscritto al relativo albo sammarinese.

Art. 169

Responsabilità civile

La responsabilità civile del progettista, del direttore lavori e dell'assuntore dell'opera realizzata si prescrive con il decorso del termine di dieci anni a far data dalla comunicazione di fine lavori di cui all'articolo precedente.

Art. 170

Decadenza per inosservanza dei termini

La concessione e l'autorizzazione sono soggette a decadenza in caso di scadenza dei termini iniziali e finali, salvo proroga dei termini per impedimento dovuto ad intervento delle autorità pubbliche e non imputabile al richiedente; potrà concedersi una proroga ai termini finali per causa di forza maggiore.

Ove, entro il termine stabilito o prorogato in relazione a quanto previsto dal primo comma, le opere non siano completamente realizzate dovrà essere richiesta nuova concessione od autorizzazione per le opere ancora da realizzare.

Art. 171

Decadenza per sopravvenienza di nuova normativa

Nel caso in cui entri in vigore una normativa contrastante con la concessione o l'autorizzazione senza che i lavori siano ancora iniziati essi dovranno, a pena di decadenza, essere iniziati entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa ed ultimati nel termine fissato dalla concessione o autorizzazione, salvo legittime proroghe.

Art. 172

Trasferimento del titolo

La concessione o l'autorizzazione sono trasferite di diritto col trasferimento dell'immobile o del diritto relativo cui si riferiscono. Il successore nella proprietà o nel diritto dovrà comunicare all'Ufficio Urbanistica l'avvenuto trasferimento prima dell'inizio o della prosecuzione dei lavori.

Art. 173

Varianti al progetto

I progetti in variante a quelli oggetto di concessione od autorizzazione edilizia ancora valide ed efficaci sono assoggettati alla procedura di cui agli articoli 163, 164 e 165.

E' ammessa la facoltà di apportare modifiche in corso d'opera senza che ne sia richiesta la preventiva autorizzazione purché esse non siano in contrasto con le norme vigenti e non modifichino superfici, volumi, altezze e destinazione d'uso di cui alla concessione od autorizzazione originaria.

Prima della fine dei lavori, per la variante di cui al comma precedente, dovrà comunque essere presentata una variante definitiva comprovante tutte le modifiche apportate al progetto originario denominata "stato di fatto". Sulle richieste dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica.

Art. 174

Conformità edilizia ed abitabilità

Nessun edificio può essere utilizzato se non è munito di certificato di conformità edilizia. Il certificato di conformità edilizia viene rilasciato dall'Ufficio Urbanistica per tutte le opere soggette a concessione o autorizzazione.

Esso attesta che l'opera edilizia risponde a quanto previsto in concessione dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

La richiesta del certificato di conformità da inoltrarsi all'Ufficio Urbanistica deve essere corredata da:

- copia conforme della comunicazione fine lavori;
- collaudo impianto elettrico ;
- collaudo degli impianti, se previsti, di cui all'articolo 100;

- collaudo delle strutture;
- nullasta della Protezione Civile;
- collaudo impianto ascensore ;
- autorizzazione allo scarico per le tipologie a e c di cui all'articolo 58;
- dichiarazione del direttore lavori e della proprietà o dell'avente titolo di conformità al progetto approvato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta l'Ufficio Urbanistica, effettuato il controllo e la verifica delle opere realizzate, accertata la rispondenza al progetto approvato, rilascia il certificato di conformità edilizia che consente l'uso degli immobili e pertanto ha valore di abitabilità.

Per gli edifici con destinazione produttiva il certificato di conformità di cui al presente articolo consente l'utilizzo dei locali e perciò il ritiro della licenza d'esercizio negli stessi ma non consente l'inizio della produzione che è subordinata alla autorizzazione di cui al Capo III della presente legge ed alle verifiche di cui alla Legge "Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 175

Ispettorato di vigilanza

Nel Dipartimento del Territorio viene istituito l'Ispettorato di vigilanza dell'attività edilizia ed urbanistica il cui Responsabile Tecnico viene nominato dal Consiglio Grande e Generale, con maggioranza assoluta per un triennio rinnovabile una sola volta, che abbia comprovata conoscenza del settore.

Ad esso sono attribuite le funzioni di seguito riportate e ogni altra mansione utile per la verifica dell'applicazione delle norme edilizie ed urbanistiche del presente Testo Unico anche attraverso l'accesso agli atti depositati. Controlla tutte le opere e le costruzioni per mezzo dei propri funzionari nonché degli agenti della forza pubblica.

Le verifiche di cui al superiore comma sono attivabili sia su iniziativa di privati, sia dell'Amministrazione Pubblica.

Al fine di agevolare i controlli la concessione ed il progetto approvato devono essere conservati, in originale o in copia autentica, nel luogo del lavoro a disposizione dei funzionari e degli agenti incaricati del controllo.

Qualora sia accertata:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni o modalità costruttive previste dalla concessione o dalla autorizzazione, dalla legge di Piano Regolatore Generale o dagli altri strumenti urbanistici;
- b) la realizzazione o la modificazione di opere in totale difformità o in assenza di concessione o di autorizzazione;

l'Ispettorato trasmette copia del verbale di sopralluogo unitamente a tutta la pratica, documentazione fotografica, rilievi e quant'altro atto ad individuare le opere abusive, al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica per gli adempimenti di competenza.

Al fine di rendere operativo l'Ispettorato di Vigilanza vengono previste apposite figure professionali come nell'Allegato "E" alla presente legge ad integrazione della Legge 17 settembre 1993 n.106.

Art. 176

Sanzioni

Il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, preso atto delle risultanze del verbale di sopralluogo di cui all'articolo 175, dispone la immediata sospensione dei lavori, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. al proprietario, o all'avente titolo, alla direzione dei lavori e all'esecutore dei lavori. L'ordine di sospensione lavori cesserà di avere effetto qualora entro sessanta giorni non venga adottato il provvedimento di cui al comma successivo.

Il trasgressore viene diffidato dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica alla demolizione o al ripristino delle opere abusive entro un termine congruo non inferiore a sessanta giorni.

Trascorso inutilmente tale termine il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica provvede, previa acquisizione del valore di mercato delle opere abusive, determinato dall'Ufficio Tecnico del Catasto, ad ordinare all'Azienda Autonoma di Stato di Produzione la demolizione o remissione in pristino delle opere abusive a spese del contravventore. L'Azienda Autonoma di Stato di Produzione ha l'obbligo di intervenire entro il perentorio termine di trenta giorni.

Il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, qualora accerti, anche attraverso perizia tecnica giurata innanzi al Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale, l'assoluta impossibilità di riduzione in pristino senza pregiudizio delle opere conformi, provvede ad applicare al proprietario una sanzione pecuniaria pari al triplo dell'incremento di valore di mercato derivante dalle opere abusive determinato, in riferimento al momento della stima, dall'Ufficio Tecnico del Catasto, entro il perentorio termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

I provvedimenti di demolizione e remissione in pristino o di applicazione della sanzione pecuniaria diventano esecutivi in seguito ad un riscontro di mera legittimità dell'atto da parte del Giudice Amministrativo di I Grado.

Non dà luogo a sanzione la realizzazione di varianti di cui al terzo comma dell'articolo 173. Non è consentito invece sanare gli abusi con varianti ai Piani Particolareggiati eseguite successivamente all'accertamento degli abusi stessi.

La sanzione ripristinatoria potrà essere comunque eseguita sull'immobile totalmente o parzialmente abusivo anche se l'attuale proprietario o chi altro lo gode o possiede siano estranei ai fatti.

Ove l'abuso commesso sia sanabile in quanto non contrastante con le norme vigenti al momento della sua esecuzione ed al momento dell'esame della domanda, potrà rilasciarsi concessione od autorizzazione in sanatoria e verrà inflitta una sanzione pari al doppio dei contributi previsti per le opere di concessione e da lire 500.000= a lire 3.000.000= per le opere soggette ad autorizzazione. La domanda di sanatoria sospende l'azione repressiva finchè non venga decisa dovendolo essere entro il termine di giorni trenta dalla sua presentazione. Decorso il predetto termine la domanda di sanatoria si intenderà respinta.

I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo, compreso quello di applicazione della sanzione pecuniaria, sono impugnabili a norma del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68. La sanzione pecuniaria non è quindi soggetta alla procedura del Titolo IV della succitata legge.

Art. 177 *Atti giuridici*

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie realizzate o comunque modificate in assenza di concessione sono nulli se da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

L'ufficiale rogante è tenuto ad acquisire all'atto una certificazione dell'Ufficio Urbanistica di data non anteriore ai tre mesi, attestante che nei riguardi dell'immobile non risultano accertate violazioni di norme urbanistiche ed edilizie, per le quali sia pendente il procedimento di applicazione delle relative sanzioni.

La medesima certificazione dovrà essere esibita in sede di trascrizione dell'atto nei registri immobiliari.

Art. 178*Soggetti responsabili delle violazioni*

Il proprietario, o l'avente titolo, il committente dei lavori e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono responsabili in solido tra loro per il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 176 della presente legge.

L'esecutore dei lavori è responsabile in solido con i soggetti di cui al comma che precede per le medesime sanzioni. E' inoltre soggetto ad una sanzione personale ed esclusiva pari alla metà della sanzione comminata ai soggetti di cui al precedente comma.

Il progettista, il direttore lavori e il certificatore del progetto sono responsabili in solido con i soggetti di cui ai precedenti commi per il pagamento delle sanzioni riferibili a violazioni comunque connesse con la propria opera professionale. Sono inoltre soggetti in tali casi ad ulteriore sanzione personale ed esclusiva pari a un quinto della sanzione pecuniaria di cui al precedente articolo 176.

Il progettista, il certificatore del progetto e il direttore dei lavori sono inoltre, per le violazioni delle quali siano responsabili, soggetti alla denuncia al competente ordine o collegio professionale il quale dovrà disporre la sospensione dell'esercizio della professione non inferiore a giorni trenta. In caso di recidiva entro cinque anni la sospensione non potrà essere inferiore a giorni novanta. Il ripetersi della recidiva entro lo stesso termine comporta una sospensione non inferiore a giorni trecentosessanta.

La volontaria riduzione in pristino estingue le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 176 e dal presente articolo ove avvenga prima del pagamento della sanzione stessa o prima dell'inizio degli atti esecutivi.

Le sanzioni pecuniarie hanno privilegio sugli immobili cui si riferiscono.

I provvedimenti emessi dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi del presente articolo sono impugnabili a norma del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e non sono soggetti alla procedura del Titolo IV della stessa legge.

Art. 179*Termini di prescrizione delle violazioni*

Le violazioni relative ad opere soggette a concessione si prescrivono col decorso del termine di venti anni dalla loro realizzazione.

Le violazioni relative ad opere soggette ad autorizzazione si prescrivono col decorso del termine di dieci anni dalla loro realizzazione.

CAPO VI**SEZIONE I - INDICI URBANISTICI****Art. 180***Descrizione degli indici urbanistici*

St = Superficie territoriale.

Per superficie territoriale, sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale, si intende una area non inferiore alla superficie minima di intervento prevista per le varie zone, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria. La superficie territoriale

va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità del Piano Regolatore Generale e delle strade esistenti incluse dal Piano Regolatore Generale all'interno dell'area.

S_f = Superficie fondiaria.

Per superficie fondiaria, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità ed utilizzazione I_f e U_f , si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale (S_t), detraendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria (S_1) e, ove esistono, le superfici per le opere di urbanizzazione secondaria (S_2).

S_1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria.

Per superficie per opere di urbanizzazione primaria si intende l'area destinata alle opere di cui del primo comma dell'articolo 2 del presente Testo Unico.

S_2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria.

Per superficie per opere di urbanizzazione secondaria si intende l'area destinata alle opere di urbanizzazione secondaria di cui al secondo comma dell'art.2 del presente Testo Unico.

S_c = Superficie coperta.

La superficie coperta degli edifici e dei corpi di fabbrica è data dalla proiezione su di un piano orizzontale dei fili esterni dei muri perimetrali. Le superfici dei volumi aggettanti (bow window), i balconi e le pensiline di sporgenza superiori a ml. 1,5, i portici, anche se completamente aperti, sono sempre computati.

Q = Rapporto di copertura (S_c/S_f).

Il rapporto di copertura (Q) indica il rapporto massimo fra superficie coperta e superficie fondiaria, riferito a tutte le opere edificate sopra o sotto il livello del suolo.

I_t = indice di fabbricabilità territoriale (V/S_t).

L'indice di fabbricabilità territoriale (I_t) rappresenta il volume massimo costruibile nella superficie territoriale (S_t).

I_f = Indice di fabbricabilità fondiaria (V/S_f).

L'indice di fabbricabilità fondiaria (I_f) rappresenta il volume massimo costruibile nella superficie fondiaria (S_f).

U_t = Indice di utilizzazione territoriale (S_u/S_t).

L'indice di utilizzazione territoriale (U_t) rappresenta il rapporto fra superficie utile (S_u) e superficie territoriale (S_t).

U_f = Indice di utilizzazione fondiaria (S_u/S_f).

L'indice di utilizzazione fondiaria (U_f) rappresenta il rapporto massimo fra superficie utile (S_u) e superficie (S_f).

Posto Auto.

Ai fini della determinazione degli standards di parcheggio richiesti dalla presente legge il posto auto convenzionale dovrà avere le dimensioni minime di ml. 2,50 x 5,00 al netto degli spazi di accesso e manovra; gli stessi dovranno essere chiaramente evidenziati in progetto e in loco con opportuna segnaletica orizzontale, prima del rilascio di abitabilità.

Applicazione degli indici urbanistici

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale (It e Ut) si applicano nei Piani Particolareggiati di seguito indicati come P.P.

Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione fondiaria (If e Uf) si applicano per l'edificazione nelle singole unità fondiarie ove non sia richiesto l'intervento urbanistico preventivo. Tali indici specificano rispettivamente i volumi e le superfici costruibili su ciascuna unità fondiaria.

Qualora la superficie territoriale (St) o la superficie fondiaria (Sf), corrispondenti alle diverse zone individuate dal Piano Regolatore Generale, non coincidano con il perimetro delle particelle catastali, la misura della superficie è fornita dal Sistema Informativo Territoriale.

Il Comparto costituisce l'unità urbanistica sulla quale si applicano gli indici urbanistici edilizi. Nell'allegato cartografico della Legge di Piano Regolatore Generale i singoli comparti sono perimetrati all'interno delle varie zone.

Sono fatti salvi gli indici urbanistici acquisiti (altezza, superficie utile e volume) sulla base di un progetto approvato; detti indici saranno computati sulla base delle norme del presente Testo Unico anche se in contrasto con le previsioni delle normative vigenti. Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione dovranno essere adeguate alla normativa vigente le distanze dai confini e dalle strade.

Art. 182

Carico urbanistico

Il carico urbanistico di un insediamento riferibile ad una unità immobiliare è dato dall'entità e dal tipo delle funzioni insediate, considerando i seguenti parametri:

- a - gruppo di appartenenza delle singole funzioni;
- b - S.U. delle singole funzioni.
- c - Numero delle unità immobiliari.

Si ha modifica del carico urbanistico qualora venga alterato anche uno solo dei precedenti parametri, in quanto viene modificata l'incidenza dell'insediamento sulle opere di urbanizzazione primaria.

L'adeguamento alla dotazione dei parcheggi di pertinenza prevista dalla presente legge non altera il carico urbanistico.

Art. 183

Classificazione ed elencazione delle funzioni ed attività insediate o insediabili ai fini della valutazione del carico urbanistico delle varie zone

Le funzioni e attività insediate o insediabili sul territorio sono classificate nel modo seguente:

GRUPPO A - FUNZIONE ABITATIVA PERMANENTE.

1. Autorimesse di pertinenza.
2. Alloggi.
3. Accessori: magazzini, depositi e lavanderie ad uso esclusivo del nucleo familiare e non relativi ad unità produttive.
4. Volumi tecnici: locali e volumi edilizi per impianti.

GRUPPO B - FUNZIONE ABITATIVA TEMPORANEA.

1. Autorimessa e parcheggi di pertinenza delle singole funzioni.

2. Alberghi, pensioni e affittacamere.
3. Case per vacanze, esercizi extra alberghieri.
4. Campeggi.
5. Volumi tecnici, ripostigli, cantine, lavanderie e accessori.

GRUPPO C - FUNZIONE TERZIARIA PRIVATA, COMMERCIO E SERVIZI.

1. Autorimesse e parcheggi delle singole funzioni.
2. Commercio di prima necessità: alimentari, macelleria, frutta e verdura, tabacchi, giornali prodotti ittici e simili.
3. Commercio al dettaglio, ad esclusione dell'attività di cui al punto 2.
4. Pubblici esercizi: bar, ristoranti, tavole calde e simili ad esclusione dell'attività di cui al punto 2.
5. Uffici finanziari, assicurativi, servizi in genere, ad esclusione di quelli previsti al successivo punto 7, studi professionali e uffici commerciali.
6. Istituti di credito.
7. Produzione artigianale fino ad una superficie utile massima di 400 mq. e artigianato al servizio della residenza. Compatibile con la residenza.
8. Servizi collettivi, attività culturali e ricreative.
9. Locali da ballo, sale riunioni, sale conferenze e simili.
10. Autofficine e autorimesse di uso pubblico fino ad una superficie utile massima di 400 mq. per ogni unità fondiaria.
11. Stazioni di servizio e autolavaggi.
12. Commercio all'ingrosso: centri vendita e magazzini fino ad un massimo di 400 mq. di S.U.
13. Accessori e volumi tecnici.

GRUPPO D - FUNZIONE SECONDARIA PRODUTTIVA.

1. Autorimesse e parcheggi di pertinenza delle singole funzioni.
2. Produzioni manifatturiere artigianali e/o industriali, escluse c.4, autorimesse ed autofficine.
3. Strutture tecniche e tecnologiche a servizio del territorio e delle produzioni agricole, non ad uso di azienda, singola o associata: cantine, magazzini all'ingrosso, frigoriferi, caseifici industriali, rimesse macchine agricole in conto terzi, magazzini per derrate alimentari.
4. Serre fisse industriali, non connesse allo sfruttamento del terreno agricolo.
5. Commercio all'ingrosso.
6. Depositi di materiale all'aperto.
7. Alloggi per custode non separati dall'attività produttiva con superficie utile massima non superiore a mq. 140.
8. Uffici connessi all'attività produttiva.
9. Centri commerciali con una superficie utile superiore a 20.000 mq. la cui operatività è regolamentata dalle Leggi sul Commercio
10. Accessori, volumi tecnici.

GRUPPO E - FUNZIONE PRIMARIA AGRICOLA.

1. Autorimesse e parcheggi di pertinenza delle singole funzioni.
2. Alloggi per coltivatori diretti.
3. Accessori degli alloggi: depositi, lavanderie, cantine. Volumi tecnici: locali ed involucri edilizi per impianti relativi agli alloggi.
4. Costruzioni rurali di servizio:
 - a - fienili, depositi di prodotti agricoli per conto proprio e relativi accessori;
 - b - ricoveri di macchine ed attrezzi agricoli per conto proprio e relativi accessori;
 - c - ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo pollai, porcili, conigliere.
5. Allevamenti zootecnici aziendali.

6. Serre fisse aziendali, legate allo sfruttamento del terreno agricolo.
7. Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo strade poderali, escavazione canali, arginature, opere di consolidamento dei terreni e di difesa idrogeologica.
8. Ristoranti tipici.
9. Infrastrutture coperte e scoperte per l'agriturismo.

GRUPPO f - FUNZIONE INFRASTRUTTURALE PUBBLICA.

1. Autorimesse e parcheggi di pertinenza delle singole funzioni.
2. Impianti tecnologici, impianti per servizi a rete: acquedotto, elettricità, gas, metano, telefono, posta e simili.
3. Cimiteri.
4. Aree per emergenze e impianti per la protezione civile.
5. Impianti sportivi di interesse territoriale.

GRUPPO g - FUNZIONE TERZIARIA PUBBLICA: ATTREZZATURE E SERVIZI.

1. Autorimesse, parcheggi e accessori di pertinenza delle singole funzioni.
2. Attività didattiche del ciclo prescolare, primario, secondario e universitario.
3. Assistenza, sanità.
4. Attività culturali e ricreative.
5. Verde attrezzato.
6. Impianti sportivi locali.
7. Luoghi di culto ed attività connesse: chiese, canoniche, opere parrocchiali, conventi.
8. Uffici amministrativi.
9. Parcheggi, strade e altre urbanizzazioni primarie.

2°- Le funzioni non contemplate nella presente tabella dovranno essere classificate dalla Commissione Urbanistica in una delle precedenti categorie (vedi gruppi) secondo un criterio di analogia:

- a - pubblico o privato: proprietà e/o gestione;
- b - settore di rilevamento censuario: primario, secondario, terziario.

SEZIONE II - INDICI EDILIZI

Art. 184

Superficie utile edificabile

La superficie utile edificabile (S.U.), esistente o di progetto, si calcola come somma delle superfici lorde di tutti i piani entro e fuori terra. Comprese le superfici di:

- a - murature perimetrali ed interne;
- b - scale interne ed esterne, ascensori e pianerottoli;
- c - sottotetti non abitabili, per le parti di altezza superiore a ml. 1,80;
- d - portici coperti di uso privato ad eccezione di quanto specificato al successivo punto d;
- e - piani seminterrati con altezza interna superiore a ml. 2,50.

Escluse le superfici di:

- a - Un piano seminterrato, chiuso o porticato, sotto il perimetro dell'edificio compresi gli sbalzi e fuori perimetro per una superficie lorda massima pari al 10% della Sf., fino ad altezza interna di ml. 2,50, con funzioni: a1, a3, b1, b5, c1, c13, d1, d7, e1, e3, f1, g1 come definito dall'articolo 183 della presente legge. Sono considerati seminterrati i piani che presentano, a lavori ultimati, il 50% della superficie dei muri perimetrali ricoperti dal terreno.
- b - Impianti tecnici non contenuti in involucri edilizi ivi compresi eventuali strutture aperte, serbatoi, balconi, piattaforme e/o scale, prescritte per il rispetto delle norme antincendio.

- c - Portici di uso pubblico con servitù di pubblico passaggio risultante da atto d'obbligo unilaterale registrato e trascritto all'Ufficio del Registro e Ipotecche.
- d - Portici, logge e balconi aggettanti, per la parte eccedente ml. 1,50 di sbalzo, di uso privato nei limiti del 25% della S.U. riferita agli indici di zona.
- e - Balconi aggettanti per la parte di sporgenza fino a ml. 1,50.
- f - Tutti i locali completamente interrati compresi sotto il perimetro dell'edificio, compresi gli sbalzi, e fuori da detto perimetro per una superficie lorda massima pari al 10% della Sf. Sono considerati completamente interrati i piani che risultano con tutto il perimetro interrato. E' ammessa la realizzazione di sole due rampe scoperte di larghezza massima pari a ml.5,00 di accesso ai piani interrati.
- g - Vasche natatorie scoperte; eventuali coperture fisse e/o rimovibili destinate a dette vasche sono computabili nelle superfici di cui al punto "d".
- h - Impianti di depurazione di acque o di lavorazioni artigianali e/o industriali, solo per attività già in atto.
- i - Mansarde e sottotetti abitabili nella misura del 50% della superficie utile purchè aventi le seguenti caratteristiche:
 - pendenza delle falde di copertura compresa fra il 25% ed il 40%;
 - altezza minima interna 1,80 ml.;
 - altezza massima interna ml.3,50. Tali mansarde e sottotetti per avere requisiti di abitabilità dovranno avere altezza media interna non inferiore a ml.2,20.
 - eventuali luminelli, abbaini, lucernari, finestre realizzate sulle falde inclinate dovranno avere pendenze massime del 40% e non superare la quota del colmo principale.

Le presenti esclusioni non valgono per gli edifici esistenti a qualunque funzione destinati, classificati in zone omogenee A, come definite dall'articolo 33 della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 (P.R.G.) in quanto le modalità di intervento prescritte impongono il mantenimento della s.u. esistente.

Art. 185

Volume

Il volume degli edifici si calcola come sommatoria dei prodotti delle S.U. di ogni piano per l'altezza effettiva dal piano di calpestio all'intradosso del soffitto sovrastante.

Art. 186

Numero di piani

Il numero dei piani è costituito dal numero dei piani abitabili, con esclusione di un solo piano terreno e del sottotetto quando siano destinati a cantina, soffitta, autorimessa, centrale termica, lavanderia domestica.

Art. 187

Altezza dell'edificio (H)

L'altezza (H) di una unità edilizia si misura come la massima delle misure intercorrenti tra:

- a - la più bassa delle quote:
 - strada sull'asse del prospetto prospiciente;
 - piano di calpestio del piano terreno o del piano seminterrato del fabbricato;
- b - la più alta delle quote:
 - estradosso del soffitto dell'ultimo piano abitabile, se inclinato da calcolarsi nel punto medio;
 - bordo superiore della linea di gronda più alta o media della inclinazione delle coperture, nel caso di fronti che terminano con coronamento non orizzontale;

- linea di colmo del tetto con copertura a falde, se detto colmo è ad una quota superiore a ml.3,80 rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale.

Dal computo dell'altezza si escludono:

- impianti tecnici non contenuti in involucri edilizi, camini e ciminiera, vano extra corsa di ascensore e relativa cabina tecnica;
- vano di chiusura di scale per accesso a coperture terrazzate.

Nel caso di edifici sviluppati a gradoni lungo i pendii il computo dell'altezza dell'edificio può essere effettuato considerando individualmente le singole porzioni verticali dello stesso corrispondenti ai gradoni, utilizzando i medesimi criteri di cui al presente articolo, secondo gli esempi degli schemi di seguito riportati e comunque a condizione che le proporzioni dei gradoni rientrino nei seguenti limiti:

$$l_1 > h_1, l_2 > h_2, \dots, l_n > h_n$$

(Sezioni tipo)

Deve risultare:

$$H_1, H_2, H_3, \dots, H_n < H_c \text{ (altezza massima di comparto).}$$

Nel caso la distanza A dell'asse stradale sia pari o superiore al doppio delle distanze definite all'articolo 16 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) l'altezza H1 può essere calcolata senza tenere conto delle quote della strada.

In ogni caso, per quanto riguarda l'estremità superiore da cui misurare le singole altezze (H1, °H2, ... etc.), vale quanto stabilito al punto "b" del presente articolo.

Art. 188
Unità immobiliare (Ui)

Per unità immobiliare (Ui) si intende la minima unità edilizia censita autonomamente nel catasto con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente e completamente alle funzioni per le quali essa è censita.

Art. 189
Unità fondiaria (Uf)

Per unità fondiaria (Uf) si intende l'entità edilizia contenente una o più unità immobiliari configuratasi, dal punto di vista storico, spaziale, statico, funzionale, come edificio a se stante anche se costruita in aderenza ad altri edifici.

Art. 190
Applicazione degli indici edilizi

La superficie utile dell'edificio (S.U.) si applica principalmente per determinare il volume convenzionale dei fabbricati.

2°- Nei casi in cui le prescrizioni di zona indichino per l'intervento soltanto l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf), oppure territoriale (Ut), la superficie utile (S.U.) serve per determinare, nelle aree soggette ad intervento diretto od ad intervento urbanistico preventivo, la quantità massima di superfici edificabile distribuita su uno o più piani.

Art. 191
Distanze dai confini di proprietà (D)

La distanza del fabbricato dai confini di proprietà (D) è misurata dalle parti fisse, siano esse strutturali o non, dell'unità edilizia esclusi balconi e cornicioni aggettanti fino ad una sporgenza massima di ml. 1,50 e non deve essere inferiore ai seguenti minimi:

1. per gli ampliamenti, le sopraelevazioni di edifici esistenti che abbiano distanze dai confini inferiori a quelle previste dalle norme di zona si mantengono, per i rispettivi fronti, quelle esistenti con il minimo assoluto di ml. 3,00;
2. per tutte le nuove costruzioni, residenziali, alberghiere e di servizio si applica quanto previsto dalle norme di comparto;
3. per le nuove costruzioni industriali, artigianali ed agricole $D = 10$ ml.;
4. i locali completamente interrati di cui al punto f) del precedente articolo 181 dovranno mantenere un distacco minimo di ml. 1,50 dal confine di proprietà;
5. tutti gli edifici, anche interrati o seminterrati, dovranno avere distanza minima dal confine di Stato non inferiore a ml. 10,00. Distanze inferiori potranno essere consentite dalla Commissione Urbanistica per opere pubbliche

Distanze inferiori possono essere previste negli interventi urbanistici preventivi e comunque a distanza non inferiore a ml. 3,00.

E' sempre consentita la costruzione a confine con altri ove risulti da atto registrato e trascritto l'assenso del proprietario del terreno contiguo oppure ove prevista, e limitatamente a questa, parte edificata in aderenza o a confine.

Art. 192

Disciplina degli spazi per parcheggi

Le seguenti superfici di parcheggio costituiscono le dotazioni minime di pertinenza di ogni unità immobiliare, così come indicato all'articolo 188, in rapporto alle destinazioni d'uso richiesto. Nel caso di funzioni ed attività private rivolte al pubblico tali dotazioni devono essere accessibili nell'arco di tempo ad esse relativo.

Categoria 1 - Un posto auto ogni 4 mq. di S.U. fino a 200 mq., per la parte eccedente i 200 mq. un posto auto ogni 10 mq. di S.U. Per funzioni C4, C9, E8.

Categoria 2 - Un posto auto ogni 10 mq. di S.U. per i primi 100 mq., da 101 mq. a 300 mq. un posto auto ogni 15 mq., per la parte eccedente 300 mq. un posto auto ogni 25 mq. di S.U. Per funzioni: c2, c3, c6, d9.

I primi venti posti auto devono essere collocati all'esterno dell'edificio.

I successivi posti potranno essere collocati anche al coperto o esternamente sulla copertura dell'edificio e dovranno presentare collegamenti pedonali, anche meccanizzati, con gli spazi commerciali sufficientemente agevoli da garantire l'effettivo utilizzo dei parcheggi da parte del pubblico.

Categoria 3 - Un posto auto ogni 20 mq. di S.U. Per funzioni: c5, c8, c10.

Categoria 4 - Un posto auto ogni 25 mq. di S.U. per i primi 100 mq., da 101 mq. a 400 mq. un posto auto ogni 50 mq., per la parte eccedente 400 mq. un posto auto ogni 100 mq. di S.U.

Per funzioni: c7, c12, d2, d3, d4, d5.

Categoria 5 - Un posto auto ogni 50 mq. di S.U. con un minimo di due posti auto per ogni unità residenziale, di cui un minimo del 50% al coperto. Per funzioni: a2, e2.

Categoria 6 - Un posto auto ogni camera da letto, con un minimo di un posto auto ogni 40 mq. di S.U. Per funzioni: b2, b3.

Categoria 7 - Un posto auto ogni piazzola o bungalow. Per funzioni: b4.

Categoria 8 - Un posto auto ogni 200 mq. di Sf. Per funzioni: c11, d6, f2, f3, f4.

Categoria 9 - I posti auto sono da determinarsi, da parte della Commissione Urbanistica, con strumento urbanistico attuativo per funzioni: a1, a2, f5, g tutte, zone A1, zone A2, zone R1 e zone R2.

E' ammessa la reperibilità di aree da adibire a parcheggio per le unità edilizie di cui alle funzioni precedenti, fino ad una distanza massima di 100 ml. per attività che richiedono oltre i quindici posti auto purché le stesse siano facilmente accessibili e visibili dalla sede dell'attività stessa; in ogni caso i primi quindici posti auto dovranno essere localizzati presso la sede di attività.

Quando l'esercente l'attività non sia proprietario di detta area può ugualmente eseguire le opere di cui sopra, producendo atto d'obbligo dal quale risulti che l'area da adibirsi a parcheggio rimarrà tale fino alla cessazione dell'attività stessa.

I posti auto per i complessi sportivi sono calcolati in base all'impianto con il maggior numero di posti a sedere, oltre ad una percentuale di posti auto dei rimanenti impianti. Tale percentuale verrà determinata in sede di approvazione dello strumento urbanistico preventivo.

I suddetti parametri possono variare nelle zone R1, R2 ed omogenee A1 e A2. La dotazione di parcheggio in tali zone verrà regolamentata dalle normative degli specifici P.P. di attuazione.

Art. 193

Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento

L'utilizzazione totale degli indici fondiari corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni futura possibilità di computare le stesse ai fini dell'indice di edificabilità,

indipendentemente da qualsiasi suddivisione e/o passaggio di proprietà successivi al 16 luglio 1980, riscontrabile da certificazione catastale.

Art. 194

Uso del Sistema Informativo Territoriale

L'utilizzo e la regolamentazione del Sistema Informativo Territoriale vengono sottoposti ad approvazione del Congresso di Stato.

Art. 195

Frazionamenti catastali

Nelle zone soggette ad intervento urbanistico preventivo non sono ammessi frazionamenti catastali prima della approvazione dei Piani Particolareggiati.

Per le zone ove siano stati definitivamente approvati i P.P. i frazionamenti catastali potranno essere effettuati esclusivamente ai fini di attuare il piano stesso.

Art. 196

Classificazione delle modalità di intervento e relativi provvedimenti abilitativi

MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria si applicano esclusivamente sulla S.U. esistente, essa comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non vi sia modifica nelle destinazioni d'uso e purchè siano conformi alle destinazioni previste dal Piano Regolatore Generale; quando per tale intervento sia richiesta la dovuta autorizzazione, e sempreché non vi sia modifica nella destinazione d'uso, la autorizzazione medesima è gratuita.

INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

Sono intervenuti di restauro e di risanamento conservativo quelli volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte modificato.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

L'intervento di ristrutturazione edilizia non prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali; qualora si verifichi la demolizione anche parziale delle murature perimetrali l'intervento si configura come demolizione e ricostruzione.

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Tali interventi si devono adeguare alle norme attuative della presente legge.

AMPLIAMENTO

Gli interventi di ampliamento degli edifici sono ammessi sulle unità edilizie nelle quali l'Uf esistente è inferiore all'Uf prevista dalle norme di zona purché nell'ampliamento siano rispettati i requisiti edilizi e le norme attuative della presente legge.

NUOVO INTERVENTO

I nuovi interventi sono finalizzati alla attuazione delle previsioni delle leggi di Piano Regolatore Generale conformemente alle norme di zona, sia per la sistemazione delle unità fondiarie sia per la realizzazione di nuove unità edilizie.

Nel nuovo intervento è compresa anche la totale demolizione dell'unità edilizia esistente e la ricostruzione.

PASSAGGIO DI FUNZIONI

Si ha passaggio di funzioni, pur in assenza di interventi fisici sulle unità edilizie e/o fondiarie, quando si modifichi o meno il carico urbanistico e ciò incida sulla dotazione minima di parcheggi o comporti congruaggio del contributo di concessione o riguardi la zona agricola E.

CAPO VII

SEZIONE I

PERFEZIONAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA SUI MONUMENTI DI CUI ALLE LEGGI

10/06/1919 N.17 E 11/12/1980 N.98

Art. 197

Individuazione dei monumenti

Nell'ambito degli edifici e manufatti architettonici, urbani o rurali, anche a carattere minore quali cellette, fontanili, lavatoi, molini, pavimentazioni e simili, la cui costituzione risale ad oltre cinquanta anni e comunque attribuiti ad autore non vivente rivestono valore di monumento e quindi sono soggetti alle norme di tutela della legge stessa, tutti quelli individuati attraverso apposite leggi redatte sulla base delle indicazioni e delle valutazioni che dovranno essere fornite dalla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte, in seguito definita con l'abbreviazione C.C.M..

Art. 198

Dichiarazione del valore monumentale

Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle leggi di cui all'articolo precedente gli elenchi devono essere resi pubblici e notificati ai proprietari degli immobili in essi inseriti.

Entro il termine di venti giorni dalla notifica è dato presentare ricorso motivato, presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, per l'inserimento o l'esclusione di manufatti o immobili dagli elenchi.

Sui ricorsi decide inappellabilmente il Consiglio Grande e Generale su parere motivato di una apposita Commissione composta come segue:

- il Presidente della C.C.M., che la presiede;
- il Dirigente del Museo di Stato;
- il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica;
- il Dirigente dell'Ufficio Progettazione;
- un esperto nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il parere del Presidente.

Art. 199

Selezione e schedatura dei monumenti

La C.C.M. è tenuta a fornire gli elenchi dei manufatti o immobili con valore di monumento, individuati, mediante documentata schedatura e catalogazione, entro l'ambito stabilito nell'articolo 1, per la redazione delle apposite proposte di legge entro il 30 giugno 1996; successivamente almeno, ogni cinque anni, curerà l'aggiornamento degli elenchi.

Nella preparazione di detti elenchi la C.C.M. potrà avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti che opereranno sotto il controllo e la supervisione della Commissione stessa.

Gli eventuali oneri saranno da imputarsi sul bilancio del Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura.

Le schede di catalogazione saranno conservate dal Museo di Stato che le rende disponibili alla consultazione da parte di chi ne faccia richiesta.

Art. 200

Procedura di urgenza

Se, nel caso di movimentazione dei terreni o di ristrutturazione di immobili, si evidenziassero manufatti di particolare pregio culturale, storico od architettonico la C.C.M., e per essa il Presidente, può dichiarare i beni sotto tutela provvisoria mediante apposita notifica trasmessa all'interessato ed al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica che provvederà a disporre la sospensione immediata dei lavori.

L'opportunità di esercizio di tutela definitiva dovrà essere approfondita dalla C.C.M. che dovrà pronunciarsi entro quindici giorni e trasmettere al Consiglio Grande e Generale l'eventuale proposta di elezione a monumento dei manufatti rinvenuti.

Il Consiglio Grande e Generale dovrà deliberare sulla suddetta proposta nella prima seduta utile.

Qualora l'interessato si renda disponibile ad adottare le cautele impartite dalla C.C.M., la sospensione dei lavori potrà essere revocata.

Art. 201

Autorizzazioni per gli interventi sui monumenti

Per tutti gli interventi di restauro o modifica sugli immobili o manufatti di valore monumentale, individuati mediante le apposite leggi di cui all'articolo 197, la richiesta presso l'Ufficio Urbanistica di rilascio della concessione o della autorizzazione necessaria deve essere corredata dalla preventiva autorizzazione della C.C.M., per quanto di competenza, ai sensi della Legge 10 giugno 1919 n.17 e della Legge 11 dicembre 1980 n.98.

Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di quaranta giorni.

Contro il rifiuto della autorizzazione di cui al precedente comma è dato il ricorso presso la C.C.M. entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della delibera.

Al ricorso verrà data risposta entro trenta giorni.

Art. 202

Composizione e competenze della C.C.M.

La Commissione per la Conservazione dei Monumenti degli Oggetti di Antichità ed Arte (C.C.M.) è competente in materia di conservazione, utilizzazione e restauro dei monumenti, per quanto riguarda la salvaguardia degli aspetti storici, artistici, architettonici ed archeologici.

La C.C.M. è nominata per la durata di una legislatura dal Consiglio Grande e Generale e si compone di sette Commissari espressamente competenti in ambito storico, architettonico, artistico e archeologico. Sono incompatibili con la nomina a membro nella C.C.M. coloro che svolgono libera professione negli ambiti di competenza della Commissione medesima.

Inoltre ne fanno parte, a titolo consultivo, i responsabili del Museo di Stato, della Biblioteca di Stato, dell'Archivio Pubblico ed un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino.

La Commissione nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario e, per eventuali pareri da rilasciare per pratiche di restauro, risanamento conservativo ed interventi nei centri storici, si avvale della collaborazione di un architetto alle dipendenze del Dipartimento del Territorio competente in materia.

Le sedute della Commissione sono valide con la partecipazione di almeno quattro dei commissari previsti.

Oltre alle competenze derivanti dalla presente legge la C.C.M. assolve ai compiti stabiliti dalla Legge 10 giugno 1919 n.17 e dalla Legge 11 dicembre 1980 n.98.

CAPO VIII

SEZIONE I

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE COLLAUDO DELLE STRUTTURE

Art. 203

Finalità

Onde garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose sono soggette alle presenti disposizioni tutte le strutture che assolvono ad una funzione statica, poste in opera sia per conto di privati che per conto dello Stato ed Enti Pubblici.

La progettazione e la realizzazione di tali strutture deve avvenire in modo da assicurarne la perfetta stabilità e sicurezza.

Art. 204

Esecuzione

La costruzione delle strutture di cui all'articolo 203 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito edile nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito edile di competenze analoghe a quelle del progettista.

Art. 205*Progettazione*

La progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 203 devono essere svolte con riferimento alle norme tecniche emanate dalla Commissione Urbanistica secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 206*Responsabilità*

Il progettista ha la responsabilità diretta delle strutture progettate.

Il direttore dei lavori ed il costruttore delle strutture, ciascuno per la parte di competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e della qualità dei materiali impiegati.

Art. 207*Denuncia delle strutture*

L'esecuzione delle strutture di cui all'articolo che precede dovrà essere denunciata, a firma del proprietario, all'Ufficio Urbanistica prima del suo inizio.

La denuncia, redatta in duplice copia, indicherà i nomi ed i recapiti del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore delle strutture, e conterrà le firme per accettazione dei medesimi.

Alla denuncia devono essere allegati in due copie:

- a) il progetto esecutivo delle strutture, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente la loro ubicazione, tipo e dimensioni, le caratteristiche e qualità dei materiali da impiegare per le medesime nonché i sovraccarichi e le sollecitazioni esterne tenute a base di calcolo;
- b) una relazione sulle caratteristiche geologico - tecniche dei terreni interessati dalla fondazione.

L'Ufficio Urbanistica archivia una copia della denuncia, del progetto esecutivo e della relazione e restituisce al proprietario, all'atto stesso della presentazione, l'altra copia della denuncia, del progetto esecutivo e della relazione recanti l'attestazione dell'avvenuto deposito; tale copia dovrà essere conservata in cantiere a cura del costruttore e consegnata al collaudatore al completamento delle strutture.

Tutte le integrazioni nonché le varianti sostanziali che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere dovranno essere depositate prima della loro esecuzione e nella forma prevista dal presente articolo.

Art. 208*Albo dei collaudatori*

E' istituito l'Albo dei Collaudatori della Repubblica di San Marino.

All'Albo dei Collaudatori possono accedere gli ingegneri e architetti iscritti all'Ordine della Repubblica di San Marino con anzianità di laurea di almeno otto anni e con provata esperienza nel settore della progettazione e direzione lavori di strutture.

L'Albo dei Collaudatori viene redatto, aggiornato e reso pubblico a cura del Tribunale Commissariale ed è presieduto dal collaudatore anziano.

Art. 209*Collaudo*

Tutte le strutture soggette alla presente legge debbono essere sottoposte a collaudo statico.

Il Collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto iscritto all'Albo sammarinese dei Collaudatori e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere.

La nomina del collaudatore spetta al committente. Quando proprietario e costruttore sono i medesimi la nomina del collaudatore spetta al collaudatore anziano.

Il collaudatore deve verificare l'idoneità della struttura ed assolvere le funzioni per cui è stata realizzata e rilasciare apposito certificato di collaudo.

L'agibilità o la messa in esercizio delle strutture di cui alla presente legge sono condizionati dalla presentazione del certificato di collaudo all'Ufficio Urbanistica che ne cura l'archiviazione.

In caso di comprovata indisponibilità di un collaudatore iscritto all'albo sammarinese il collaudatore anziano, su semplice richiesta del proprietario, autorizza l'affidamento dell'incarico ad un professionista forense di pari competenza.

Art. 210

Competenze

Rientrano nelle competenze dei geometri e dei periti edili la progettazione e direzione dei lavori unicamente delle seguenti strutture:

- a) opere in muratura in genere eseguiti in pietrame, laterizio, calcestruzzo;
- b) solai anche continui ma con sovraccarico di esercizio non superiore a 400 Kg./mq. e di interassi non superiori a 6,00 m.;
- c) telai interni in calcestruzzo armato normale, reggenti solai nei limiti di quelli di cui al punto b) che precede, con aste aventi interasse non superiori a 6,00 m. fondati su plinti, con travi ad interassi uguali, con tolleranza di più o meno il 10% sulla media degli interassi, inseriti in edifici aventi due piani praticabili fuori terra più eventuale piano seminterrato e struttura perimetrale portante in muratura fondata su cordolo continuo;
- d) strutture in calcestruzzo armato normale a schema iperstatico semplice, reggenti solai nei limiti di quelli di cui al punto b) che precede, con aste aventi interasse non superiore a 6,00 m. con travi ad interassi uguali, con tolleranza di più o meno in 10% sulla media degli interassi per edifici aventi un piano praticabile fuori terra, più eventuale piano seminterrato.
- e) i muri di contenimento del terreno di altezza non superiore a ml.3.

Rientra nelle competenze dei geometri e dei periti edili la sola direzione lavori delle seguenti strutture:

- a) strutture in calcestruzzo armato e miste in calcestruzzo armato e laterizio di tipo corrente, con aste aventi interasse non superiore a 6,00 m. per edifici ad uso di civile abitazione con quattro piani praticabili fuori terra più eventuale piano seminterrato;
- b) strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso di tipo corrente per edifici produttivi e commerciali monopiano aventi altezza massima pari a 8,50 m.;
- c) strutture in acciaio di edifici produttivi e commerciali monopiano aventi altezza non superiore a 6,00 m. e luci non superiori a 15, 00 m..

Art. 211

Applicazione

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle strutture costituite in tutto o in parte da manufatti prefabbricati fuori cantiere che assolvono le funzioni di cui all'articolo 203 che precede.

La ditta produttrice dei manufatti di cui sopra è tenuta a fornire in duplice copia i disegni controfirmati dai relativi progettista e direttore dei lavori di stabilimento; tali disegni dovranno essere depositati secondo le modalità di cui all'articolo 207 che precede.

La responsabilità della rispondenza di tali manufatti rimane a carico della ditta produttrice mentre il progettista delle strutture, che deve possedere le competenze relative ai manufatti in esame, è responsabile della loro previsione di utilizzazione, del progetto dell'insieme delle strutture e del loro organico inserimento delle medesime.

Art. 212

Esenzione

Sono esenti dalle formalità di cui agli articoli 207 e 208 che precedono le strutture edili di locali accessori monopiano in muratura, di altezza inferiore a 3,50 m., coperti da una sola campata di solaio di luce inferiore a 6,00 m.

Art. 213

Violazioni

Qualora sia accertata una delle violazioni al primo o quinto comma dell'articolo 208 che precede, e cioè la messa in opera di strutture in mancanza del relativo progetto esecutivo depositato, l'Ufficio Urbanistica dispone l'immediata sospensione dei lavori. Questi potranno essere ripresi non appena si provveda al deposito del progetto esecutivo o di quella parte di esso risultanti mancanti.

Il provvedimento di sospensione diviene esecutivo in seguito a controllo di legittimità dell'atto da parte del Giudice Amministrativo di 1° Grado.

CAPO IX

EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO AMBIENTALE E CULTURALE

Art. 214

Case a catalogo

Gli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale, già inseriti nella Legge 18/09/1990 n.103 e classificati "zone A3" dalla Legge di Piano Regolatore Generale, sono demandati a strumento urbanistico attuativo di cui all'articolo 8 del presente Testo Unico e sottoposti alle procedure di formazione e approvazione previsti all'articolo 11 della presente legge.

La classificazione le norme e le prescrizioni previste nella Legge 18/09/1990 n.103 dovranno essere sottoposte all'approvazione della Commissione Urbanistica prima dell'entrata in vigore del Testo Unico.

CAPO X

NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 215

Norma transitoria

Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo Unico le pratiche pendenti presso l'Ufficio Urbanistica, di competenza della abrogata Commissione Tecnica Edilizia, vengono evase dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica secondo le norme in vigore al momento della presentazione delle suddette pratiche.

Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo Unico saranno emanati appositi provvedimenti legislativi per adeguare le norme di sicurezza antincendio per l'edilizia e impianti di cui al Decreto Reggenziale 22/10/1985 n.122. Tali norme dovranno anche prevedere tempi e modalità di adeguamento degli edifici esistenti. Sino all'entrata in vigore delle nuove norme gli edifici esistenti e quelli in costruzione su concessione già rilasciata potranno ottenere il certificato di conformità edilizia di cui al precedente articolo 174, anche se privi del nulla osta della Protezione Civile. Le richieste di concessione presentate successivamente all'entrata in vigore del presente Testo Unico dovranno comunque adeguarsi alle prescrizioni della Protezione Civile.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al Capo VII della presente legge sono da considerare di valore monumentale tutti gli edifici individuati in base alla Legge 29/01/1992 n.7 (P.R.G.), alla Legge 19/09/1990 n.103 ed alla delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 23/04/1991, nelle classi di intervento a restauro scientifico e risanamento conservativo. Per il caso specifico del centro storico di Borgo Maggiore è da intendere esclusa la categoria di risanamento conservativo di tipo "B". Sono altresì compresi tutti gli elementi architettonici ed i manufatti urbani oltre che i selciati stradali, costituenti l'aspetto e l'arredo degli spazi pubblici o ad uso pubblico, all'interno dei centri storici e dei nuclei storici (zone A1 e A2 definite dall'articolo 33 della Legge di P.R.G.).

Le attività economiche già regolarmente insediate in locali con diversa destinazione d'uso, purchè provvisti di certificato di abitabilità, possono permanere anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Le attività economiche che possono operare in deroga alle disposizioni della presente legge in forza del comma precedente, non possono modificare in maniera sostanziale l'oggetto della propria attività senza adeguare i locali alle norme del presente Testo Unico. Sono acconsentite le seguenti modifiche:

- cointestazione o trasformazione in società di impresa individuali mantenendo il medesimo oggetto sociale;
- trasferimento di titolarità conseguente a cessione dell'Azienda;
- cambio di tabella merceologica per le attività commerciali ad esclusione di quelle che richiedono, per essere esercitate, l'autorizzazione sanitaria.

Per attività economiche già regolarmente insediate si intendono quelle che hanno ottenuto il rilascio definitivo della licenza o patente d'esercizio. Per modifiche dell'oggetto dell'attività non sostanziale si intendono quelle integrazioni che non comportano alcuna variazione ai cicli produttivi o che non modificano il settore dei servizi prestati. Restano in vigore le disposizioni di cui alla Legge 06/07/1982 n.69.

La presente legge sarà soggetta a revisione al fine di verificarne i risultati ed i problemi applicativi trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 216

Ufficio Urbanistica

All'Ufficio Urbanistica sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) elaborazione dei progetti di Piano Regolatore Generale e sue varianti;
- b) elaborazione dei Piani Particolareggiati;
- c) gestione dei Piani Particolareggiati, delle convenzioni, delle licenze e concessioni;
- d) elaborazione e aggiornamento dei dati e della cartografia;
- e) ogni altra mansione attribuita in relazione al Piano Regolatore Generale;
- f) studio delle pratiche edilizie;
- g) espletamento di ogni altra mansione necessaria all'istruzione delle pratiche edilizie stesse;

- h) effettuazioni di rilievi e ricerche catastali;
- i) esecuzione di sopralluoghi relativi alle pratiche medesime;
- l) formulazione di pareri istruttori;
- m) espletamento di funzioni di segreteria ed istruzione delle pratiche di competenza della Commissione Urbanistica;
- n) sopralluoghi di controllo e verifica giornaliera sul territorio;
- o) coordinamento con le realtà limitrofe circa le previsioni urbanistiche che influiranno sulle scelte di pianificazione in territorio sammarinese.

Art. 217

Norma finale

Al fine di rendere operativo l'Ufficio Urbanistica la Dotazione Organica di cui alla Legge 17/09/93 n.106 viene integrata dalle figure professionali di cui all'Allegato "F".

Art. 218

Abrogazioni

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle del presente Testo Unico, in particolare le seguenti normative:

- **Articolo 322 del Codice Penale;**
- **Legge 29 aprile 1974 n.32** - Legge sull'edilizia;
- **Legge 1 luglio 1974 n.48** - Legge che detta norme per le aree atte ad insediamenti industriali, artigianali e per le aree atte ad espansione edilizia di cui ai Titoli III - IV e X della Legge 28 settembre 1973 n.33;
- **Legge 22 luglio 1977 n.43** - Legge che determina nuove aree artigianali ed industriali;
- **Legge 22 luglio 1977 n.44** - Legge che apporta modifiche alla Legge 1 luglio 1974 n.48;
- **Legge 15 marzo 1980 n.18** - Legge sul regime dei suoli e sulle espropriazioni di immobili per pubblica utilità;
- **Legge 16 luglio 1980 n.53** - Legge Urbanistica;
- **Legge 11 dicembre 1980 n.95** - Testo autentico della Legge 15 marzo 1980 n.18;
- **Legge 24 marzo 1981 n.25** - Testo autentico dell'articolo 15 della Legge Urbanistica;
- **Legge 27 marzo 1981 n.26** - Piano Regolatore Generale e relative norme di attuazione;
- **Decreto 7 luglio 1981 n.56** - Disposizioni sulla progettazione, esecuzione e collaudo di strutture interessanti la pubblica incolumità;
- **Legge 2 dicembre 1981 n.102** - Regolamento Edilizio;
- **Decreto 31 maggio 1982 n.56** - Modifica articolo 7 del Decreto 7 luglio 1981 n.56;
- **Legge 17 novembre 1982 n.98** - Modifiche alla Legge 15 marzo 1980 n.18;
- **Legge 17 novembre 1982 n.99** - Modifiche alla Legge Urbanistica e di Piano Regolatore Generale;
- **Legge 15 marzo 1983 n.36** - Attuazione di variante al Piano Regolatore Generale concernente la località Montecarlo;
- **Decreto 8 aprile 1983 n.52** - Modifica primo comma dell'articolo 17 della Legge Urbanistica;
- **Legge 29 luglio 1983 n.75** - Soppressione o modificazione di commissioni di nomina consiliare (articolo 8);
- **Decreto 3 ottobre 1984 n.86** - Trasferimento di competenze e attribuzioni di pubblici uffici e Aziende Autonome di Stato (articoli 1,2,4,5,6);
- **Legge 31 luglio 1985 n.85** - Variante al Piano Regolatore Generale;
- **Legge 29 gennaio 1986 n.9** - Variante al Piano Regolatore Generale per le zone produttive;
- **Legge 29 settembre 1986 n.106** - Modifiche all'articolo 16 della Legge Urbanistica;

- **Decreto 9 marzo 1987 n.38** - Disciplina delle esposizioni pubblicitarie ed occupazione di suolo pubblico;
- **Legge 29 settembre 1987 n.117** - Modifica al Piano Regolatore Generale;
- **Legge 19 gennaio 1989 n.3** - Variante al Piano Regolatore Generale per aree di servizio;
- **Legge 28 aprile 1989 n.44** - Variazione di Piano Regolatore Generale;
- **Legge 13 luglio 1989 n.72** - Modifica dell'articolo 55 e dell'articolo 73 della Legge di Piano Regolatore Generale;
- **Legge 31 maggio 1990 n.59** - Variante al Piano Regolatore Generale per area produttiva;
- **Legge 18 settembre 1990 n.103** - Edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale;
- **Decreto 30 luglio 1991 n.101** - Norme di salvaguardia per l'attuazione del nuovo Piano Regolatore Generale;
- **Legge 13 novembre 1991 n.140** - Legge Urbanistica (**articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22**);
- **Legge 29 gennaio 1992 n.7** - Piano Regolatore Generale e relative norme di attuazione (**articoli 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,23,24,25 e 26**) ;
- **Legge 28 settembre 1992 n.78** - Eliminazione delle barriere architettoniche (**articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 34, 35, 36, 37, 39 e 40**);
- **Legge 19 febbraio 1993 n.29** - Perfezionamento dell'esercizio della tutela sui monumenti di cui alle Leggi 10 giugno 1919 n.17 e 11 dicembre 1980 n.98;
- **Legge 17 marzo 1993 n.42** - Legge sulla tutela dell'ambiente naturale;
- **Decreto 30 marzo 1994 n.36** - Disciplina delle esposizioni pubblicitarie ed occupazione del suolo pubblico;
- **Decreto 22 aprile 1994 n.40** - Modifica articolo 21 del Decreto 30 marzo 1994 n.36.

Art. 219

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì luglio 1995/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini – Settimio Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari

ALLEGATO "A"

Requisiti minimi degli impianti di illuminazione e ventilazione di cui all'art. 100.

L'illuminazione artificiale di tutti gli spazi di cui alla classificazione dell'art. 99 deve assicurare un adeguato livello di benessere visivo in funzione della attività svolta.

L'illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.

Per ciò che riguarda il livello di illuminamento artificiale, E , espresso in Lux, deve risultare compreso fra 50 e 300 Lux in funzione delle specifiche destinazioni d'uso degli spazi stessi. In particolare:

- Spazi domestici e di soggiorno $100 \text{ Lux} \leq E \leq 150 \text{ Lux}$
(100 Lux in generale, 50 Lux per la zona TV, 150 Lux per la zona lettura e svago)
- Spazi per riposo e sonno $50 \text{ Lux} \leq E \leq 150 \text{ Lux}$
(50 Lux in generale, 150 Lux per la zona lettura adiacente al letto)
- Sale da bagno $E \geq 100 \text{ Lux}$
- Cucine $150 \text{ Lux} \leq E \leq 300 \text{ Lux}$
(150 Lux in generale, 300 Lux sui piani di lavoro)
- Laboratori, studi, uffici, biblioteche, luoghi di lavoro in genere $E \geq 300 \text{ Lux}$
- Spazi per attività secondaria $50 \text{ Lux} \leq E \leq 100 \text{ Lux}$
- Spazi di circolazione e collegamento $30 \text{ Lux} \leq E \leq 150 \text{ Lux}$
(30 Lux per percorsi orizzontali esterni senza ostacoli, 50 Lux per percorsi orizzontali interni senza ostacoli, 100 Lux per rampe di scale, 150 Lux per ingressi e pianerottoli).

Il livello di illuminamento, E , per destinazioni diverse da quelle riportate nella tabella sarà determinato per analogia entro i limiti indicati.

Ventilazione

La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata ad:

- assicurare un adeguato ricambio di aria, onde evitare l'insorgenza di problemi connessi alla presenza di un'eccessiva quantità di vapore d'acqua nell'ambiente, ristagni di aria calda, impurità dell'aria, formazione di colonie batteriche, gas nocivi garantendo condizioni di benessere respiratorio ed olfattivo.

In sostanza, in tutti gli spazi chiusi deve essere evitata una cattiva qualità dell'aria tramite la predisposizione di finestre apribili di dimensioni e conformazione atte ad assicurare un adeguato numero di ricambi d'aria all'ora.

Di conseguenza tutti i locali devono essere dotati di superfici finestate apribili in misura maggiore o uguale a 1/20 della superficie calpestabile del locale considerato, in relazione all'attività svolta; almeno il 50% della superficie apribile deve essere a parete e le finestre situate in copertura devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso.

Di massima le aperture devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne, onde favorire un migliore ricambio di aria.

Indicativamente la ventilazione naturale deve essere tale da garantire un numero di ricambi d'aria discontinui n (espressi in mch/mc, cioè volume d'aria ricambiato ogni ora per mc di ambiente confinato), secondo lo schema seguente:

- vani residenziali e di collegamento $n \geq 0,5$
- cucine $n \geq 3,0$
- bagni $n \geq 5,0$ (anche meccanici temporizzati)
- aree ad uso comune per attività collettive 16 mc/h per persona
(nei locali ove sia consentito fumare, la portata deve essere raddoppiata)

I sistemi di ventilazione forzata previsti ad integrazione o sostituzione della ventilazione naturale dovranno avere le caratteristiche di portata d'aria minima computata in ragione di 32 mc/h per persona in ambienti in cui è consentito fumare di 16 mc/h per persona in ambienti in cui non è consentito fumare con riferimento all'indice di affollamento max riportato nella seguente tabella prescrittiva ai fini del dimensionamento minimo degli impianti:

Tipo di ambiente	Affollamento persone/100
Sale di spettacolo, convegni, ecc.	60
Bar, Fast Food, Cafetterie, ecc.	120
Ristoranti	70
Camere d'albergo	*)
Uffici	16
Aule scolastiche	50
Sale di Lettura	40
Sale d'aspetto	100
Residenze	**)
Negozi, supermercati, ecc..	20
Teatri ,cinema, biglietterie, ecc.	60
Teatri - atri	120
Parrucchieri	35
Palestre	80
Sale gioco - sale riunioni	50
Sale da ballo - discoteche	100

Per le destinazioni non contemplate nella presente tabella , le portate d'aria verranno determinate per analogia.

*) 32 mc/h per persona.

**) Portata d'aria esterna pari a 0,5 volumi ambiente per ora.

Per i locali classificati S1 nell'art.99 del Testo Unico dovranno essere previsti portate per garantire non meno di 5 ricambi/h.

Per i locali classificati A2c, A2d, A2e, A2f o simili si consiglia una portata d'aria tale da garantire un ricambio pari a 1,5 mc/h per mq di superficie di calpestio.

Ove siano previsti impianti di aspirazione localizzata o diffusa, resi necessari dalla attività produttiva, il volume d'aria estratta dovrà essere reintegrato dall'impianto di ventilazione.

Per tali locali, prima dell'inizio della produzione, il S.I.A. potrà richiedere adeguamenti delle portate d'aria e modifiche agli impianti di ventilazione ed illuminazione in funzione delle caratteristiche delle attività lavorative.

ALLEGATO "B1"

LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI IDRICI

N.	PARAMETRO	A	B	NOTE
1	pH	5,5, - 9,5	5,5 9,5	
2	Temperatura variazione delle di monte ed deve	-	-	Per immissioni in corsi d'acqua la temperature medie qualsiasi sezione a a valle del punto di immissione non superare i 3°C.
3	Colore non uno	1:20	1:40	Diluizione massima che lo rende percettibile su spessore di 10 cm
4	Odore			Non deve causare inconvenienti o molestie
5	Materiali grossolani superiore	assenti	assenti	Dimensione lineare a 1 cm
6	Sedimentabili ml/l	0,5	2	Misurati in cono Imhoff dopo 2 ore
7	Materiali in sospensione mg/l	80	200	Filtrabili su membrana da 0,45 µm
8	BOD ₅ mg/l	40	250	
9	COD mg/l	160	500	
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd- Cr (VI)Cu-Hg- Ni-Pb-Se-Zn)	3	3	$\sum \frac{Ci}{Li}$
11	Alluminio mg/l	1	2	
12	Arsenico mg/l	0,05	0,5	
13	Bario	mg/l	20	40
14	Boro mg/l	2	4	
15	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
16	Cromo III mg/l	2	4	
17	Cromo VI mg/l	0,2	0,2	
18	Ferro mg/l	2	4	
19	Manganese mg/l	2	4	

20	Mercurio mg/l	0,005	0,005	
21	Nichel mg/l	2	4	
22	Piombo mg/l	0,2	0,3	
23	Rame mg/l	0,1	0,4	
24	Selenio mg/l	0,03	0,03	
25	Stagno mg/l	10	20	
26	Zinco mg/l	0,5	1	
27	Cianuri totali mg/l	0,5	1	Come CN ⁻⁻
28	Cloro attivo mg/l	0,2	0,3	Come Cl ₂
29	Solfuri mg/l	1	2	Come H ₂ S
30	Solfiti mg/l	1	2	Come SO ₃ ⁻⁻
31	Solfati mg/l	1000	1000	Come SO ₄ ⁻⁻

N.	PARAMETRO	A	B	NOTE
32	Cloruri mg/l	1200	1200	Come Cl ⁻⁻
33	Fluoruri mg/l	6	12	Come F ⁻⁻
34	Fosforo totale mg/l	10	10	Come P
35	Azoto ammoniacale mg/l	15	30	Come NH ₄ ⁺
36	Azoto nitroso mg/l	0,6	0,6	Come N
37	Azoto Nitrico mg/l	20	30	Come N
38	Grassi e olii animali e vegetali mg/l	20	40	
39	Olii minerali mg/l	5	10	
40	Fenoli mg/l	0,5	1	Come C ₆ H ₅ OH
41	Aldeidi mg/l	1	2	Come HCHO
42	Solventi aromatici mg/l	0,2	0,4	
43	Solventi azotati mg/l	0,1	0,2	
44	Solventi clorurati mg/l	1	2	
45	Tensioattivi mg/l	2	4	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	0,05	
47	Pesticidi Fosforati mg/l	0,1	0,1	
48	Saggio di tossicità specie ittica areate, almeno il utilizzati per 24	Salmo giardnerii Rich	Carassius auratus	Il campione diluito 1:1 deve consentire, in condizioni la sopravvivenza di 50% degli animali il saggio per un periodo di ore, a 15°C
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	20.000	
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	12.000	
51	Steptococchi fecali MPN/100 ML	2.000	2.000	

NOTE:

Parametri da n.11 a n.26:

limiti riferiti all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.

Parametri 49 - 50 - 51:

limiti da applicarsi, a discrezione dell'Autorità competente sul controllo, quando lo richiedano gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

Prelevamento campioni:

le determinazioni analitiche devono, di norma, essere eseguite su un campione medio, prelevato nell'arco di almeno 3 ore.
Quando le caratteristiche dello scarico consentano la significatività del campione istantaneo, è ammesso quest'ultimo.

ALLEGATO "B2"

Rifiuti tossici e nocivi

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti rispondenti ad una o più delle condizioni previste nei seguenti criteri.

I) Criterio generale

La classificazione di un singolo composto chimico o di una sostanza ai fini della tossicità o nocività è definita in relazione alle seguenti condizioni:

		DL (50) orale mg/Kg peso corporeo	DL (50) cutanea mg/Kg di peso corporeo	CL (50) inalatoria mg/l
	specie testata	ratto	ratto o coniglio	ratto (4 ore)
C	molto tossiche	$DL\ 50 \leq 25$	$DL\ 50 \leq 50$	$CL\ 50 \leq 0,5$
L				
A	tossiche	$25 < DL\ 50 \leq 200$	$50 < DL\ 50 \leq 400$	$0,5 < CL\ 50 \leq 2$
S				
S	nocive	$200 < DL\ 50 \leq 2000$	$400 < DL\ 50 \leq 2000$	$2 < CL\ 50 \leq 20$
I				

I rifiuti sono tossici e nocivi quando contengono sostanze molto tossiche, tossiche o nocive in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori di CL.

CLASSE SOSTANZA	CL (mg/kg)
Molto tossiche	500
Tossiche	5.000
Nocive	50.000

II Criterio specifico

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti contenenti le seguenti sostanze in concentrazione pari o superiore ai valori limite (CL) indicati

SOSTANZA	CL(mg/kg)
Acrilonitrile	500
Amianto (polveri e fibre libere)	100
Arsenico e suoi composti (come As)	100
Benzene	500
Benzo (a) pirene	500
Berillo e suoi composti (come Be)	500
Bisclorometilene	500
Cadmio e suoi composti (come Cd)	100

Carbonio tetracloruro	500
N-cloroformilmorfolina	500
Cloroformio	500
Clorometil-metiletere	500
Cloro esavalente e suoi composti (come Cr)	100
1,2 Dibromoetano	500
3,3' Diclorobenzidina	500
SOSTANZA	CL(mg/kg)
β,β' Dicloroetilsolfuro	500
2,2' Dicloro-N-metildietilamina	500
1,4 Diossano	500
Epicloridrina	500
Mercurio e suoi composti(come Hg)	100
Piombo e suoi composti inorganici (come Pb)	5000
Policlorobifenili	500
Rame, composti solubili (come Cu)	5000
Selenio e suoi composti (come Se)	100
Tellurio e suoi composti (come Te)	100
2,4,6, triclorofenolo	500
Vinilecloruro	500
1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzodiossina	0,001
1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzodiossina	0,001
1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzodiossina	0,001
2,3,7,8 Tetraclorodibenzo-p-diossina	0,001
2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano	0,001
Altre Policlorodibenzodiossine	0,5
Altri Policlorodibenzofurani	0,5

ALLEGATO "B3"

Valori limite delle emissioni aeriformi

LIMITE emissione n.	CATEGORIA DELLA SOSTANZA	VALORE Mg/mp ³ (o sostanza)	CLASSE	LIMITE di massa g/ora	di mg/m ³
1	Cancerogene e/o Teratogene e/o Mutagene	TLV - TWA < 0,05 0,05 < TLV - TWA < 0,5 0,5 ≤ TLV - TWA < 1	I II III	0,5 5 25	0,1 1 5
2	Tossicità e cumulabilità parti- colarmente elevate	Policlorodibenzodiossine Policlorodibenzofurani Policlorobifenili Policloroterfenili Policloronaftaleni	I II	0,02 0,5	0,01 0,5
3	Inorganiche sotto forma di polvere	TLV - TWA < 0,1 0,1 < TLV - TWA < 0,5 0,5 ≤ TLV - TWA < 1	I II III	1 5 25	0,2 1 5
4	Inorganiche e organiche sotto forma di gas, vapore o polvere	TLV - TWA < 1 1 < TLV - TWA < 10 10 < TLV - TWA < 250 250 < TLV - TWA < 750 TLV TWA ≥ 750	I II III IV V	25 100 2000 3000 4000	5 20 150 300 600
5	Polveri totali			> 100 e < 500 ≥ 500	150 50

Nota alla tabella.

a) Per ciascuna sostanza il valore limite di emissione, indicato nell'ultima colonna della tabella, si ritrova tenuto conto di:

- afferenza della sostanza ad una delle cinque categorie;

- valore di TLV TWA della sostanza;

- portata in massa pari o superiore al limite indicato nella penultima colonna della tabella.

b) Con i termini di gas, vapore o polvere si intende lo stato al quale la sostanza si ritrova a temperatura e pressione ambiente 20° c, 760 mmHg).

c) Per i valori di TLV - TWA delle sostanze si fa riferimento a quelli pubblicati della ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist), USA.

d) Quando la sostanza afferisce a più di una delle categorie indicate in tabella, è da considerare il limite più restrittivo.

e) Quando nella corrente aeriforme in esame sono presenti più sostanze afferenti alla stessa categoria ed alla stessa classe, le quantità delle singole sostanze vanno sommate ai fini della determinazione del limite di massa e di concentrazione.

f) Quando nella corrente aeriforme sono presenti più sostanze afferenti alla stessa categoria ed a classi diverse, fermi restando i limiti per ciascuna classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, sulle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità delle sostanze di classe inferiore e la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

g) I valori di emissione devono calcolarsi rispetto al volume di gas riportato nelle condizioni normali (0°C, 760 mmHg).

ALLEGATO "B4"

Condizioni di ammissibilità dei combustibili

A) Sono esclusi da qualsiasi limitazione d'impiego i combustibili aventi le caratteristiche sottoindicate:

- combustibili gassosi (metano e simili);
- distillati di petrolio (kerosene, gasolio ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0.3% in peso;
- coke metallurgico e da gas con contenuto in materie volatili fino al 2% e contenuto in zolfo fino all'1% in peso;
- antracite e prodotti e antracitosi con materie volatili fino al 13% e contenuto in zolfo fino al 2% in peso;
- legna e carbone di legna;
- ligniti e torbe.

B) Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate i seguenti combustibili:

- olii combustibili con viscosità fino a 5° Engler alla temperatura di 50 °C e contenuto in zolfo non superiore al 3% in peso. Nel caso di olii combustibili con viscosità superiore a 4° Engler a 50 °C è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento;
- olii combustibili con viscosità superiore a 5° Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4% in peso. Il loro impiego è limitato, previa domanda al Servizio di Igiene Ambientale, agli impianti industriali aventi potenzialità superiore a 1.200 Kw per unità termica con accertamento continuo della piena efficienza di combustione, e da eseguirsi mediante controllo delle emissioni di cui all'art.32;
- carboni da vapore con materie volatili fino al 23% e contenuto di zolfo fino all'1% in peso. Il loro impiego è consentito previa domanda al Servizio di Igiene Ambientale limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga e sempre con accertamento della piena efficienza, in continuo, della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni di cui all'art.32;
- carboni da vapore con materie volatili fino al 35% e contenuto in zolfo fino all'1% in peso. L'impiego è consentito, come per i carboni di cui al comma precedente, salvo parere contrario del Servizio Igiene Ambientale;
- carboni agglomerati (ovuli e mattonelle) con contenuto di materie volatili fino al 13% e contenuto in zolfo fino al 2%. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di locali singoli

ALLEGATO "C"

TARIFFE

1) Pubblicità ordinaria al mq.

Per i primi 10 mq.

	3 mesi	6 mesi	9 mesi	12 mesi
1° Categoria	5.200	7.100	9.700	11.700
2° Categoria	2.600	3.900	5.200	6.500

da 10 mq. ad oltre

1° Categoria	2.600	3.600	4.900	5.850
2° Categoria	1.300	1.900	2.600	3.250

Illuminata nelle ore notturne

+500	+500	+500	+500
------	------	------	------

2) Pubblicità straordinaria ed insegne non luminose al mq.

Per i primi 8 mq.

	3 mesi	6 mesi	9 mesi	12 mesi
1° Categoria	16.900	22.000	27.000	32.500
2° Categoria	9.700	13.000	16.000	19.500

da 8 mq. ed oltre

1° Categoria	3.400	4.500	5.500	6.500
2° Categoria	1.900	2.600	2.200	3.900

3) Insegne luminose ed illuminate di riflesso al mq.

	3 mesi	6 mesi	9 mesi	12 mesi
1° Categoria	22.000	27.000	32.500	38.000
2° Categoria	14.000	19.500	23.000	26.000

da 8 mq. ed oltre

1° Categoria	27.000	32.500	38.000	45.500
2° Categoria	22.000	27.000	32.500	38.000

4) Pubblicità straordinaria provvisoria.

£.1.300 al mq. per ogni giorno

5) Suolo pubblico

Area chiosco 1° Categoria	£.130.000 al mq.
Area chiosco 2° Categoria	£ 39.000 al mq.
Area rullo e ombrellone	£. 39.000 al mq.

Area adiacente 1° Categoria	
Fino a mq.20	£. 26.000 al mq.
Fino a mq.50	£. 32.500 al mq.
Oltre i mq.50	£. 39.000 al mq.

Area adiacente 2° Categoria	£. 26.000 al mq.
-----------------------------	------------------

Occupazione provvisoria
al mq. £.100 per ogni giorno.

6) Tariffe pubblicità su autoveicoli al mq.

3 mesi	6 mesi	12 mesi		
		9.000	13.000	19.500

ALLEGATO "D"
" NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE "
DEL CAPO IV - SEZIONE V

Art. 1 - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Caratteristiche tecniche:

- raccordo con i marciapiedi laterali con rampe di cui all'art.8, realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica, rugosità del fondo stradale precedente l'attraversamento in entrambe le direzioni di marcia per almeno 20 ml. di sviluppo longitudinale;
- piattaforma salvagente, ove possibile, al centro della sede stradale di ml.1.50;
- segnali luminosi intermittenti;
- nel caso di semafori, va considerata una velocità massima di attraversamento da parte del disabile pari ad 1 metro ogni 5 secondi.

Art. 2 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI

I percorsi pedonali devono costituire un collegamento privo di ostacoli di qualsiasi natura, e devono presentare un andamento quanto più semplice possibile, in relazione alle principali direttrici d'accesso.

I percorsi pedonali devono risultare privi di strozzature che ne riducano la larghezza utile facendo particolare attenzione alle caratteristiche ed alla ubicazione degli arredi stradali (pali, tabelle segnaletiche, balconi, griglie, cestini dei rifiuti, etc.) affinché non siano di ostacolo alla circolazione o causa di incidenti.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al presente articolo, è necessario prevedere lungo tali percorsi luoghi di sosta (panchine) ed attrezzature di particolare necessità (cabine telefoniche, cestini dei rifiuti, fontanelle) .

Caratteristiche tecniche:

- larghezza minima al netto di ogni possibile ostacolo:
 - a) 1.50 ml. per percorsi pedonali pubblici
 - b) 0.90 ml. per percorsi pedonali di pertinenza degli spazi esterni relativi ad edifici di edilizia residenziale con piazzole di manovra di ml. 1.50 x 1.50 ogni 10 ml. di sviluppo lineare
- pendenza massima longitudinale 8%
- pendenza massima trasversale 1%
- raccordi con la sede stradale in misura di uno ogni ml.100, o frazione di 100, costituiti da rampe di pendenza max. 15%
- pavimentazione antisdrucchiole
- ciglio del percorso realizzato in materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica
- il dislivello ottimale tra il piano del percorso pedonale ed il piano delle zone adiacenti deve essere di 2.5 cm e non deve comunque superare i 15 cm.
- la pendenza longitudinale del percorso pedonale non può superare quella del terreno naturale, sul quale insiste, qualora questa sia superiore al 8%, e non sia possibile apportare le opportune varianti.

Art. 3 - PARCHEGGI ED AUTORIMESSE

3.1 PARCHEGGI

Al fine di agevolare il trasferimento del disabile dall'autovettura ai percorsi pedonali pubblici è sempre necessario prevedere che il parcheggio si trovi in aderenza ad un percorso pedonale non avente soluzione di continuità con agli accessi medesimi. Preferibilmente lo schema distributivo deve essere a spina di pesce semplice con inclinazione massima di 30 gradi.

Caratteristiche tecniche:

- dislivello massimo tra zone carrabili e zone pedonali del parcheggio di 2.5 cm.
- pendenza trasversale massima del parcheggio non superiore al 5%
- un numero non inferiore al 5% dei posti auto totali (con un minimo di uno) per ogni parcheggio deve essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:
- larghezza minima di 3,0 ml. suddivisa in due zone:
- una prima fascia di larghezza minima 1.70 ml. relativa all'ingombro dell'autovettura
- una seconda fascia di larghezza minima 1.30 ml. necessaria al libero movimento della persona nelle fasi di trasferimento (questa zona deve presentare una zebratura di colore giallo che la contraddistingua dalla precedente.)

3.2 AUTORIMESSE

a) Autorimesse singole di edifici residenziali

Caratteristiche tecniche:

- larghezza minima ml. 3.80 per ogni posto auto
- sistema manuale di apertura di emergenza
- preferenzialmente la porta di accesso deve essere ad apertura automatica azionata da pulsante a distanza

b) Autorimesse collettive.

Caratteristiche tecniche:

- dislivello massimo tra zone carrabili e zone pedonali del parcheggio di 2.5 cm.
- pendenza trasversale massima del parcheggio non superiore al 5%
- un numero non inferiore al 5% dei posti auto totali (con un minimo di uno) per ogni parcheggio deve essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:
- larghezza minima di 3,0 ml. suddivisa in due zone:
- una prima fascia di larghezza minima 1.70 ml. relativa all'ingombro dell'autovettura
- una seconda fascia di larghezza minima 1.30 ml. necessaria al libero movimento della persona nelle fasi di trasferimento (questa zona deve presentare una zebratura di colore giallo che la contraddistingua dalla precedente)
- sistema manuale di apertura di emergenza
- la porta di accesso deve essere ad apertura automatica azionata da pulsante a distanza
- ad eccezione delle autorimesse di edifici residenziali non soggetti all'installazione dell'ascensore, le restanti autorimesse devono essere servite dai mezzi di sollevamento di cui ai seguenti articoli. 11 e 12.

Art. 4 - CABINE TELEFONICHE ED IMPIANTI TELEFONICI PUBBLICI

4.1 CABINE TELEFONICHE

Le cabine telefoniche pubbliche devono essere omogeneamente distribuite su tutto il territorio nazionale, e devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi pedonali accessibili.

Caratteristiche tecniche:

- dimensioni interne nette ml. 1.20 x 1.20
- eventuale porta di accesso apribile verso l'esterno e di larghezza minima di ml. 0.85
- sedile ribaltabile ad una altezza di ml. 0.45
- mensola porta elenchi ad una altezza di ml. 1.00
- piano di appoggio ad una altezza di ml. 0.80
- dislivello massimo del piano con la pavimentazione esterna di ml. 0.025 raccordato tramite rampe
- altezza massima disco combinatore o tastiera ml. 0.90
- indicazioni per l'utilizzo e numerazione della tastiera anche in alfabeto BRAILLE.

4.2 TELEFONI PUBBLICI E CUFFIE TELEFONICHE INTERNE AGLI EDIFICI

Caratteristiche tecniche:

- altezza massima disco combinatore o tastiera ml.0.90
- altezza massima per impianti da tavolo ml. 0.80.

Art. 5 - ATTREZZATURE DI PUBBLICA UTILITA'

Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite e distributori automatici, sportelli Bancomat, possano essere utilizzate anche da persone con ridotte capacità motorie e sensopercettive, queste dovranno essere realizzate ed installate seguendo le seguenti caratteristiche tecniche:

- distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale
- nei luoghi pubblici almeno uno degli apparecchi di cui sopra dovrà essere installato in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l'utilizzo dell'apparecchio si trovino ad una altezza da terra compresa fra ml. 0.80 e ml. 1.20.

Art. 6 ACCESSI E PORTE DI INGRESSO AGLI EDIFICI

6.1 ACCESSI

Devono essere previsti accessi agli edifici complanari ai principali percorsi pedonali pubblici o con essi raccordati attraverso rampe.

Caratteristiche tecniche :

- larghezza minima ml. 1.50
- pianerottolo retrostante ed antistante di profondità di almeno ml.1.50 al netto dell'apertura della porta
- spazio antistante coperto per almeno 2.00 ml. di profondità
- ove previsto lo zerbino va incassato e realizzato con una colorazione diversa dalla pavimentazione
- soglia di altezza massima ml. 0.025 arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare la immediata percezione visiva ed acustica
- spazio minimo, tra due porte consecutive, al netto dell'apertura delle stesse, ml. 1.50.

6.2 PORTE DI INGRESSO AGLI EDIFICI

Caratteristiche tecniche:

- larghezza netta minima ml. 0.90

- nel caso di due o più battenti deve essere garantita una luce netta di ml. 0.90 apribile con unica manovra
- i singoli battenti devono potersi aprire nel senso del traffico
- sono da preferire le porte ad apertura automatica con meccanismo di apertura mediante pressione al suolo o cellule fotoelettriche con raggio luminoso a zeta e dispositivo di ritardo della chiusura
- spinta massima necessaria per l'apertura della porta di 3.00 decanewton
- le porte completamente trasparenti devono presentare accorgimenti tali da assicurare l'immediata percezione visiva
- gli infissi devono consentire la visuale tra interno ed esterno e devono essere dotati, nella parte inferiore, di uno zoccolo realizzato in materiale resistente agli urti, avente un'altezza minima di ml. 0.035 0.40 da terra
- sono vietate le porte girevoli o a ventola.

Art. 7 - CORRIDOI E PASSAGGI

7.1 EDIFICI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

- larghezza minima ml. 1.50 al netto di pilastri o corpi sporgenti che sono, per quanto possibile, da evitare
- non sono ammesse variazioni di livello.

7.2 EDIFICI PRIVATI O DI USO PRIVATO

- larghezza minima ml. 0.90 al netto di pilastri o corpi sporgenti che sono, per quanto possibile, da evitare
- non sono ammessi variazioni di livello.

Art. 8 - RAMPE

Caratteristiche tecniche:

- la pendenza massima longitudinale deve essere determinata secondo il seguente prospetto:

PENDENZA MAX (%)	DISLIVELLO MAX (ml.)	LUNGHEZZA MAX (ml.)
15%	da 0.025 a 0.15	0.50
8%	sup 0.15	

- pendenza massima trasversale 1%
- larghezza minima delle rampe uguale a ml. 1.50
- corrimano di cui all'articolo successivo da prolungare per ml. 0.30 oltre la fine e l'inizio della rampa.
- cordolo pararuote che costituisce difesa verso il vuoto di altezza minima ml. 0.15
- pianerottolo di sosta di dimensioni nette ml. 1.50 x 1.50 ogni 10 ml. di sviluppo longitudinale della rampa
- pavimentazione antisdrucciolevole
- è ammessa l'interruzione delle rampe attraverso porte purché, queste rispondano ai requisiti di cui all'art.5.2 e siano precedute e seguite da pianerottoli di luce ml.1.50 al netto dell'apertura delle porte.

Art. 9 - RAMPE SCALA E GRADINI

9.1 RAMPE SCALA

Caratteristiche tecniche:

- larghezza minima ml. 1.20 al netto dei corrimani
- pendenza costante
- andamento rettilineo (sono vietate le scale a chiocciola o curve ad esclusione della presenza di ascensori, scale mobili o percorsi alternativi)
- devono prevedersi possibilmente un eguale numero di gradini per ogni rampa
- le rampe dovranno essere dotate dei corrimani di cui all'art.9
- pianerottoli (individuabili anche nella piattaforma di distribuzione) di profondità minima ml. 1.20 devono interrompere la rampa con più di 10 gradini.

9.2 GRADINI

Caratteristiche:

- pedata minima ml. 0.29
- alzata massima ml. 0.18
- profilo arrotondato avente il sottogrado inclinato formante con il grado un angolo di 75°/80°
- sono vietati i gradini con grado aggettante sul sottogrado
- sono vietati i gradini con alzata aperta
- possibilmente è bene differenziare di colore la pedata dall'alzata per facilitare l'individuazione della dimensione del gradino
- i gradini devono presentare dimensioni costanti per tutto lo sviluppo della scala.

Art. 10 - CORRIMANI E PARAPETTI

10.1 CORRIMANI

Caratteristiche :

- altezza da terra ml. 0.90
- corrimani per bambini (obbligatori per edifici in cui l'utenza è rappresentata in prevalenza da bambini) altezza ml. 0.60
- per rampe e rampe scale di larghezza inferiore a ml. 1.20 deve essere previsto come minimo un corrimano di caratteristiche di cui al presente articolo
- per rampe e rampe scala di larghezza superiore a ml. 1.20 deve essere previsto un corrimano di cui al presente articolo per ogni lato della rampa
- sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità
- sono consigliati i corrimani a sezione circolare di diametro minimo 4.50 cm.
- i corrimani per rampe scale non devono presentare soluzione di continuità in corrispondenza del passaggio tra una rampa ed un'altra e devono prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino per almeno ml. 0.30
- distanza minima dalla parete 4.50 cm.

10.2 PARAPETTI

I parapetti devono costituire difesa verso il vuoto. Sono sempre necessari qualora il piano pedonabile non sia complanare con il piano attiguo. Per dislivelli inferiori ai 45 cm. il parapetto può essere sostituito da un cordolo fermapiede.

Gli eventuali elementi verticali di ringhiere devono essere posti ad una distanza tale da non permettere il passaggio e la caduta di bambini piccoli.

Art. 11 - ASCENSORI

I suddetti ascensori dovranno essere direttamente raggiungibili da accessi di cui all'art.6.1 o da piattaforme di distribuzione dei vari piani.

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,40 m. di profondità e 1,10 m. di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m. posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,30 m. di profondità e 0,95 m. di larghezza;
- porta con luce netta minima di m. 0,80 posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m. di profondità e 0,80 m. di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m. posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabine o di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purchè dotata di sistema per l'apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima più 2 cm.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La botoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m.: per ascensori del tipo a), b), e c) la botoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm.35 dalla porta della cabina.

Nell'interno della cabina oltre il campanello di allarme deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m. e 1,30 m. e una luce di emergenza con autonomia minima di ore 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braile: in adiacenza alla botoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braile.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

Art. 12 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI

Servoscala

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
- e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente per superare differenza di quota non superiori a m.4.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nella parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tal caso, allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m.2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato con idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

dimensioni:

- per categoria a) pedana non inferiore a cm.35 x 35;
- per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm.35 x 40, posto a cm.40 - 50 dal sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm.30 x 20;
- per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori a cm.70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata:

- per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg.100 e non superiore a Kg.200 e 130 Kg. negli altri casi.

Velocità:

- massima velocità riferita a percorso rettilineo 10cm./sec..

Comandi:

- sia su servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita - discesa e chiamata - rimando posti ad una altezza compresa tra i cm.70 e cm.110.

E' consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi:

- gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze elettriche:

- tensione massima di alimentazione V.220 monofase (preferibilmente V.24 cc.);
- tensione del circuito ausiliario: V.24;
- interruttore differenziale ad altra sensibilità (30 mA);
- isolamenti in genere a norma CEI;
- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.

Sicurezze dei comandi:

- devono essere del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando.
- I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso di servoscala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribatata.

Sicurezze meccaniche:

- devono essere garantite le seguenti caratteristiche:

a) coefficiente di sicurezza minimo: $k=2$ per parti meccaniche in genere ed in particolare :

- per traino a fune (sempre due indipendenti) $k=6$ cad.;
- per traino a catena (due indipendenti $k=6$ cad. ovvero una $k=10$);
- per traino pignone cremagliera o simili $k=2$;
- per traino ad aderenza $k=2$.

b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm.5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore.

c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm.8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

Sicurezza anticaduta:

- per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.

Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

Sicurezza di percorso:

- lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc.

Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze:

- sistema antincendio nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma;
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina;
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.

Piattaforme elevatrici

Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml.4, con velocità non superiore a 0.1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

La portata utile minima deve essere di Kg.130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minima pari a m.0,80 x 1,20.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

Art. 13 - PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE

Al fine di rendere agevole lo spostamento all'interno delle strutture edilizie, il passaggio tra i principali percorsi verticali e i principali percorsi orizzontali, deve essere effettuato attraverso piattaforme di distribuzione (identificabili anche con i pianerottoli e gli accessi) dalle quali sia possibile raggiungere i locali attraverso percorsi orizzontali.

I vani scala devono essere opportunamente indicati in modo che non possano essere imboccati inavvertitamente .

Caratteristiche tecniche:

- dimensione minima del lato più corto ml. 1.50
- le piattaforme di locali pubblici o aperti al pubblico devono recare ben visibili le indicazioni di quali locali è possibile raggiungere da esse e la loro direzione.

Art. 14 - PORTE

E' sempre preferibile, ove possibile, l'utilizzo di porte scorrevoli laterali a scomparsa. Nel caso dell'utilizzo di porte ad anta queste dovranno risultare di facile apertura e non potranno essere collocate in successione senza prevedere uno spazio utile intermedio, al netto del raggio di apertura delle stesse, di ml. 1.50. Sono vietate le porte girevoli o a ventola o a barre.

Caratteristiche tecniche:

- luce netta minima di passaggio ml. 0.80
- luce netta minima di passaggio ml. 0.90 per locali con superficie superiore a 40 mq.
- spinta massima necessaria per l'apertura 2.3 decanewton
- zoccolo di protezione avente un'altezza minima da terra di ml. 0.35 0.40
- le porte dovranno essere dotate delle maniglie di cui all'articolo 17
- stipiti realizzati in materiali antiurto
- sono vietate le cornici sporgenti
- sono sconsigliate le porte con ampie superfici vetrate.

Art. 15 - FINESTRE

Le finestre devono assicurare la libera visuale tra interno ed esterno e rappresentano un'importante strumento di comunicazione visiva. Particolare attenzione va, perciò, rivolta a tutti quei locali di carattere residenziale e non che prevedano il passaggio prolungato od il soggiorno di persone.

Caratteristiche tecniche:

- altezza massima del davanzale ml. 0.85;
- spinta massima necessaria all'apertura 3.00 decanewton;
- sono preferibili finestre scorrevoli a scorrimento laterale.

Art. 16 - SOGLIE

- altezza massima di ml. 0.025;
- bordi arrotondati;
- non sono ammesse soglie consecutive ad una distanza inferiore a ml. 1.50.

Art. 17 - MANIGLIE

Le maniglie dovranno essere realizzate secondo forme atte ad assicurare la facile prensilità e manovrabilità. E' perciò vietato l'uso di maniglie ad impugnatura rotante. E' sempre consigliato, oltre ai casi previsti in questo articolo, l'utilizzo di una maniglia ausiliaria per facilitare le operazioni di apertura e chiusura.

Caratteristiche tecniche:

- altezza massima da terra ml. 0.90
- impugnatura a leva o del tipo premi e apri.

Art. 18 - APPARECCHI ELETTRICI DI SEGNALAZIONE E DI COMANDO

18.1 PRESE ELETTRICHE

Caratteristiche tecniche:

- altezza minima da terra ml. 0.40;
- altezza minima per prese da cucina ml. 1.10;
- distanza minima dagli angoli del locale ml. 0.40.

18.2 INTERRUTTORI

Caratteristiche tecniche:

- altezza massima da terra ml. 0.90;
- pulsanti a pressione o a bilanciere;
- pulsanti luminosi o fluorescenti;
- superficie minima dei pulsanti cmq. 4.00;
- sono vietati gli interruttori automatici a tempo;
- disposti preferenzialmente a lato delle porte;
- azionabili dal letto per camere da letto.

18.3 QUADRI ELETTRICI DI COMANDO

Caratteristiche tecniche:

- altezza massima da terra 1.25 ml.

18.4 CITOFONI E PULSANTIERE

Caratteristiche tecniche:

- altezza massima da terra ml. 1.25;
- comando apertura porta d'ingresso (per citofoni interni);
- tasto "viva voce" per citofoni a cornetta;
- pulsanti luminosi o fluorescenti.

18.5 CAMPANELLI

Caratteristiche tecniche:

- altezza massima da terra ml. 0.90;
- pulsanti a pressione;

- pulsanti luminosi o fluorescenti;
- superficie minima dei pulsanti cmq. 4.00;
- disposti preferenzialmente a lato delle porte;
- azionabili dal letto per camere da letto.

18.6 TERMOSTATI

Caratteristiche tecniche:

- altezza massima da terra ml. 1.20.

Art. 19 - INGRESSI

Caratteristiche:

- spazio libero di rotazione di una carrozzina a 360° ø 1.50 ml. al netto di elementi di arredo vano adiacente, ove possibile, di larghezza e profondità minime rispettivamente di ml. 0.90 e 1.10 per l'alloggiamento della carrozzina elettrica.

Art. 20 - SOGGIORNI

Caratteristiche:

- spazio libero per manovra 1.50 ml.

Art. 21 - CUCINE

Caratteristiche:

- spazio libero di fronte alle attrezzature 1.50 ml.;
- spazio libero per ginocchia sottostante al lavello di altezza ml. 0.65 0.70;
- almeno un piano di lavoro di altezza 0.75 0.80 con spazio libero sottostante.

Art. 22 - CAMERE DA LETTO

Caratteristiche tecniche:

- spazio libero almeno su due lati del letto al netto di aperture di porte o di possibili ingombri 1.50 ml.;
- si consiglia un armadio ad ante scorrevoli di facile manovrabilità.

Art. 23 - BALCONI E TERRAZZI

Caratteristiche:

- altezza massima del parapetto se realizzato in muratura ml.0.60 sormontato da corrimano di cui all'art.10;
- larghezza minima consigliata ml. 1.50.

Art. 24 - LOCALI IGIENICI

24.1 CARATTERISTICHE GENERALI

- dimensioni minime del locale 1.80 x 1.80 ml.;
- spazio libero al centro del locale 1.50 ml.;
- spazio laterale libero di avvicinamento ai sanitari pari a ml. 0.75;
- è consigliata la porta scorrevole;
- eventuale porta a battente apribile verso l'esterno;
- sistema di chiusura sbloccabile dall'esterno con passepartout;
- ausili di cui al punto 24.7 relativamente ai sanitari previsti.

24.2 LAVABI

Caratteristiche:

- altezza del piano superiore ml. 0.80;
- distanza minima dalla parete laterale ml. 0.30;
- al fine di evitare ogni possibile ingombro il lavabo deve essere del tipo a mensola con tubazioni di scarico e adduzione sotto traccia;
- spazio sottostante per ginocchia di altezza minima 0.65 ml.;
- rubinetti con miscelatore con comando a leva;
- è opportuna l'adozione di un sistema automatico di bloccaggio dell'acqua bollente a termostato.

24.3 WATER CLOSET

Caratteristiche:

- profondità dal bordo anteriore dell'elemento alla parete;
posteriore ml. 0.60 0.80;
- altezza ml. 0.48 0.50;
- tipo a mensola;
- ove non espressamente richiesto, è vietato l'utilizzo del w.c. alla "turca";
- altezza massima comando dello scarico dell'acqua ml. 0.80 posto lateralmente ed azionabile direttamente dal w.c.;
- distributore di carta igienica laterale e raggiungibile dall'elemento;
- campanello d'allarme a cordone azionabile dal w.c.

24.4 BIDEI

Caratteristiche:

- altezza del piano superiore ml. 0.48 0.50;
- profondità dal bordo anteriore dell'elemento alla parete posteriore ml. 0.60 0.80;
- tipo a mensola.

24.5 VASCHE DA BAGNO

Caratteristiche:

- altezza massima piano superiore ml. 0.50;
- basamento di altezza minima ml.0.15 rientrante di minimo ml. 0.08;
- mancorrente in legno lungo il bordo superiore laterale della vasca di sporgenza ml. 0.05.

24.6 DOCCIA

Caratteristiche:

- sedile ribaltabile ad una altezza di ml. 0.50;
- avvicinamento laterale di ml. 0.85;
- soffione con tubo flessibile scorrevole verticalmente su binario;
- sono vietati i piatti doccia;
- lo scolo delle acque deve essere effettuato attraverso uno scolino centrale e una leggera pendenza del pavimento.

24.7 AUSILI

Caratteristiche:

- staffa appesa al soffitto altezza da terra ml. 1.20 in asse a ml. 0.40 dalla testa della vasca;
- maniglia in tubo d'acciaio plastificato 0.03 per la vasca di dimensioni minime ml. 0.45 disposta verticalmente ad una distanza di ml. 0.60 dalla testa della vasca;
- una maniglia in tubo d'acciaio plastificato 0.03 per la doccia di dimensioni minime ml. 0.45 posta obliquamente ad una altezza massima da terra di ml. 1.00;
- corrimani tubolari metallici 0.03 su tutte le pareti in prossimità dei sanitari, altezza da terra ml. 0.80.

24.8 SERVIZI IGIENICI VISITABILI

Per servizi igienici visitabili, si intendono quei locali che rispettano le seguenti caratteristiche:

- porta scorrevole o apribile verso l'esterno di larghezza minima ml. 0.80;
- un lavabo ed un w.c. realizzati come da caratteristiche tecniche definite agli articoli. 24.2 e 24.3, facilmente raggiungibili anche da soggetti non deambulanti;
- interruttore della luce posto ad una altezza da terra di ml. 0.90.

24.9 SERVIZI IGIENICI ADATTABILI

Per servizi igienici adattabili, si intendono quei locali che soddisfano i requisiti richiesti all'art.24.1 ad eccezione dell'obbligo dell'installazione degli ausili, e che rispettino, almeno, il posizionamento corretto dei sanitari come definito agli articoli precedenti.

- porta scorrevole o apribile verso l'esterno di larghezza minima ml. 0.80;
- un lavabo ed un w.c. realizzati come da caratteristiche tecniche definite agli articoli. 24.2 e 24.3, facilmente raggiungibili anche da soggetti non deambulanti;
- interruttore della luce posto ad una altezza da terra di ml. 0.90.

Art. 25 - ARREDI FISSI

All'interno di locali pubblici o di uso pubblico i banconi e gli arredi utilizzati per le normali operazioni di pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi, nella quale dovranno essere assicurati tutti i servizi erogati all'interno della struttura, risponda ai requisiti di cui alle presenti disposizioni. A tal fine è necessario che la loro disposizione all'interno della struttura permetta la possibilità di utilizzo e di movimento anche a persone con difficoltà motorie o sensoriali.

Nel caso dell'adozione di transenne, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano realizzati nel rispetto delle presenti disposizioni e siano dimensionati in modo da consentire il passaggio agevole di una carrozzina; occorre poi disporre che gli elementi mobili non siano di difficile individuazione o utilizzo e che non risultino di intralcio al passaggio.

25.1 PIANI DI APPOGGIO

Caratteristiche:

- altezza da terra del piano ml. 0.80;
- spazio sottostante di altezza minima ml. 0.65 e di profondità minima ml. 0.45.

25.2 BANCONI

Caratteristiche:

- altezza piano di appoggio 0.80 0.90;
- aggetto del piano di appoggio ml. 0.20;
- zoccolo di altezza da terra ml. 0.20 rientrante di ml. 0.20.

25.3 BANCHI CASSA

Caratteristiche:

- altezza massima ml. 0.80;
- distanza minima tra due banchi ml. 0.90.

25.4 CAMERINI DI PROVA

Per ogni locale di carattere commerciale nel quale sia prevista la presenza di camerini di prova di articoli di abbigliamento , di questi almeno uno per ogni locale dovrà essere realizzato come previsto dalle presenti disposizioni.

Caratteristiche:

- dimensioni minime interne 1.50 x 1.20;
- apertura, apribile verso l'esterno, posta sul lato più corto;
- attaccapanni posto ad una altezza di ml. 1.10 da terra.

Art. 26 - MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

In tutti i mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico dovranno sempre essere riservati ai minorati almeno tre posti in prossimità della porta di uscita. Al fine di rendere i mezzi di trasporto accessibili anche a soggetti non deambulanti, è necessario prevedere almeno due stalli aventi le caratteristiche di cui all'art.25 in prossimità della porta di uscita. Per tutti i mezzi di trasporto pubblico di persone deve sempre essere assicurata la possibilità di accedere al piano del mezzo attraverso le apparecchiature o gli accorgimenti previsti dalle norme del presente allegato. A tal fine deve essere consentito ai minorati di accedere dalla porta di uscita.

26.1 FILOVIE E AUTOBUS

Caratteristiche:

- sistema di sollevamento nella porta posteriore di cui all'art.12.1;
- almeno tre posti in prossimità della porta di uscita riservati a minori aventi difficoltà motorie o sensoriali;
- almeno due stalli posti in prossimità della porta di uscita riservati a soggetti non deambulanti, provvisti di sistemi automatici di ancoraggio a pavimento.

26.2 TRANVIE, FERROVIE E METROPOLITANE

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo precedente, per questi tipi di mezzi di trasporto è necessario prevedere, ove possibile, linee a livello zero, preferibili rispetto alle normali linee. Per linee ferroviarie e metropolitane è indispensabile che almeno una carrozza per ogni convoglio sia realizzata secondo le presenti disposizioni. Dovrà sempre essere assicurato il trasporto gratuito delle carrozzine.

Caratteristiche:

- larghezza minima delle porte di accesso ml. 1.00;
- uno scompartimento per carrozza con almeno due posti e due stalli riservati a soggetti con difficoltà motorie anche non deambulanti;
- le carrozze ferroviarie dovranno essere dotate di un servizio igienico attrezzato con almeno un w.c. ed un lavabo direttamente raggiungibile attraverso percorsi accessibili.

ALLEGATO "E"

ISPETTORATO DI CONTROLLO

POSTI N.1	DIRIGENTE ISPETTORATO DI VIGILANZA.
FUNZIONI:	- Dirige e coordina l'attività dell'Ufficio, consistente nella cura dell'organizzazione e regolamentazione per la salvaguardia del suolo e delle acque, per l'uso del territorio attraverso il controllo del Piano Regolatore Generale e delle leggi vigenti. - Coordina e dirige la vigilanza generale sul Territorio. - Dispone i programmi di lavoro per tutti i Tecnici dell'Ufficio. - Verifica l'applicazione delle norme edilizie ed urbanistiche anche attraverso l'accesso agli atti depositati. Controlla tutte le opere e le costruzioni per mezzo dei propri funzionari, nonché degli agenti della forza pubblica.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:	- Orario flessibile. Nomina dal Consiglio Grande e Generale per un triennio rinnovabile una sola volta.
TITOLO DI STUDIO:	-Laurea in Architettura, Urbanistica, Ingegneria Civile o Edile, da almeno 5 anni. (Il titolo di studio è requisito indispensabile a norma dell'art.10 della legge 25/11/80 n.86).
QUALIFICA:	- Dirigente.
LIVELLO	RETRIBUTIVO:10.
POSTI N.1	ESPERTO ISPETTORATO DI VIGILANZA.
FUNZIONI:-	Sostituisce il Dirigente in caso di assenza; - collabora con il Dirigente nell'espletamento dei compiti demandati all'Ufficio; - su disposizione del Dirigente coordina l'attività dei collaboratori tecnici
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:	- Orario flessibile. - Nomina dal Consiglio Grande e Generale per un triennio rinnovabile una sola volta

TITOLO DI STUDIO:	Laurea in Architettura, Ingegneria Civile o Edile (il titolo di studio è requisito indispensabile a norma dell'articolo 10 della Legge 25/11/1980 n.86.
QUALIFICA:	Esperto.
LIVELLO RETRIBUTIVO:	8.
POSTI N.4	COLLABORATORE TECNICO.
FUNZIONI:	- Svolge attività preparatoria ed esecutiva alla pianificazione che implica responsabilità ed autonomia operativa nel quadro dei programmi prestabiliti e delle relative disposizioni di massima. - Esercita funzioni ispettive ed attività di controllo generale sul territorio. - Predisporre ed istruisce le pratiche inerenti ad eventuali irregolarità riscontrate, nonché redige i verbali di controllo effettuati a seguito di ispezioni sul cantiere.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:	- Orario flessibile. - I Collaboratori Tecnici sono tenuti a svolgere le loro funzioni anche in altri Uffici del Dipartimento per l'esecuzione di progetti - obiettivo approvati dal Consiglio del Dipartimento stesso.
TITOLO DI STUDIO:	- Diploma di Geometra.
MATERIE D'ESAME:	- Materie professionali, Legislazione sul Territorio, Istituzioni di Diritto Sammarinese.
QUALIFICA:	- Collaboratore Tecnico.
LIVELLO RETRIBUTIVO:	7.

ALLEGATO "F"

POSTI N.1

RESPONSABILE PRATICHE EDILIZIE.

FUNZIONI:

- Collabora con il Dirigente nell'organizzazione, regolamentazione e salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonché nell'attuazione del Piano Regolatore Generale.
- Opera, ed è responsabile per l'organizzazione e il funzionamento della sezione istruzione pratiche edilizie e di tutti gli adempimenti che ne conseguono.
- Sostituisce il Dirigente dell'Ufficio in caso di sua assenza per gli adempimenti relativi alla sezione pratiche edilizie.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

- Orario flessibile.

TITOLO DI STUDIO:

- Laurea in Architettura o Ingegneria Civile o Edile.
- (Il titolo di studio è requisito indispensabile a norma dell'art.10 della Legge 25/11/80 n.86).

MATERIE D'ESAME:

- Urbanistica, Legislazione sul Territorio, Elementi di Diritto Amministrativo.

QUALIFICA:

- Responsabile di unità operativa.

LIVELLO RETRIBUTIVO:

9.

POSTI N.2

ESPERTO PRATICHE EDILIZIE.

FUNZIONI:

- Collabora con il Dirigente e il Responsabile pratiche edilizie per l'organizzazione e il funzionamento della sezione pratiche edilizie e di tutti gli adempimenti che ne conseguono.
- Cura la istruttoria delle pratiche edilizie.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

- Orario flessibile.

TITOLO DI STUDIO:

- Laurea in Architettura o Ingegneria Civile.
- Diploma di Geometra con esperienza quinquennale.

MATERIE D'ESAME:

- Urbanistica, Legislazione sul Territorio, Istituzione di Diritto Amministrativo.

QUALIFICA:

- Esperto Tecnico.

LIVELLO RETRIBUTIVO:

8.

INDICE

CAPO I - LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SEZIONE I - IL PIANO REGOLATORE GENERALE	pag.
2	
SEZIONE II - LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	
pag. 3	
SEZIONE III - L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	
pag. 5	
SEZIONE IV - I PIANI ATTUATIVI	pag.
6	

CAPO II - IL REGIME DELLA PROPRIETÀ' E L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ'

SEZIONE I - IL REGIME DEI SUOLI	pag.
9	
SEZIONE II - LA DICHIARAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ'	
pag. 10	
SEZIONE III - PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE	pag.
10	
SEZIONE IV - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ'	
pag. 15	
SEZIONE V - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE O DI OCCUPAZIONE	pag.
17	
SEZIONE VI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE D'URGENZA	pag.
19	
SEZIONE VII - ATTIVITÀ' DI DIRITTO PRIVATO DELLA P.A.	pag.
20	
SEZIONE VIII - SERVITU' PREDIALI PUBBLICHE	pag.
21	
SEZIONE IX - LIMITI DI BUON VICINATO	pag.
23	

CAPO III - LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE. - LA V.I.A.

SEZIONE I - FINALITÀ' DELLA LEGGE	pag.
25	
SEZIONE II - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI	pag.
26	
SEZIONE III - REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI	pag.
30	
SEZIONE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI AERIFORMI	
pag. 33	
SEZIONE V - REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI	
TERMICI E DAI MEZZI DI TRASPORTO	
pag. 35	

SEZIONE VI - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	pag.
40	
SEZIONE VII - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	pag.
43	

CAPO IV - LA DISCIPLINA DELL'EDILIZIA

SEZIONE I - NORME IGIENICHE	pag.
45	
SEZIONE II - NORME DI ORNATO	pag.
47	
SEZIONE III - ARREDO URBANO	pag.
49	
SEZIONE IV - INSEGNE, SEGNALETICA, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	
pag. 50	
SEZIONE V - BARRIERE ARCHITETTONICHE	pag.
58	

CAPO V - IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

SEZIONE I - LE OPERE SOGGETTE A CONTROLLO	pag.
69	
SEZIONE II - IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
pag. 72	

CAPO VI - NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

SEZIONE I - INDICI URBANISTICI	pag.
84	
SEZIONE II - INDICI EDILIZI	pag.
89	

CAPO VII - PERFEZIONAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA SUI MONUMENTI DI CUI ALLE LEGGI 10/06/1919 N.17 E 11/12/1980 N.98

SEZIONE I - PERFEZIONAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA SUI MONUMENTI DI CUI ALLE LEGGI 10/06/1919 N.17 E 11/12/1980 N.98	
pag. 98	

CAPO VIII - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE COLLAUDO DELLE STRUTTURE

SEZIONE I - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE COLLAUDO DELLE STRUTTURE	pag.
101	

CAPO IX - EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO AMBIENTALE E CULTURALE

	pag.
105	

CAPO X - NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

pag.106

INDICE PER ARTICOLI

CAPO I - LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

SEZIONE I - IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 1 - Finalità e contenuto del Piano Regolatore Generale	pag.
2	
Art. 2 - Opere di urbanizzazione	pag. 3

SEZIONE II - LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 3 - Procedimento di formazione del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti	
pag. 3	
Art. 4 - Le varianti di Piano Regolatore Generale	pag.
4	
Art. 5 - Commissione Urbanistica: composizione e funzionamento	pag.
4	

SEZIONE III - L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 6 - Forme di intervento	pag. 5
Art. 7 - Effetti del Piano Regolatore Generale	pag.
6	

SEZIONE IV - PIANI ATTUATIVI

Art. 8 - Piani Particolareggiati	pag. 6
Art. 9 - Finalità dei Piani Particolareggiati	pag.
6	
Art. 10 - Attuazione del Piano Particolareggiato	pag.
7	
Art. 11 - Procedura di formazione e approvazione dei P.P. e delle relative varianti	pag.
7	

CAPO II - IL REGIME DELLA PROPRIETÀ E L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ'.

SEZIONE I - IL REGIME DEI SUOLI.

Art. 12 - Trasformazione urbanistica ed edilizia	pag.
9	
Art. 13 - Contributo di concessione	pag. 9
Art. 14 - Esenzione del contributo di concessione	pag.
9	

SEZIONE II - LA DICHIARAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ'

Art. 15 - Pubblica utilità	pag. 10
Art. 16 - Occupazione temporanea	pag. 10
Art. 17 - Dichiarazione di pubblica utilità	pag.
10	

SEZIONE III - PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE.

Art. 18 - Procedura per la dichiarazione di pubblica utilità 10	pag.
Art. 19 - Condizioni e modalità	pag. 12
Art. 20 - Accertamento dello stato di consistenza 12	pag.
Art. 21 - Indennità	pag. 12
Art. 22 - Indennità a terzi	pag. 13
Art. 23 - Non accettazione della indennità 13	pag.
Art. 24 - Notifica delle operazioni peritali 14	pag.
Art. 25 - Spese giudiziarie	pag. 14
Art: 26 - Decreto Commissariale	pag. 14

SEZIONE IV - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ'

Art. 27 - Indennità di espropriazione 15	pag.
Art. 28 - Parametri per la determinazione delle indennità 15	pag.
Art. 29 - Criteri per la determinazione delle indennità 15	pag.
Art. 30 - Espropriazione di aree edificate o urbanizzate 15	pag.
Art. 31 - Indennità definitiva	pag. 16
Art. 32 - Opere non indennizzabili 16	pag.
Art. 33 - Indennità per danno permanente 17	pag.
Art. 34 - Indennità di occupazione d'urgenza 17	pag.

SEZIONE V - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE O DI OCCUPAZIONE

Art. 35 - Deposito dell'indennità	pag. 17
Art. 36 - Trasferimento dei beni espropriati 17	pag.
Art. 37 - Notifica del Decreto di indennità 18	pag.
Art. 38 - Indennità non contestata	pag. 18
Art. 39 - Usufrutto e ipoteca	pag. 18
Art. 40 - Esecutività del Decreto di espropriazione 18	pag.
Art. 41 - Pubblicazione del Decreto 18	pag.

SEZIONE VI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE D'URGENZA

Art. 42 - Occupazione d'urgenza	pag.
19	
Art. 43 - Indennità provvisoria	pag. 19

SEZIONE VII - ATTIVITÀ' DI DIRITTO PRIVATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 44 - Modalità di acquisizione	pag. 20
Art. 45 - Convenzionamento	pag. 20

SEZIONE VIII - SERVITÙ' PREDIALI PUBBLICHE

Art. 46 - Servitù	pag. 21
Art. 47 - Autorizzazione	pag. 22
Art. 48 - Indennizzo da servitù	pag. 22
Art. 49 - Pubblico registro degli impianti tecnologici	pag.
23	
Art. 50 - Formazione del P.R.I.T.	pag. 23

SEZIONE IX - I LIMITI DI BUON VICINATO

Art. 51 - Effetti fra i privati delle norme della pre-	
pag. 23	
Art. 52 - Riduzione in pristino	
23	
Art. 53 - Azione avanti il Giudice amministrativo	
23	

CAPO III - LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE. LA V.I.A.

SEZIONE I - FINALITÀ'

Art. 54 - Finalità della Legge	
25	
Art. 55 - Commissione per la Tutela Ambientale	
25	
Art. 56 - Attuazione ed aggiornamento della normativa	
26	

SEZIONE II - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Art. 57 - Limiti di accettabilità	
26	
Art. 58 - Tipologia degli scarichi	
26	
Art. 59 - Tipologia dei corpi ricettori	
27	
Art. 60 - Criteri di accettabilità	
27	
Art. 61 - Autorizzazioni	
28	

Art. 62 - Tempi di attuazione
29

SEZIONE III - REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI

Art. 63 - Rifiuti solidi e liquidi
30
Art. 64 - Classificazione dei rifiuti
30
Art. 65 - Principi generali
30
Art. 66 - Smaltimento dei rifiuti urbani
31
Art. 67 - Smaltimento dei rifiuti speciali
31
Art. 68 - Autorizzazioni
32
Art. 69 - Norme tecniche
32

SEZIONE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI AERIFORMI

Art. 70 - Definizioni
33
Art. 71 - Limiti alle emissioni
33
Art. 72 - Convogliamento delle emissioni
33
Art. 73 - Integrazioni ed aggiornamento dei limiti
34
Art. 74 - Adeguamento degli impianti esistenti
34
Art. 75 - Autorizzazione di nuovi impianti
34
Art. 76 - Autorizzazione di impianti esistenti
35

SEZIONE V - REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI TERMICI E DAI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 77 - Campo di applicazione
35
Art. 78 - Competenze della Commissione per la Tutela
pag. 36
Art. 79 - Installazione degli impianti termici
36
Art. 80 - Approvazione degli impianti termici
36
Art. 81 - Collaudo degli impianti
37

Art. 82 - Combustibili consentiti

37

Art. 83 - Conduzioni degli impianti termici

37

Art. 84 - Patentino di abilitazione alla conduzione di imp
pag. 37

Art. 85 - Vigilanza sull'installazione ed il funzionamento degli im
pag. 38

Art. 86 - Veicoli a motore

38

Art. 87 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

39

SEZIONE VI - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 88 - Vigilanza e controlli

40

Art. 89 - Reati previsti dal Codice Penale. Rinvio

40

Art. 90 - Sanzioni

41

Art. 91 - Circostanze particolari di aggravamento

41

Art. 92 - Recidiva

42

Art. 93 - Norme procedurali

42

Art. 94 - Persone giuridiche

42

SEZIONE VII - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 95 - Finalità della Valutazione di Impatto Ambient
pag. 43

Art. 96 - Interventi soggetti al V.I.A.

43

Art. 97 - Contenuto del controllo della V.I.A.

44

Art. 98 - Il procedimento della V.I.A.

44

CAPO IV - LA DISCIPLINA DELL'EDILIZIA

SEZIONE I - NORME IGIENICHE

Art. 99 - Classificazione dei locali

45

Art. 100 - Illuminazione e ventilazione dei locali

45

Art. 101 - Requisiti relativi al dimensionamento

pag. 46

SEZIONE II - NORME DI ORNATO

Art.102 - Estetica delle costruzioni e obbligo di manutenzione degli edifici
pag. 47

Art. 103 - Tinteggiature e rivestimenti dei fabbricati
48

Art. 104 - Verde esistente in zone edificabili
48

SEZIONE III - ARREDO URBANO

Art. 105 - Tabelle stradali e numerici civici
49

Art. 106 - Indicazioni di pubblico interesse ed apparecchi relativi a semafori
pag. 49

SEZIONE IV - INSEGNE, SEGNALETICA ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.

Art. 107 - Esposizioni - Divieti e Limiti
49

Art. 108 - Autorizzazione
50

Art. 109 - Formalità per ottenere l'autorizzazione
50

Art. 110 - Classificazione pubblicità
50

Art. 111 - Esposizione straordinaria
51

Art. 112 - Espositore esterno
51

Art. 113 - Chioschi
52

Art. 114 - Insegne pubblicitarie
52

Art. 115 - Deroghe
53

Art. 116 - Elaborati
53

Art. 117 - Centri commerciali
53

Art. 118 - Indicazioni Stradali
54

Art. 119 - Suolo pubblico
55

Art. 120 - Superficie calcolabile
55

Art. 121 - Luoghi di interesse panoramico
55

Art. 122 - Superficie massima
55

Art. 123 - Vie di interesse pubblico	
56	
Art. 124 - Luoghi di interesse turistico	
56	
Art. 125 - Tassazione	
56	
Art. 126 - Vigilanza	
57	
Art. 127 - Contravventori	
57	
Art. 128 - Sanzione amministrativa	
57	
Art. 129 - Progetti speciali	
57	
Art. 130 - Elementi di arredo	
58	

SEZIONE V - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 131 - Principi	
58	
Art. 132 - Finalità ed obiettivi	
59	
Art. 133 - Definizione di Barriere Architettoniche	
59	
Art. 134 - Campo di applicazione	
59	
Art. 135 - Norme tecniche di attuazione	
59	

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 136 - Autorizzazioni e concessioni ad edificare	
60	
Art. 137 - Autorizzazioni o concessioni in deroga	
60	

DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 138 - Definizioni	
61	
Art. 139 - Categorie di intervento	
61	
Art. 140 - Livelli di applicazione	
62	
Art. 141 - Edifici plurifamiliari	
62	
Art. 142 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	
62	
Art. 143 - Edifici per attività scolastiche, sociali, culturali	
62	

Art. 144 - Edifici per attività sanitarie ed assistenziali	63
Art. 145 - Edifici ed impianti sportivi	63
Art. 146 - Sale per riunioni o spettacoli e circoli privati	63
Art. 147 - Sale per la ristorazione	64
Art. 148 - Edifici per attività ricettive	64
Art. 149 - Edifici per il culto	65
Art. 150 - Altri locali con attività aperte al pubblico	65
Art. 151 - Luoghi di lavoro	65
Art. 152 - Adozione volontaria delle norme	66

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 153 - Piani Pluriennali di abbattimento	66
Art. 154 - Prestiti agevolati finalizzati all'eliminazione delle Barriere	pag. 66
Art. 155 - Simbolo di accessibilità	67
Art. 156 - Deroghe per l'installazione dei mezzi di sollevam€	pag. 68

CAPO V - IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

SEZIONE I - LE OPERE SOGGETTE A CONTROLLO

Art. 157 - Opere soggette a concessione	69
Art. 158 - Opere soggette ad autorizzazione edilizia	69
Art. 159 - Opere non soggette a concessione od autorizzazione	70
Art. 160 - Lavori eseguibili d'urgenza	71
Art. 161 - Recinzioni e muri di contenimento	72

SEZIONE II - IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 162 - Domanda di concessione o autorizzazio	pag. 72
Art. 163 - Procedimento della concessione	73

Art. 164 - Attestazione di conformità	75
Art. 165 - Rilascio della concessione	75
Art. 166 - Annullamento del titolo autorizzativo	76
Art. 167 - Inizio lavori	77
Art. 168 - Procedure di inizio e ultimazione dei lavori	77
Art. 169 - Responsabilità Civile	77
Art. 170 - Decadenza per inosservanza dei termini	78
Art. 171 - Decadenza per sopravvenienza di nuova normativa	78
Art. 172 - Trasferimento del titolo	78
Art. 173 - Varianti al progetto	78
Art. 174 - Conformità edilizia ed Abitabilità	79
Art. 175 - Ispettorato di vigilanza	79
Art. 176 - Sanzioni	80
Art. 177 - Atti giuridici	81
Art. 178 - Soggetti responsabili delle violazioni	82
Art. 179 - Termini di prescrizione delle violazioni	82

CAPO VI

SEZIONE I - INDICI URBANISTICI

Art. 180 - Descrizione degli indici urbanistici	84
Art. 181 - Applicazione degli indici urbanistici	85
Art. 182 - Carico Urbanistico	86
Art. 183 - Classificazione ed elencazione delle funzioni ed attività insediate o insediabili	86
Art. 184 - Valutazione del carico urbanistico delle varie funzioni	86

SEZIONE II - INDICI EDILIZI

Art. 184 - Superficie utile edificabile	89
---	----

Art. 185 - Volume	90
Art. 186 - Numero di piani	90
Art. 187 - Altezza dell'edificio (H)	90
Art. 188 - Unità immobiliare (Ui)	93
Art. 189 - Unità fondiaria (Uf))	93
Art. 190 - Applicazione degli indici edilizi	93
Art. 191 - Distanze dai confini di proprietà (D)	93
Art. 192 - Disciplina degli spazi per parcheggi	94
Art. 193 - Utilizzazione degli indici nelle unità di	pag. 95
Art. 194 - Introduzione in mappa ed uso del sistema informativ	pag. 95
Art. 195 - Frazionamenti catastali	95
Art. 196 - Classificazione delle modalità di intervento e relativi provvedim	pag. 96

CAPO VII

SEZIONE I - PERFEZIONAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA SUI MONUMENTI DI CUI ALLE LEGGI 10/06/1919 N.17 E 11/12/1980 N.98.

Art. 197 - Individuazione dei monumenti	98
Art. 198 - Dichiarazione del valore monumentale	98
Art. 199 - Selezione e schedatura dei monumenti	98
Art. 200 - Procedura di urgenza	99
Art. 201 - Autorizzazioni per gli interventi sui monumenti	99
Art. 202 - Composizione e competenze della C.C.M.	100

CAPO VIII

SEZIONE I - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE COLLAUDO DELLE STRUTTURE

Art. 203 - Finalità	101
Art. 204 - Esecuzione	101

Art. 205 - Progettazione

101

Art. 206 - Responsabilità

101

Art. 207 - Denuncia delle strutture

101

Art.	208	-	Albo	dei
pag.102				

Art.	209	-	
------	-----	---	--

pag.102

Art.	210	-	
------	-----	---	--

pag.103

Art.	211	-	
------	-----	---	--

pag.104

Art.	212	-	
------	-----	---	--

pag.104

Art.	213	-	
------	-----	---	--

pag.104

CAPO IX

EDIFICI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO AMBIENTALE E CULTURALE

Art. 214 - Case a catalogo

105

CAPO X

NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

Art.	215	-	Norma
pag.106			

Art.	216	-	Norma
pag.106			

Art.	217	-	
------	-----	---	--

pag.106

Art. 218 - Entrata in vigore

108

ALLEGATI

Allegato "A"

108

Allegato

pag.110

Allegato

pag.112

Allegato

pag.114

Allegato "B4"

115

Allegato "C"

116

Allegato "D" percorsi pedonali

118

parcheggi ed autorimesse

119

cabine telefoniche ed impianti telefonici

pag. 120

attrezzature di pubblica utilità - accessi e port

pag. 121

corridoi e passaggi - rampe

122

123	rampe scala e gradini - corrimani e parapetti
124	parapetti - ascensori
125	sevoscala e piattaforme elevatrici
128	piattaforme di distribuzione
129	porte - finestre - soglie
pag. 130	maniglie - apparecchi elettrici di segnalazione e
pag. 131	ingressi - soggiorni - cucine - camere da letto - balco
132	locali igienici
134	arredi fissi
135	mezzi di trasporto pubblico
Allegato "E"	
138	
Allegato "F"	
140	